CODICE CIVILE

DI

NAPOLEONE

PEL

REGNO D'ITALIA

TOMO II.

Prima Edizione Siciliana con le citazioni delle Leggi Romane.

IN PALERMO

Dalla Tipografia di Francesco Abbate.

1813.

LIBRO III.

DEI DIFFERENTI MODI COI QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETA',

Disposizioni Generali,

711. La proprietà de' beni si acquista e si trasmette per successione, per donazione fra vivi o testamentaria, e per effetto di obbligazioni.

712. La proprietà si acquista anche per accessione od incorporazione, ed in forza della prescrizione.

713. I beni che non hanno padrone, appartengono allo Stato.

714. Vi sono delle cose che non appartengono ad alcuno e l'uso delle quali è comune a tutti.

Le leggi di polizia determinano il modo di usarne.

715. La facoltà della caccia e della pesca è parimente determinata da leggi particolari.

716. La proprietà d'un tesoro eppartiene a colui che lo trova nel proprio fondo:

se il tesoro é trovato nel fondo altrui appartine per metà a quello, che l'ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo.

Il tesoro é qualunque cosa nascosta o sepolta, della quale non v'ha alcuno che possa giustificare d'esserne il padrone, e che viene scoperta per il solo effetto del caso.

717. I diritti sopra gli effetti gettati in mare o sopra le cose che il mare rigetta, di qualunque natura siano, sopra le piante ed erbe che crescano lungo le rive del mare, sono pure regolati da leggi particolari.

Lo stesso ha luogo per le cose perdute di cui non si presenta il padrone.

---

713. *Cod. titulo de bonis vacantibus.*

714. *L.* 1. 4. *et* 5. *ff. de divisione rerum.*

716. *L. unica, cod. de thesauris; l.* 1. §. 10. *ff. de jure fisci; l.* 31. §. 1. *ff. de acquirendo rerum dominio.*

717. *Toto titulo, ff. de lege Rhodia et de jactu — Toto titulo, ff. pro derelicto.*

TITOLO I.

Delle Successioni.

CAPO I.

Dell' Apertura delle Successioni, e dell' immediato passaggio di possesso negli Eredi.

718. Le successioni si aprono per la morte naturale e per la morte civile.

719. La successione per la morte civile é aperta dal momento in cui questa viene inflitta, in conformità delle disposizioni della sezione seconda del capo secondo del titolo *Del Godimento e della Perdita dei Diritti civili.*

720. Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l' una dell' altra, periscono per uno stesso infortunio senza che si possa scoprire, quale fra di esse è prepremorta, la presunzione della sopravivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza, dalla robustezza dell' età ó del sesso.

721. Se coloro che perirono insieme avevano meno d' anni quindici, si presume che sia sopravvissuto il più avanzato in età,

Se erano tutti maggiori di sessant'anni, presumerà che sia sopravvissuto il men vecchio fra essi.

Se gli uni avevano meno di quindici anni, e gli altri più di sessanta, si presumerà che siano sopravvissuti i primi.

722. Se coloro che perirono insieme avevano compita l'età d'anni quindici e non oltrapassavano quella dei sessanta, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda un anno, si presumerà sempre che sia sopravvissuto il maschio.

Se essi erano dello stesso sesso; la presunzione di sopravvivenza che dà luogo all' apertura della successione, deve ammettersi secondo l'ordine naturale; e quindi il più giovane si presume sopravvissuto al più vecchio.

723. La legge regola l'ordine di successione fra gli eredi legittimi: in mancanza di questi, passano i beni ai figli naturali; quindi al conjuge superstite; ed in loro mancanza allo Stato.

724. L'immediato possesso de' beni, diritti ed azioni del defunto, passa *ipso jure* negli eredi legittimi, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditarj: i figli naturali però, il conjuge superstite e lo Stato devono farsi immettere in possesso giu-

dizialmente nei modi, che verranno determinati.

---

719. *L. 10. §. 1.: leg. 29. ff. de poenis; l. 6. §. 6. ff. de injusto rupto et irrito facto testamento.*

720. *L. 32. §. 14. ff. de donationibus inter virum et uxorem.*

721. *Argum. ex l. 9. §. 1. et 4. ff. de rebus dubiis; l. 26. ff. de pactis dotalibus.*

722. *Argum. ex l. 8. et 9. ff. de rebus dubiis.*

723. *L. unic. ff. de unde vir et uxor. L. unic., cod. eod.; l. 1. l. 4. cod. de bonis vacantibus.*

CAPO II.

Delle Qualità richieste per succedere.

725. Per poter succedere, è necessario di esitere nel momento in cui si apre la successione:

Sono quindi incapaci di succedere,

1. Colui che non è ancora concepito;

2. Il fanciullo che non è nato vitale;

3. Quegli che è morto civilmente.

726. Uno straniero non è ammesso a succedere ne' beni che il suo parente straniero o Italiano possedeva nel territorio del Regno, se non nel caso e nel modo con cui un Italiano succede al suo parente possessore di beni nel paese di questo straniero, in conformità delle disposizioni dell' articolo undecimo al titolo *Del Godimento, e della Privazione de' Diritti civili*.

727. Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni.

1. Colui che fosse stato condannato per aver ucciso, o tentato di uccidere il defunto;

2. Colui che avesse promossa contro il defunto un' accusa di delitto capitale, giudicata callunniosa;

3. L' erede in età maggiore, che informato dell' omicidio del defunto, non l' avrà denunciato alla giustizia.

728. La mancanza della denuncia non può essere opposta agli ascendenti e discendenti dell' uccisore, nè a' suoi affini nello stesso grado, nè al suo conjuge, nè a' suoi fratelli o sorelle, zii, zie o nipoti.

729. L' erede escluso come indegno dalla

successione, è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi de' quali avesse goduto dopo aperta la successione.

730. I figli dell' indegno, succedendo per ragione propria, e senza il beneficio della rappresentazione, non sono esclusi per la colpa del loro padre, ma questi non potrà in alcun caso pretendere nei beni cadenti nella successione, l' usufrutto che la legge accorda ai genitori sui beni de' loro figli.

---

725. *L. 6. et 7. ff. de suis et legitimis haeredibus; l. 7. et 26. ff. de statu hominum; l. 251. ff. de verborum significatione; l. 6. ff. de inofficioso testamento; l. 3. ff. si pars haereditatis petatur; l. 30. §. 1. ff. de adquir. vel amittenda haereditate; l. 10. ff. de ventre in possessionem mittendo; l. 3. cod. de haeredibus et posthumis; l. 1. in pr. ad legem falcidiam; l. 6. §. 2. ff. de haeredibus instituendis — V. l. 3. §. 12. ff. de suis et legitimis haeredibus.*

727. *Argum. ex l. 9. ff. de jure fisci; l. 7. §. 3. ff. de bonis damnatorum — L. 9. §. 1. et 2. ff. de his quae ut indignis auferunt.; l. 3. §. 2. ff. de adimend. vel transferendis legatis. Argum. ex l. 14. §. 8.; l. 16. §. 3.*

ff. de bonis libertorum; l. 17. ff. de his quae ut indignis auferuntur.

728. *Argum. ex l. 13. 17. cod. de his qui accusare non possunt. l. 6. et 7. cod. de his quae ut indignis; l. 21. ff. de senatus-consulto Silaniano.*

729. *Argum. ex l. 27. ff. de usu et usufructu et reditu legato.*

730. *L. 27. in pr. ff. de jure patronatus; l. 7. §. 4. ff. de bonis damnatorum.*

CAPO III.

Dei diversi ordini di Successione.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

731. Le successioni si deferiscono ai figli e discendenti del defunto, a' suoi ascendenti ed a' suoi parenti collaterali, nell' ordine, ed a tenore delle regole determinate qui sotto.

732. La legge non considera nè la natura nè l' origine de' beni per regolarne la successione.

733. Qualunque eredità devoluta agli ascendenti od ai collaterali, si divide in due parti eguali; l'una a favore de' parenti della linea paterna; l'altra a favore de' parenti della linea materna.

I parenti uterini o consanguinei non sono esclusi dai germani; ma non prendono parte che nella loro linea, a riserva di ciò che sarà dichiarato qui sotto all'articolo 752. I germani prendono parte nelle due linee.

Non si fa alcun passaggio dall'una all'altra linea, se non quando non si trova alcun ascendente nè alcun collaterale di una delle due linee.

734. Eseguita questa prima divisione tra la linea paterna e la materna, non ha più luogo alcun'altra divisione tra i diversi rami; ma la metà devoluta a ciascuna linea appartiene all'erede, o eredi, che si trovano in grado più prossimo, eccettuato il caso della rappresentazione, come sarà dichiarato in appresso.

735. La prossimità della parentela si stabilisce seguendo il numero delle generazioni: ciascuna generazione si chiama un *grado*.

736. La serie dei gradi forma la linea;

si chiama linea *retta* la serie dei gradi tra le persone che discendono l' una dall' altra; linea *trasversale*, la serie dei gradi tra persone che non discendono le une dalle altre, ma che discendono da uno stipite comune.

Si distingue la linea retta, in linea retta discendentale ed in linea retta ascendentale.

La prima è quella che lega lo stipite con quelli che discendono dal medesimo; la seconda è quella che lega una persona a coloro dai quali esse discende.

737. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni; così il figlio è rispetto al padre nel primo grado; il nipote nel secondo e reciprocamente il padre e l' avo rispetto al figlio ed al nipote.

738. Nella linea trasversale, i gradi si computano dalle generazioni, cominciando da uno de' parenti, e salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all' altro parente.

Perciò due fratelli sono in secondo grado; lo zio, e il nipote in terzo; i cugini germani in quarto; e così successivamente.

---

731. *L. 7. in pr. ff. de bonis damnatorum*,

733. *L.* 1. *cod. de legitimis haeredibus.* — *Nov.* 84. *c.* 1.

735. *L.* 10. § 10. *ff. de gradibus et affinibus.*

736. *L.* 1. *ff. de gradibus et affinibus.*

737. *L.* 10. §. 9. *ff. de gradibus et affinibns.*

738. *L.* 1. §. 1. *ff. de gradibus et affinibus.* — *Instit. de gradibus cognationum* §. 7.

SEZIONE II.

Della rappresentazione.

739. La rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e nei diritti del rappresentato.

740. La rappresentazione ha luogo in infinito nella linea retta discendentale.

Essa ha luogo in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di un figlio premorto, sia che essendo mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti di detti figli si ritrovino fra loro in gradi eguali od ineguali.

741. La rappresentazione non ha luogo in

759
favore degli ascendenti; il più prossimo, in ciascuna delle due linee, esclude sempre il più rimoto.

742. Nella linea trasversale, la rappresentazione è ammessa in favore dei figli discendenti dai fratelli o dalle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii o zie, che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione ritrovisi devoluta ai loro discendenti in gradi eguali o ineguali.

743. In tutti i casi in cui la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpi. Se uno stesso stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche per stirpi in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

744. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte naturalmente o civilmente.

Si può rappresentare quello alla cui successione siasi rinunciato.

---

739. *Novell.* 18. *cap.* 4.

740. *Instit. de haereditatibu. quae ab intestato peferuntur* §. 6.; *l.* 3. *cod. de suis et legitimis haeredibus* — *Novell.* 11. *cap.* 1. *novell.* 127.

741. *Novell.* 118. *cap.* 2. *authentica defuncto cod. ad senatus consult. Tert.*

742. *Novell.* 118. *cap.* 4. *Authentic. cessant. cod. de suis et legitimis haeredibus.*

743. *Novell.* 118. *cap.* 1.

744. *Argum. exl.* 7. *ff. de his qui sunt sui vel alieni juris; l.* 2. §. 7. *ff. de administratione et peric. tutor.* — *Novell.* 118. *cap.* 1. — *V.* Bartol. *in l.* 94. *ff. de acquirenda haereditate.*

SEZIONE III.

Delle Successioni che si deferiscono ai Discendenti.

745. I figli o i loro discendenti succedono al padre ed alla madre, agli avi, ed alle avole od altri ascendenti senza distinzione di sesso, nè di primogenitura, ancorchè essi siano procreati da differenti matrimonj.

Essi succedono in eguali porzioni e per capi, quando sono tutti nel primo grado e chiamati per proprio diritto: succedono per stirpi, quando vengono o tutti od alcuni di essi per rappresentazione.

745. *Novell.* 118. *cap.* 1. — *Authentic. in*

successione, cod. de suis et legitimis liberis; L. 11. cod. familiae erciscundae.

SEZIONE IV.

Delle Successioni che si deferiscono agli Ascendenti.

746. Se il defunto non ha lasciato nè figli, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti da essi, la successione si divide per metà tra gli ascendenti della linea materna.

L'ascendente che si ritrova nel grado più prossimo, conseguisce la metà assegnata alla sua linea, ad esclusione di tutti gli altri.

Gli ascendenti nel medesimo grado succedono per capi.

747. Gli ascendenti succedono, ad esclusione di tutti gli altri, nelle cose da essi donate ai loro figli o discendenti morti senza prole, allorchè gli oggetti donati si ritrovino in natura nella eredità.

Se tali oggetti furono alienati, gli ascendenti riscuotono il prezzo che possa tuttora essere dovuto. Succedono inoltre all'azione di ricupera che avesse potuto spettare al donatario.

748. Quando il padre e la madre sono sopravvisuti alla persona morta senza prole, se questa ha lasciato fratelli, o sorelle, o loro discendenti, l'eredità si divide in due porzioni eguali, di cui soltanto una metà si deferisce al padre a alla madre, che la dividono tra loro egualmente.

L'altra metà appartiene ai fratelli, sorelle o loro discendenti, come verrà spiegato nella sezione quinta del presente capo.

749. Nel caso in cui la persona morta senza prole abbia lasciato fratelli, sorelle, o loro discendenti, se è premorto o il padre o la madre, la porzione che gli sarebbe stata devoluta in conformità del precedente articolo, si riunisce alla metà deferita ai fratelli, sorelle o loro rappresentanti, come sarà spiegato nella seguente sezione.

---

746. *L.* 15. *ff. de inofficioso testamento. Novell.* 118. *cap.* 2. — *Authentic. defuncto cod. ad senatus-consult. Tert.*

(Se i figli ricusassero la successione del padre, potrebbero accettarla gli ascendenti.

V. l. 2. §. 8. et 14. ff. ad senatus-consul. Tert.)

747. *Argum. ex l. 6. ff. de jure dotium; l. 2. cod. de bonis quae liberis; l. 12. cod. communia utriusque; l. 4. cod. soluto matrimonio.*

748. *Novell. 118. cap. 2. novell. 127. cap. 1.*

SEZIONE V.

Delle Successioni de' collaterali.

750. In caso di premorienza del padre e della madre d'una persona che muoja senza prole, i suoi fratelli, sorelle o loro discendenti sono chiamati alla successione, ad esclusione degli ascendenti, e degli altri collaterali.

Succedono, o per proprio diritto, o per quello di rappresentazione, come fu disposto nella sezione seconda del presente capo.

751. Se il padre e la madre della persona morta senza prole sono sopravvissuti, i suoi fratelli, sorelle o loro rappresentanti non sono chiamati che alla metà dell' ere-

dità. Se è sopravvissuto soltanto il padre o la madre, sono chiamati a conseguirne i tre quarti.

752. La divisione della metà o dei tre quarti devoluti a' fratelli o sorelle a norma dell' articolo precedente, si eseguisce tra loro in eguali porzioni, quando derivano tutti dal medesimo matrimonio; se provengono da matrimonj diversi, la divisione si fa per metà tra le due linee paterna e materna del defunto; i germani prendono parte nelle due linee, e gli uterini ed i consanguinei ciascuno soltanto nella propria linea: se non vi sono fratelli o sorelle che da un lato, succedono nella totalità, ad esclusione di qualunque altro parente dell' altra linea.

753. In mancanza di fratello o sorella o discendenti da essi, ed in mancanza di ascendenti nell' una o nell' altra linea, l' eredità è deferita per metà agli ascendenti superstiti, e per l' altra metà ai parenti più prossimi dell' altra linea.

Quando vi concorrono parenti collaterali nel medesimo grado, la divisione si fa per capi.

754. Nel caso dell' articolo precedente, il padre o la madre superstite ha l' usufrutto

della terza parte dei beni a cui non succede in proprietà.

755. Non ha luogo la successione dei parenti oltre il duodecimo grado.

In mancanza di parenti in grado successibile in una linea, i parenti dell' altra linea succederanno nell' intera eredità.

---

750. *Novell.* 118. *cap.* 2.; *novell.* 127. *cap.* 1. — *Authentic. cessante, cod. de legitimis haeredibus.*

753. *Novell.* 118. *cap.* 3. — *Authentica post fratres fratrumve, cod. de legitimis haeredibus.*

755. *Instit. de successione cognatorum* §. 5.

CAPO IV.

Delle successioni irregolari.

SEZIONE I.

Dei Diritti dei Figli naturali sui beni dei loro genitori, e della successione di questi ai Figli naturali morti senza prole.

756. I Figli naturali non sono eredi; la legge non accorda ad essi un tal diritto sopra i beni del loro padre o madre defunti, se non quando siano stati legalmente riconosciuti. Essa non accorda ai medesimi alcun diritto sopra i beni dei parenti del loro padre o della madre.

757. Il diritto del figlio naturale sui beni del padre o della madre defunti, è regolato nel seguente modo:

Se il padre o la madre ha lasciato dei discendenti legittimi, il suo diritto è di un terzo della porzione ereditaria che egli avrebbe conseguito se fosse stato legittimo, e della metà quando il padre o la madre non avessero lasciato discendenti, ma bensì ascendenti o fratelli o sorelle; e di tre quarti quando il padre o la madre non avesse-

ro lasciato nè discendenti nè ascendenti; nè fratelli nè sorelle.

758. Il Figlio naturale ha diritto sulla totalità dei beni, quando il padre o la madre non lasciano parenti in grado successibile.

759. In caso di premorienza del figlio naturale, i suoi figli o discendenti possono reclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.

760. Il figlio naturale od i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione cui hanno diritto di pretendere, tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre; la successione de' quali è aperta, e che sarebbe soggetta a collazione, secondo le regole stabilite alla sezione seconda del capo sesto del presente titolo.

761. E' ad essi proibito qualunque reclamo, quando durante la vita del loro padre o madre, abbiano ricevuto la metà di quanto è ai medesimi figli assegnato negli articoli precedenti, coll' espressa dichiarazione per parte degli stessi genitori, che sia loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno dato.

Nel caso in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò, che dovrebbe ri-

cevere il figlio naturale, questi non potrà reclamare che il supplemento necessario a compire questa metà.

762. Le diposizioni degli articoli 757. 758. non sono applicabili ai figli adulterini od incestuosi.

La legge non accorda loro che i soli alimenti.

763. Questi alimenti sono regolati a norma delle facoltà del padre o della madre, del numero e della qualità degli eredi legittimi.

764. Quando il padre o la madre del figlio adulterino od incestuoso gli avranno fatto imparare un arte meccanica, e quando uno di essi gli avrà, mentre viveva, assicurato gli alimenti, il figlio non potrà proporre alcuna pretesa contro la loro eredità.

765. L'eredità del figlio naturale morto senza prole, è devoluta al padre od alla madre, che l'avrà riconosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, quando sia stato riconosciuto da entrambi.

766. In caso di premorienza del padre e della madre del figlio naturale, i beni che questi avesse ricevuto dai medesimi, passano ai fratelli o sorelle leggittime, quando si trovano in natura nella di lui eredità: le azioni di recupera, se ve ne sono, ov-

vero il prezzo dei detti beni alienati; se per anco non fu pagato, spettano egualmente ai fratelli e sorelle legittime. Tutti gli altri beni passano ai fratelli e sorelle naturali, od ai loro discendenti.

---

756. *V. Can. quid est, quaest. 7. causs.35. Rebuffus in proem. constitut. regiar.; gloss. 5. numer. 68. 69. 70. et 71. et in tractatu de litter. naturalit., gloss. 1. num. 6.* — Bugnon *de legib. abrogat. lib. 1. cap. 18. — V. l. 2 et 8. ff. unde cognati — Nov. 89. cap. 12.*

758. *L. 1. §. 2. ff. ad senatus-consult. Tert. et Orphit.*

765. *L. 2. §. 1. ff. ad senatus-consult. Tert. et Orphit l. 2. 4. et 8. ff. unde cogn.*

SEZIONE II.

Dei Diritti del Conjuge superstite, e del Fisco.

767. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figli naturali, i beni della sua eredità appartengono al

e sorte non separato da esso per divorzio
.. quale gli sopravvive.

768. In mancanza di conjuge superstite, l'eredità si acquista dal Fisco.

769. Il conjuge superstite e l'amministrazione del demanio che pretendono aver diritti all'eredità, devono fare apporre i sigilli, e fare stendere l'inventario nelle forme prescritte per l'accettazione dell' eredità col beneficio dell'inventario.

770. Essi devono domandare al tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione si è aperta la successione, l'immissione in possesso della medesima. Il tribunale non può pronunziare sulla domanda che dopo tre pubblicazioni, ed affissioni nelle solite forme; e dopo sentito il Regio Procuratore.

771. Il consorte superstite è pure tenuto e far impiegare gli effetti mobili, o a date cauzione bastante ad assicurarne la restituzione agli eredi del defunto, ove questi si presentino nell'intervallo di tre anni: passato questo termine, la cauzione è sciolta.

772. Il conjuge superstite o l'amministrazione del demanio che non avesse adempito alle formalità loro rispettivamente ingiunte, potranno essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi verso gli eredi, qualora se ne presentino.

773. Le disposizioni degli articoli 769, 770, 771 e 772, sono comuni ai figli naturali chiamati alla successione in mancanza di parenti.

---

767. *L. unica, ff. unde vir. et uxor.; — L. unica cod. — V. Novell.* 53. *cap.* 16. *Novell.* 117. *cap.* 5. — *Authentica praeterea, cod. unde vir et uxor.*

768. *L.* 1. 2. 3. 4. *et* 5. *cod. de bonis vacantibus. L.* 96. §. 2. *ff. de legatis* 1. *L.* 1. *in princip. de success. edict. L.* 1. §. 2. *ff. de jure fisci. L. unica* §. 13. *cod. de caducis tollendis. L.* 4. *cod. de praepositis sacri cubiculi.*

CAPO V.

Dell' Accettazione e della Rinunzia dell' Eredità.

SEZIONE I.

Dell' Accettazione.

774. L' eredità può essere accettata puramente, e semplicemente o col benefizio dell' inventario.

775 Nessuno è tenuto ad accettare un' eredità che gli sia devoluta.

776. Le donne maritate non possono validamente accettare un' eredità senza l' autorizzazione del marito, o del giudice, in conformità delle disposizioni del capo VI. titolo *del Matrimonio*.

L' eredità devolute ai minori, ed agli interdetti, non possono validamente accettarsi, se non secondo il disposto dal titolo *della Minore età, della Tutela e dell' Emancipazione*, 777. L' effetto dell' accettazione si retrotrae al giorno in cui si è aperta la successione.

778. L' accettazione può essere espressa, o tacita: è espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto au-

tentico o privato; quando l'erede fa un atto che suppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare, se non nella qualità di erede.

779. Gli atti semplicemente conservatorj, di vigilanza e d'amministrazione provvisionale, non sono atti di adizione d'eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

780. La donazione, la vendita o la cessione che uno dei coeredi faccia de' suoi diritti di successione, sia ad uno estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono l'accettazione dell' eredità per sua parte.

Lo stesso ha luogo, 1. per la rinuncia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno, o più de' suoi coeredi;

2. Per la rinuncia fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua rinuncia.

781. Quando colui a favore del quale si è aperta una successione, è morto senza averla ripudiata od accettata espressamente avvero tacitamente, i suoi eredi possono per diritto proprio accettarla o ripudiarla.

782. Se questi eredi non siano fra loro

d' accordo per accettare o ripudiare l' eredità, deve questa accettarsi col beneficio dell' inventario.

783. Il maggiore d' età non può impugnare l' accettazione espressa o tacita da esso fatta d' un' eredità, salvo nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza di un dolo usato verso di lui: egli non può addurre mai verun reclamo sotto pretesto di lesione, toltone il caso in cui l' eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, e per essersi scoperto un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell' accettazione.

---

774. *L.* 57. *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate; l.* 22. *cod. de jure deliberandi l.* 15. *cod. eod.*

775. *L.* 16. *cod de jure deliberandi.*

777. *L.* 54. *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate*; *l.* 138. *et* 139. *ff. de regulis juris.*

778. *L.* 20. *l.* 422. §. 2.; *l.* 78; *l.* 86. §. 2.; *l.* 88. *ff. de adquir. vel omittenda haered. l.* 2. *et* 10., *cod. de jure deliberandi; l.* 1. 2. *et* 4. *cod. de repudianda vel abstinenda haeredit.; l.* 14. *ff. de bonorum possessione.* Ulp. *Fragm. tit.* 22. §. 26.

779. *L. 20. §. 1.; l. 78. ff. de adquirenda vel omittenda haereditate.*

780. *L. 24. ff. de adquir. vel omitt. haeredit. l. 6. ff. de reg. juris: l. 2. ff. si quis omissa causa testamenti; l. 1. cod. eod.*

781. *L. 3. et 19. cod. de jure deliberandi; l. 86. ff. de adquir. vel omitt. haeredit. l. 6. §. 1. l. 42. §. 3. ff. de bonis liber.*

783. *L. 8. ff. de jure deliberandi; l. 4. cod. de repudianda vel abstinenda haereditate; l. 13. §. 1.; l. 22. et 23. ff. de adquir. vel omitt. haereditate. — Arg. ex l. 73. ff. de regul. juris; l. 4. cod. de juris et facti ignorant.*

SEZIONE II.

Della Rinuncia all' Eredità.

784. La rinuncia ad una eredità non si presume. Essa non può farsi che presso la cancelleria del tribunale di prima istanza, nel cui distretto si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a quest' effetto.

785. L' erede che rinuncia, è considerato come se non fosse mai stato erede.

786. La parte di quello che rinuncia si accresce a' suoi coeredi; se è solo si devolve al grado susseguente.

787. Non si succede giammai rappresentando un erede che ha rinunciato, se il rinunciante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunciano, subentrano i figli per diritto proprio e succedono per capi.

788. I creditori di colui che rinuncia ad una eredità in pregiudizio de' loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome, luogo e stato del loro debitore.

In questo caso la rinuncia è annullata non in favore dell' erede che vi ha rinunciato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, e per la concorrente quantità dè' loro crediti.

789. La facoltà di accettare o rinunciare ad una eredità, si prescrive col decorso del tempo richiesto per la più lunga prescrizione dei diritti su' beni immobili.

790. Sino a che il diritto di accettare un' eredità non è prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunciato, possono questi ancora accettarla, quando essa non sia giá stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terze

persone sopra i beni dell'eredità, tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore deputato all'eredità giacente.

791. Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunciare all'eredità d'un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale successione.

792. Gli eredi che avessero sottratti, o nascosti effetti spettanti ad un'eredità, decadono dalla facoltà di rinunciarvi. Restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinuncia, senza che possano pretendere alcuna parte negli effetti sottratti o nascosti.

---

784. *Contrar. l.* 95. *ff. de adquir. vel omitt. haeredit.*

786. *L.* 59. §. 3. *l.* 63. *et* 66. *ff. de haeredibus instituendis*; *l. unica*, §. 10. *cod. de caducis tollendis*.

788. *L.* 6. *ff. de his quae in fraudem creditorum*.

789. *L.* 4. *cod. in quibus causis cessat longi temporis praescriptio*; *l.* 3. *cod. de praescriptione* 30. *vel* 40. *annorum*.

SEZIONE III.

Del Beneficio dell' inventario, dei suoi effetti, e delle Obbligazioni dell' erede beneficato.

793. La dichiarazione di un erede: il quale non vuole assumere questa qualità che col beneficio dell' inventario, deve essere fatta nella cancelleria del tribunale civile di prima istanza nel distretto in cui si è aperta la successione, e deve essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinuncia.

794. Questa dichiarazione non produce effetto che quando è preceduta o susseguita da un fedele ed esatto inventario dei beni dell' eredità, nelle forme regolate dalle leggi sopra la procedura civile, e nei termini che verranno stabiliti in appresso.

795. L' erede deve fare l' inventario entro tre mesi, computabili dall' aperta successione.

Ha inoltre un termine di quaranta giorni per deliberare sull' accettazione o rinuncia dell' eredità, i quali incominciano a decorrere dal giorno della scadenza de' tre mesi accordati per l' inventario, o dal giorno in cui fu compito l' inventario stesso,

nel caso che fosse ultimato prima di tre mesi.

796. Se però si trovano nella eredità degli oggetti suscettibili di deperimento, o la cui conservazione importi grave dispendio, l'erede nella sua qualità di successibile, può farsi giudicialmente autorizzare a procedere alla vendita de' medesimi, senza che da ciò si possa indurre ch'egli abbia accettata l'eredità.

Questa vendita deve farsi col mezzo di pubblico ufficiale, dopo gli avvisi e le pubblicazioni regolate secondo le leggi della procedura civile.

797. Duranti i termini accordati per fare l'inventario e per deliberare, l'erede non può essere costretto ad assumerne la qualità, e non può essere ottenuta alcuna condanna contro di lui. Se rinuncia all'eredità, prima o dopo spirati i termini, le spese da lui fatte legittimamente sino a tale epoca, sono a carico dell'eredità.

798. Scorsi i suddetti termini, l'erede, in caso che venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine il quale gli verrà ancora accordato o negato, secondo le circostanze, del tribunale avanti cui pende la contestazione.

779. Le spese della lite, caso del prece-

dente articolo, sono a carico dell' eredità, quando l' erede giustifichi, o che non era informato della morte, o che i termini sono stati insufficienti, sia a cagione della situazione de' beni, sia per causa di sopravvenute controversie: in mancanza di tali giustificazioni le spese restano a suo carico personale.

800. L' erede, benchè siano scorsi i termini accordati dall' articolo 795. e quelli concessi dal giudice in conformità dell' articolo 798. ha nondimeno la facoltà di fare l' inventario, e di qualificarsi erede beneficato, quando non abbia esercitato d' altronde verun atto proprio di erede, o non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice.

801. L' erede che è colpevole di aver occultato, o di avere, scientemente e con mala fede, omesso di descrivere nell' inventario alcuni effetti appartenenti all' eredità, è decaduto dal beneficio dell' inventario.

802. L' effetto del beneficio dell' inventario consiste nel dare all' erede il vantaggio,

1. Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditarj, se non fino alla concorren-

te somma del valore de' beni ad esso pervenuti, ed anche che possa liberarsi dal pagamento dei debiti coll'abbandonare tutti i beni dell' eredità ai creditori ad ai legatarj.

2. Che non siano confusi i suoi beni proprj con quelli dell' eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di chiedere il pagamento de' suoi crediti.

803. L'erede beneficiato è incaricato di amministrare i beni ereditarj, e deve render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatarj.

Non può essere costretto al pagamento co' beni suoi proprj, che dopo essere stato costituito in mora a presentare il suo conto e quando non abbia ancora soddisfatto a questo dovere.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co' suoi proprj beni, che solamente sino alla concorrenza di quelle somme, delle quali egli risulti debitore per residuo.

804. Egli non è tenuto che per mancanze gravi commesse nell' amministrazione di cui è incaricato.

805. Non può vendere i mobili dell' eredità, che col mezzo di un pubblico uffizia-

le agl' incantì, e dopo le solite affissioni e pubblicazioni.

Se il presenta in natura, non è obbligato che per la diminuzione del loro valore, o per la deteriorazione cagionata dalla sua negligenza.

806. Non può vendere gl' immobili, che nelle forme prescritte dalle leggi sulla procedura: è tenuto ad assegnarne il prezzo ai creditori ipotecarj che si sono fatti riconoscere.

807. E' tenuto, se così vogliono i creditori od altre persone aventi interesse, di prestare idonea e sufficiente cauzione per il valore de' mobili compresi nell' inventario, e per quella parte del prezzo degl' immobili che non fosse stata assegnata ai creditori ipotecarj.

Mancando egli di dare questa cauzione, i mobili sono venduti, ed il loro prezzo è depositato, come pure la parte non assegnata del prezzo degl' immobili, per essere il tutto impiegato a soddisfare i pesi ereditarj.

808. Se vi sono opposizioni per parte de' creditori, l' erede beneficiato non può pagare che secondo l' ordine ed il modo determinato dal giudice.

Se non vi sono creditori opponenti, egli

paga i creditori ed i legatarj secondo che si presentano.

809. I creditori non opponenti i quali non si presentano che dopo la liquidazione de' conti, ed il pagamento della residua somma, non hanno azione che contro i legatarj.

Nell' uno e nell' altro caso, quest' azione si prescrive col lasso di tre anni, da computarsi dal giorno della liquidazione del conto, e del pagamento della residua somma.

810. Le spese de' sigilli giudiziarj, se vennero apposti, quelle dell' inventario e del conto, sono a carico dell' eredità.

---

790. *L.* 6. *cod. de repudianda vel abstinenda haereditate*; *l.* 10. §. 3. *de vulgari et pupillari substitutione*.

791. *L.* 3. *cod. de collationibus*; *l.* 16. *ff. de suis et legitimis haeredibus*. *l.* 35. §. 1. *cod. de inofficioso testam.*; *l.* 15. 21. *et* 30. *cod. de pactis* *l.* 4. *cod. de inutilibus stipulation.* V. Cujac. *in l.* 26. *ff. de verborum obligationibus*.

792. *L.* 71. §. 4. *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate*.

794. *L.* 22. §. 2. *cod. de jure deliberandi.*

795. *L.* 21. §. 2. *et* 3. *cod. de jure deliberandi*; *l.* 1. §. 1. *l.* 2. 3. *et* 4. *ff. de jure deliberandi*.

796. *L.* 3. §. 1. *l.* 6. *ff. de jure deliberandi*; *l.* 20. §. 2. *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate*.

797. *L.* 22. §. 11. *cod. de jure deliberandi*.

798. *L.* 3. *ff. de jure deliberandi*.

800. *Argum. ex l.* 10. *ff. de jure delib. et l.* 19. *cod.* — *Contrar. argum. ex l.* 12. 13. *et* 14. *ff. de except. rei judicatae*.

801. *L.* 22. §. 10. *et* 12. *cod. de jure deliberandi*. — *Novell.* 1. *cap.* 2. §. 2.

802. *L.* 22. §. 4. *et* 9. *de jure deliberandi*; *l.* 48. *ff. ad legem Falcidiam*.

804. *Arg. ex l.* 22. §. 5. *ff. ad senatus consult. Trebellian.*; *l.* 24. §. 5. *ff. soluto matrimon.*

806. *L.* 22. §. 4. 7. *et* 5. *cod. de jure deliberandi*.

808. *L.* 22. §. 4. *cod. de jure deliberandi.*

809. *L.* 22. §. 4. 5. *et* 6. *cod. de jure deliberandi*.

810. *L.* 22. §. 9. *cod. de jure deliberandi*.

SEZIONE IV.

Delle Eredità giacenti.

811. Quando spirati i termini per fare l' inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che reclami un'eredità, o che non sia noto l'erede, o che gli eredi certi vi abbiano rinunziato, questa eredità si reputa giacente.

812. Il tribunale di prima istanza, nel cui circondario si è aperta la successione, deputa un curatore sull'istanza delle persone interessate, o sulla richiesta del Regio Procuratore.

813. Il curatore di un'eredità giacente è tenuto, prima di tutto, di farne contestare lo stato per mezzo di un inventario: ne esercita e promuove le ragioni: risponde alle istanze promosse contro la stessa: e l'amministra coll'obbligo di versare il contante che si trova nell'eredità, come pure quello ricavato dal prezzo dei mobili o degli stabili venduti, nella cassa del ricevitore della Regia amministrazione; e ciò per la conservazione de' diritti, e coll'obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione.

814. Le disposizioni della sezione III. del presente capo, sopra le forme dell'inventa-

tio, sui modi d'amministrazione e rendimento de' conti per parte dell'erede beneficiato, sono inoltre comuni ai curatori delle eredità giacenti.

---

812. *L.* 1. *l.* 2. *ff. de curatoribus bonis dandis.*
813. *L.* 2. §. 1. *ff. de curatoribus bonis dandis.*

CAPO VI.

Delle Divisioni e delle Collazioni.

SEZIONE I.

Dell' Azione per la divisione, e della sua forma.

815. Nessuno può essere astretto a rimanere in comunione; e si può sempre domandare la divisione, non ostante qualunque proibizione e convenzione in contrario.

Ciò nondimeno si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determina-

to; ed una tal convenzione non può essere, obbligatoria oltre i cinque anni; ma può essere rinovata.

816. Può domandarsi la divisione, quando ancora uno de' coeredi avesse goduto separatamente parte de' beni ereditarj, nel caso che non siavi stato un atto precedente di divisione, o non siavi un possesso bastante ad indurre la prescrizione.

817. L' azione per la divisione, riguardo ai coeredi minori od interdetti, può essere promossa dai loro tutori, a ciò specialmente autorizzati da un consiglio di famiglia.

Riguardo ai coeredi assenti, l' azione spetta ai parenti che sono stati messi in possesso.

818. Il marito senza il concorso della moglie, può domandare la divisione degli effetti mobili od immobili ad essa pervenuti, i quali cadono nella comunione de' beni; riguardo agli effetti che non cadono nell' indicata comunione, il marito non può domandare la divisione senza il concorso della moglie.

Potrà soltanto, avendo il diritto di godere de' suoi beni, domandare una divisione provvisionale.

Quelli che sono eredi unitamente alla moglie non possono domandare la divisione de-

finitiva, se non chiamando in causa il marito e la moglie.

819. Se tutti gli eredi sono presenti ed in età maggiore, non è necessaria l'apposizione dei sigilli sopra gli effetti ereditarj, e la divisione può farsi in quella forma ed atto che le parti interessate crederanno conveniente.

Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi si trovano de' minori o degli interdetti, dovrà essere apposto il sigillo nel più breve termine, sì a richiesta degli eredi, come ad istanza del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, ed anche *ex officio* dal giudice di pace, nel cui circondario si è aperta la successione.

820. I creditori pure potranno richiedere l'apposizione dei sigilli, in forza di un titolo esecutivo, o col permesso del giudice.

821. Quando si sono apposti i sigilli, è permesso a qualunque creditore di opporsi, ancorchè non abbia nè titolo esecutivo, nè permesso del giudice.

Le formalità per levare i sigilli, e per formare l'inventario, sono regolate dal metodo di procedura civile.

822. L'azione per la divisione, e le controversie che insorgessero nel corso delle operazioni sono sottoposte al tribunale del luo-

go ove si è aperta la successione.

Davanti a questo tribunale si procede agl' incanti, e devono essere introdotte le domande concernenti la garanzia delle porzioni fra i condividenti, come pure quelle dirette a rescindere la divisione.

823. Se uno dei coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d'intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso tribunale pronunzia come nelle cause sommarie, ovvero, essendovi luogo, delega un giudice per l'operazioni della divisione, e decide le contestazioni, sopra la relazione del medesimo.

824. La stima degl'immobili si fa per mezzo dei periti scelti dalle parti interessate, o nominati d'ufficio, quando esse si ricusino.

Il processo verbale dei periti deve presentare le basi della stima, deve indicare se l'effetto stimato possa comodamente dividersi ed in qual maniera, e finalmente in caso di divisione, fissare ciascuna delle parti che si possono fare, ed il loro valore.

825. La stima dei mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, deve farsi a giusto prezzo da persone intelligenti; e senza lasciar luogo ad accrescimento.

§ 826. Ciascuno de' coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ad immobili della eredità: nondimeno, se vi fossero creditori che gli avessero sequestrati o si opponessero, o se la maggior parte dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditarj, i mobili sono venduti pubblicamente nelle solite forme.

827. Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne dovrà fare la vendita all'incanto davanti al tribunale.

Quando però le parti siano tutte in età maggiore, possono consentire che l'incanto segua davanti un notaro eletto di comune accordo.

828. Dopo la stima e vendita dei mobili ed immobili, il giudice delegato rimette, se occorre, le parti avanti un notaro da esse eletto, o nominato *ex officio*, quando esse non si accordino nella scelta.

Avanti a questi, si procede ai conti che i condividenti dovessero rendersi, ed alla formazione dello stato generale dei beni, a quella delle rispettive porzioni ereditarie, ed alle somministrazioni da farsi a ciascuno dei condividenti.

829. Ciascuno de' coeredi a norma delle regole che saranno stabilite in appresso,

conferisce nella massa tutto ciò che gli è stato donato, e le somme di cui è debitore.

830. Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi ai quali è dovuta, prededucono una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Queste prededuzioni, per quanto à possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura.

831. Dopo le dette prededuzioni, si procede sopra ciò che rimane in massa, alla formazione di altrettante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti.

832. Nella formazione e composizione delle quote, si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi e di recar danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e devesi fare in modo che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti, o crediti della stessa natura e valore.

833. L'ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con una retribuzione, o in rendite, o in danaro.

834. Le quote si formano da uno de' coeredi, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione, in caso contrario, si

formano da un perito che si nomina dal giudice delegato.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte.

835. Prima di procedere all' estrazione a sorte, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle quote.

836. Le norme prescritte per la divisione delle masse da farsi tra le stirpi condividenti, si osservano egualmente nella suddivisione.

837. Se nelle operazioni commesse ad un notajo, insorgono contestazioni, il notajo stenderà processo verbale delle opposizioni e di quanto deducono rispettivamente le parti; quindi le rimetterà avanti il delegato per la divisione, e inoltre si procederà secondo le forme prescritte dalle leggi sulla procedura civile.

838. Se tutti i coeredi non sono presenti, o se fra questi vi siano degl' interdetti o de' minori di età, ancorché emancipati, la divisione deve farsi giudizialmente in conformità delle norme prescritte negli articoli 819 e successivi, sino al precedente inclusivamente. Se vi sono più minori i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si deve dare loro un tutore speciale e particolare.

839. Se vi è luogo ad incanti, nel caso dell' antecedente articolo, non possono esser fatti che giudizialmente colle formalità prescritte per l' alienazione de' beni de' minori. Gli estranei vi sono sempre ammessi.

840. Le divisioni fatte in conformità delle regole sopra stabilite, sia dai tutori, coll' autorizzazione del consiglio di famiglia, sia dai minori emancipati, assistiti dai loro curatori, sia in nome degli assenti o non presenti, sono definitive: se non sono state osservate le regole sopra prescritte, le divisioni non sono che provvisionali.

841. Qualunque persona ancorchè parente del defunto che non sia in istato successibile, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all' eredità, può essere esclusa dalla divisione, da tutti i coeredi o da un solo, rimborsandogli il prezzo della cessione.

842. Compita la divisione, si dovranno rimettere a ciascuno dei condividenti, i documenti relativi agli effetti speciali che loro sono pervenuti.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll' obbligo però di comunicarli a quelli fra i suoi condividenti che vi avranno interesse, ogni qual volta ne venga richiesto.

I documenti comuni all' intiera eredità si consegneranno a colui che tutti gli eredi hanno scelto per esserne il depositario, coll' obbligo di somministrarli ai condividenti, ad ogni loro domanda.

Se vi è difficoltà sulla scelta, essa verrà determinata dal giudice.

---

815. *L. 5. cod. comuni dividundo; l. 14. §. 2. ff. eod.; l. 1. et 43. ff. familiae erciscundae*; *l. 26. §. 4. ff. de conditione indebiti; l. 70. ff. pro socio*; *l. 78. ff. ad senatus consult. Trebellianum*; *l. ultim. §. 8. ff. de legatis 2.* — Bartol. *in l. 7. ff. de annuis legatis*.

816. *L. 21. cod. de pactis, l. 3. cod. communi dividundo l. 12., cod. familiae erciscundae; l. 2. 6. et 8. cod. communia utriusque judicii. Arg. ex l. 64. ff. pro socio*, V. Bartol. *et gloss. in l. 4. cod. communi dividundo.* — *L. 8. cod. de jure deliber. et de adeunda; l. 3. et 4. cod. in quibus causis cessat longi temporis praescript.*

817. *L. 1. in pr. ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cur. sunt. l. 17. cod. de praediis et aliis rebus minor.*

818. *V. l. 78. §. 4. ff. de jure dotium; l. 2. cod. de fundo dotali.*

822. *L. unica, cod. ubi de haereditate agatur; l. 37. §. 1. ff. de obligationibus et actionibus.*

826. *Argum. ex l. 26. ff. familiae erciscundae; l. 38. ff. eod.*

827. *Edict. perpet. lib. 10. tit. 2. l. 22. §. 1.; l. 30. et 55. ff. familiae erciscundae; l. 3. cod. comm. dividundo.*

832. *L. 55. ff. familiae erciscundae; l. 7. et 21. ff. communi dividundo; l. 11. cod. communia utriusque.*

833. *L. 55. §. 2. l. 55. ff. famil. erciscundae. — Instit. de officio judicis §. 4.*

841. *Argum. ex l. 22. et 23. cod. mandati vel contra. — V. l. 89. §. 4. ff. de legat. 2 — Argum. ex leg. 1. cod. dol. Et l. 19. cod. familiae erciscundae.*

842. *L. 5. cod. communia utriusque; l. 4. §. 3. l. 5. et 6. ff. familiae ercisc.; l. ultim. ff. de fide instrumentor.*

SEZIONE II.

Delle Collazioni.

843. Qualunque erede, ancorchè beneficiato, concorrendo ad un'eredità, deve con-

ferire a' suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione tra vivi, sì direttamente, che indirettamente: egli non può ritenersi le cose donate, nè reclamare i legati a lui fatti dal defunto; eccetto che gli siano stati fatti espressamente a titolo di prelegato, ed oltre la sua parte, o colla dispensa dalla collazione.

844. Anche nel caso in cui le donazioni ed i legati siano stati fatti con dispensa dalla collazione, od a titolo di prelegato, l' erede venendo alla divisione non può ritenerli, che sino alla concorrenza della porzione disponibile: il di più è soggetto a collazione.

845. L' erede che ripudia l' eredità, può non ostante ritenersi le donazioni tra vivi, o reclamare i legati a lui fatti, fino alla concorrenza della porzione disponibile.

846. Il donatario che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si ritrova in istato successibile allora quando s' apre la successione, deve egualmente conferire, quando il donatore non l' avesse dispensato.

847. Le donazioni ed i legati fatti al figlio di colui ch è successibile al tempo in cui s' apre la successione, sono sempre considerati come fatti colla dispensa della collazione.

Il padre succedendo al donante non è tenuto a conferirli.

848. Silmilmente, il figlio succedendo per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al di lui padre, ancorchè avesse accettato l'eredità di questo; ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione, deve conferire quello che fu donato al padre, anche nel caso in cui avesse ripudiata la sua eredità.

849. Le donazioni ed i legati in favore del consorte di colui che fosse successibile, sono riputati come fatti colla dispensa dal conferirli.

Se le donazioni ed i legati sono fatti congiuntamente a due conjugi, di cui uno solamente sia in istato di succedere, questi ne conferisce la metà: se sono fatti al consorte successibile, ha luogo la collazione per intiero.

850. La collazione si fa solamente nell' eredità del donante.

851. E' soggetto a collazione ciò che si è impiegato per formare uno stabilimento ad uno de' coeredi, o per pagare i suoi debiti.

852. Non si devono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, d'educazione, d'istruzione, le spese ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze e regali d'uso.

853. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè le dette convenzioni non contenessero al momento in cui vennero fatte, alcun indiretto vantaggio.

854. Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza frode tra il defunto ed uno de' suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con un atto autentico.

855. L'immobile che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

856. I frutti o gl'interessi delle cose soggette alla collazione, non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

857. La collazione non è dovuta che dal coerede; non è dovuta a favore dei legatarj, nè dei creditori ereditarj.

858. La collazione si fa o col presentare la cosa in natura o coll' imputare il valore della porzione dovuta.

859. La collazione può esigersi in natura riguardo agl' immobili, ogni qualvolta l'immobile donato non sia stato alienato dal donatario, e non si ritrovino nell' eredità degl' immobili della stessa natura, valore e bontà, co' quali si possano formare

delle porzioni pressocchè eguali a favore degli altri coeredi.

860. La collazione ha luogo per imputazione, quando il donatario ha alienato l' immobile prima dell' apertura della successione. Tale collazione si fa, avuto riguardo al valore dell' immobile al tempo dell' aperta successione.

861. In tutti i casi, devesi dare credito al donatario delle spese colle quali ha migliorata la cosa, avuto riflesso al maggiore valore di essa al tempo della divisione.

862. Devono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie, che egli ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l' abbia migliorata.

863. Il donatario, dal suo canto, è tenuto per i guasti e deterioramenti che per suo fatto colpa, e negligenza, abbiano diminuito il valore dell' immobile.

864. Nel caso in cui l' immobile sia stato alienato dal donatario; i miglioramenti o deterioramenti tutti dall' acquirente, devono essere computati in conformità dei tre articoli precedenti.

865. Quando la collazione si fa in natura, i beni si riuniscono alla massa dell' eredità, liberi da qualunque peso imposto dal donatario; ma i creditori ipotecarj pos-

sono intervenire alla divisione, per opporsi alla collazione che fosse per farsi in frode de' loro diritti.

866. Quando la donazione d'un immobile fatta a persona in istato di succedere colla dispensa dalla collazione, ecceda la porzione disponibile, la collazione di ciò che eccede si fa in natura, se la separazione può comodamente eseguirsi.

Nel caso contrario; se l'eccedenza supera la metà del valore dell'immobile, il donatario deve conferirlo per intiero, salvo ad esso il diritto di prededurre dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile: se questa porzione eccede la metà del valore dell'immobile, il donatario può ritenerselo per intiero, imputando il di più nella sua parte ereditaria, e compensando in danaro od altrimenti i suoi coeredi.

867. Il coerede che deve conferire un immobile in natura, può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che sono dovute per ispese, o miglioramenti.

868. La collazione degli effetti mobili non si fa che per imputazione. Si fa sul ragguaglio del prezzo che i medesimi valevano al tempo della donazione giusta la stima annessa all'atto della donazione stessa, ed, in mancanza di tale stima, a norma

di quella che verrà fatta da periti a giusto prezzo e senza dar luogo ad aumento.

869. La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro che si trovi in effettivo nell' eredità. In caso che il denaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro, cedendo sino alla concorrente quantità, l' equivalente in mobili, od in mancanza di questi, in immobili ereditarj.

---

843. *L.* 1. *ff. de collatione bonorum; l.* 17 *et* 20. *cod. de collationibus. — Novell.* 18. *cap.* 6. *Authentic. ex testamento, cod. de collationibus, l.* 39. §. 1. *ff. familiae erclsc. l.* 25. *cod. eod.; l.* 4. *ff. de collatione dotis.*

844. *L.* 20. §. 2., *cod. de collationibus.*

845. *L.* 17. *l.* 20. §. 1. *cod. de collationibus, l.* 25. *cod. famil. ercisc. — Novell.* 92 *cap.* 1. — *Authentica si parens cod. de inofficioso testamento.*

848. *L.* 19. *cod. de collationibus.*

851. *L.* 20. *cod. de collationibus.*

852. *L.* 1. §. 15. *et* 16. *ff. de collatione bonorum; l.* 20. §. 9. *l.* 50. *ff. familiae ercisc.*

853. *V. Argum. ex l.* 36. *et* 38. *ff. de contrahenda emptione; l.* 3. *l.* 9. *cod. eod.*

855. *L.* 2. §. 2. *ff. de collatione bonorum. Argum. ex l.* 22. §. 3. *ff. ad senatus consul.*

Trebellianum; l. 40. §. 1. *ff. de conditione indebiti; l.* 58. *ff. de legat.* 1.

856. *L.* 5. §. 1. *ff. de dotis collatione; l.* 20. *cod. de collationibus; l.* 9. *cod. familiae erciscundae. Leg. cod. de petitione haereditatis.*

857. *L.* 1. §. 1. *de collationibus.*

858. *Argum. ex leg.* 5. *cod. de collationibus; l.* 1. §. 12. *ff. de collatione bonorum* — *Novell.* 97. *cap.* 6.

861. *Argum. ex l.* 14. *ff. de conditione indebiti.* —

862. *L.* 1. §. 5. *ff. de dotis collatione; l.* 1. §. 1.; *l.* 2. 3. *et* 14. *ff. de impensis in rebus dotalibus factis; l.* 79. *ff. de verborum significatione.*

866. *Argum. ex leg.* 31. §. 4. *ff. de donationibus inter virum et uxorem.*

SEZIONE III.

Del Pagamento de' debiti.

870. I coeredi contribuiscono tra essi al pagamento dei debiti ed ai pesi dell'eredità, ciascuno in proporzione di ciò che gli perviene.

871. Il legatario a titolo universale contribuisce unitamente agli eredi in proporzione della sua parte ereditaria; ma il legatario particolare non è tenuto ai debiti e pesi, salva però l'azione ipotecaria sul fondo legato.

872. Ciascun coerede, quando i beni immobili d'un'eredità sono aggravati di prestazioni in virtù d'ipoteca speciale, può esigere che tali prestazioni siano affrancate e resi liberi i beni, prima che si proceda alla formazione delle porzioni ereditarie. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui essa si trova, il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme con cui si stimano gli altri beni immobili; si detrae dal prezzo totale il capitale corrispondente alla prestazione; l'erede nella cui quota cade questo fondo, è caricato solo dell'adempimento della prestazione medesima, ed egli è in dovere di garantirne i coeredi.

873. Gli eredi sono tenuti ai debiti ed ai pesi ereditarj personalmente a misura della loro parte e porzione virile, ed ipotecariamente per l'intero; salvo il loro regresso, tanto contro i coeredi, quanto contro i legatarj universali, in proporzione della tangente per cui essi devono contribuire.

874. Il legatario particolare che ha estin-

to un debito di cui era aggravato il fondo legato, entra nelle ragioni del creditore contro gli eredi e successori a titolo universale.

875. Il coerede o successore a titolo universale, che, in forza d'ipoteca, ha pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi o successori a titolo universale, fuori che per quella parte che ciascheduno di essi deve personalmente sostenere, quand'anche il coerede che ha pagato il debito, si fosse fatto surrogare nei diritti de'creditori; senza pregiudizio però delle ragioni di un coerede il quale, in forza del beneficio dell'inventario, avesse conservata la facoltà di ripetere, come qualunque altro creditore, il pagamento del suo credito personale.

876. In caso d'insolvibilità d'un coerede o successore a titolo universale, la sua tangente nel debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

877. I titoli esecutivi contro il defunto sono parimente esecutivi contro la persona dell'erede; non potranno ciò nondimeno i creditori procedere alla esecuzione se non otto giorni dopo aver fatta l'intimazione di questi titoli alla persona o al domicilio dell'erede.

878. In qualunque caso, e contro qualunque creditore, essi possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell' erede.

879. Questo diritto non è però più esercibile, quando vi è novazione del debito del defunto, coll' aver accettato l' erede per debitore.

880. Si prescrive, riguardo ai mobili, col decorso di tre anni.

Riguardo agl' immobili, l' azione può esercitarsi finchè esistono in mano dell' erede.

881. I creditori di un erede non sono ammessi a domandare la separazione dei patrimonj contro i creditori dell' eredità.

882. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode de' loro diritti, possono opporsi perchè non vi si proceda se non col loro intervento a loro spese: ma non possono impugnare una divisione consumata, eccetto il caso in cui si fosse eseguita senza il loro intervento in pregiudizio di un' opposizione che essi avessero fatta.

---

870. *L. 2. et 7. cod. de haereditariis actionibus; l. 1. et 2. cod. si unus ex pluribus*

haeredibus; l. 1. cod. de exceptionibus seu praescriptionibus; l. 1. cod. si certum petatur: l. 6. cod. familiae erciscundae; l. 26. cod. de pactis. l. 10. cod. de jure deliberandi; l. 25. §. 13. ff. famil. ercisc.; l. 33. ff. de legatis 2. l. 2. cod. de annonis et tributis.

871. *L. 13. cod. de haeredibus instituendis, l. 168. §. 1. ff. de regulis juris.*

873. *L. 2. et 7. cod. de haereditariis actionibus. Argum. ex l. 65. ff. de evictionibus l. 8. et 2. ff. de pignoratitia actione; l. 6. et 16. cod. de distractione pignorum.*

874. *L. 57. ff. de legatis 1. L. 23. in pr. ff. de peculio legato.*

876. *Argum. ex l. 2. cod. de duobus reis stipulandi et promittendi: l. 22. §. 9. cod. de jure deliberandi.*

877. *Argum. ex l. 36. et 39. ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 11. cod. eod. stitul.; l. 76. ff. de solutionibus et liberationibus.*

878. *L. 1. §. 1. ff. de separationibus; l. 2. cod. de bonis auctoritate judicis possidendis. V. l. 4. ff. de separationibus.*

879. *L. 1. §. 10. et 11. et 15. ff. de separationibus; l. 2. cod. de bonis auctoritate judicis possidendis.*

880. *L. 1. §. 12. et 13. ff. de separationibus.*

881. *L. 1. §. 2. et 5. ff. de separationibus*.

SEZIONE IV.

Degli effetti della Divisione, e della garanzia delle rispettive Quote.

883. Ogni crede è riputato solo ed immediato successore in tutti gli effetti componenti la sua quota, a lui pervenuti come maggiore offerente, e che non abbia giammai avuta la proprietà degli altri effetti ereditarj.

884. I coeredi rimangono vicendevolmente tra di loro garanti per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo se la qualità dell' evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa dell' atto di divisione; cessa inoltre se il coerede soffre l' evizione per propria colpa.

885. Ciascun coerede è personalmente obbligato, a proporzione della sua quota ereditaria, d' indennizzare il di lui coerede

della perdita cagionata dall' evizione.

Se uno de' coeredi si trova insolvibile, la tangente cui egli è tenuto, deve essere egualmente ripartita tra la persona garantita, e tutti i coeredi solvibili.

886. La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita non può sussistere che per i cinque anni successivi alla divisione. Non vi è più luogo a garanzia a titolo dell' insolvibilità del debitore quando essa è sopravvenuta soltanto dopo ultimata la divisione.

---

883. *L. 1. cod. communia utriusque; l. 20 §. 3.; l. 44. §. 1. ff. familiae ercis. l. 77. §. 18. ff. de legati l. 2. V. l. 3. §. 2. ff. qui potiores in pignore; l. 6. §. 8. ff. communi dividundo; l. 25. §. 6. l. 54. ff. famil. ercis. — V. l. unica, cod. si communis res pignori data sit.*

884. *L. 14. cod. familiae ercisc.; l. 20. §. 3. l. 25. §. 21.; l. 33. ff. cod. — Argum. ex l. 14. §. 8. ff. de edilitio edicto; l. 8. cod. de evictionibus; l. 77. §. 8. ff. de legatis 2.*

885. *L. 1 et 2, cod. si unus ex pluribus haeredibus.*

886. *Argum. ex l. 4, ff. de haereditate vel actione vendita; l. 74, §. 3, ff. de evictionibus.*

SEZIONE V.

Della Rescissione in materia di divisioni.

887. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

Può altresì aver luogo la rescissione quando uno de' coeredi prova di essere stato leso nelle divisioni oltre il quarto. La semplice omissione di un oggetto dell'eredità non fa luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplimento alla divisione.

888. L'azione di rescissione sarà ammessa contro qualunque atto il quale abbia per oggetto di far cessare la comunione tra i coeredi, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta e di transazione, o di qualunque altra specie.

Ma dopo la divisione, o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammissibile contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che

presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite incoata.

889. La detta azione non è ammessa contro una vendita di diritto ereditario fatta senza frode, ad uno de' coeredi, a di lui rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

890. Per riconoscere se vi sia stata lesione si fa eseguire la stima degli effetti, giusta il loro valore all' epoca della divisione.

891. Quegli che è convenuto coll' azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima ed impedire una nuova divisione, offrendo e rilasciando all' attore il supplimento della sua porzione ereditaria, o in danaro o in natura.

892. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto od in parte, non è più ammesso a proporre l' azione di rescissione per dolo o violenza, se l' alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o è cessata la violenza.

---

887. *L.* 1, *ff. cod. metus causa*; *l.* 1, §. 1, *ff. de dolo malo*; *l.* 1, *cod. familiae ercis.*; *l.* 20, §. 4, *ff. eod.*—*Argum. ex l.* 4,

cod. comm. dividundo; l. 3, cod. communia utriusque judicii; l. 22, § 4, ff. familiae ercis.—V. l. 1, l. 3, § 1, l. 5. l. 6, l. 7, ff. quod metus caus. l. 184, ff. de regul. jur.; l. 7, cod. de his quae vi metusve caus. l. 2, l. 4, l. 8, § 1 et 2, ff. quod metus caus.; l. 8, § 3, l. 9, ff. eod.; l. 4, cod. de his quae vi; l. 5, cod. eod.; l. 14, § 3, ff. quod metus caus.—V. l. 1, § 2, ff de dol. mal.

888. L. 20, cod. de transationibus.

889. Argum. ex l. 4, ff. de haereditate vel actione vendita; l. 3, cod. communia utriusque judicii.

890. Argum. ex l. 8, cod. de rescindenda venditione.

891. Argum. ex l. 2, cod. de rescindenda venditione.

TITOLO II.

Delle Donazioni tra vivi e dei Testamenti.

CAPO I.

Disposizioni generali.

893. Nessuno potrà disporre de' suoi beni, a titolo gratuito, se non per donazione tra vivi o per testamento nella forme stabilite in appresso.

894. La donazione tra vivi è un atto, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta.

895. Il testamento è un atto col quale il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato di esistere, di tutti o di parte de' suoi beni, e che ha la facoltà di rivocarlo.

896. Le sostituzioni sono vietate.

Qualunque disposizione colla quale il donatario, l'erede instituito od il legatario, sarà incaricato di conservare e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all'erede instituito od al legatario.

897. Sono eccettuate dall'articolo precedente le disposizioni premesse nel capo VI, di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle.

898. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione colla quale una terza persona sia chiamata a conseguire la donazione, l'eredità od il legato nel caso in cui il donatario, l'erede od il legatario non la conseguissero.

899. Lo stesso avrà luogo rispetto alla disposizione tra vivi o d'ultima volontà per cui sarà dato ad uno l'usufrutto, e ad altri la nuda proprietà.

900. In qualunque disposizione tra vivi o d'ultima volontà, si avranno per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, od ai costumi.

---

894. *L.* 1, *in pr.*, *ff. de donationibus*.

895. *L.* 1, *ff. qui testamenta facere possunt*.

898. *L.* 1, § 1; *l.* 36 *ff. de vulgari et pupillari substitut.*

899. *L.* 26, § 1, *ff. de usu et usufructu et reditu legato*; *l.* 9, *ff. de usufructu accrescendo*.

900. *L.* 3, 20, 64, 72, § 5, *ff. de conditionibus et demonstrationibus*; *l.* 1, 9, *et* 14, *ff. de conditionibus institut.*; *l.* 65. § 1 *ff. ad senatus-consultum Trebellianum*; *l.* 7 *et* 26, *ff. de verb. obbligat.*; *l.* 104. § 1, *ff de legatis* 1.

CAPO II.

Della Capacità di disporre o di ricevere per Donazione tra vivi o per testamento.

901. Per far donazione tra vivi o per testamento, è necessario che il disponente sia di mente sana.

902. Qualunque persona può disporre e ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, eccettuate quelle che sono dalla legge dichiarate incapaci.

903. Il minore che non è giunto agli anni sedici, non potrà in verun modo disporre come sopra a riserva di quanto è determinato nel capo IX. di questo titolo.

904. Il minore pervenuto all' età d' anni sedici non potrà disporre, eccetto che per testamento, e fino alla concorrenza sola-

niente, della metà de' beni che la legge permette di disporre al maggiore.

905. La donna maritata non potrà far donazioni tra vivi senza l'assistenza o il consenso speciale del marito, ovvero senza l'autorizzazione giudiziale, secondo il prescritto dagli articoli 217, e 219. del titolo *del Matrimonio*.

Essa non abbisognerà del consenso del marito, nè della giudiziale autorizzazione a fine di poter disporre pes testamento.

906. Per essere capace di ricevere per atto di donazione fra vivi, basta che il donatario sia concepito al tempo della donazione.

Per essere capace di ricevere per testamento, basta l'essere concepito al tempo della morte del testatore.

Ciò nonostante non potranno avere effetto nè la donazione nè il testamento, se il fanciullo non sia nato vitale.

907. Il minore, ancorchè giunto agli anni sedici, non potrà disporre, neppure per testamento, a vantaggio del suo tutore.

Il minore, fatto maggiore d'età, non potrà disporre per donazione fra vivi o per testamento, a vantaggio di quello che fu suo tutore, se non è stato preventivamente reso e liquidato il conto definitivo della tutela.

Sono eccettuati, ne' due casi sopra riferiti, gli ascendenti de' minori, che attualmente siano o che furono loro tutori.

908. I figli naturali non possono ricevere cosa alcuna, sì per donazione tra vivi, che per testamento, oltre quello che loro è accordato nel titolo *delle successioni*.

909. I medici, chirurghi, officiali di sanità e gli speziali che avranno curata una persona nel corso della malattia per cui sia morta, non potranno percepire verun vantaggio dalle disposizioni tra vivi o testamentarie fatte in lor favore durante il tempo della stessa malattia.

Sono eccettuate, 1. le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo particolare avuto riguardo alle facoltà del disponente ed ai servigi prestati;

2. Le disposizioni universali nei casi di parentela sino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, ovvero colui a favore del quale venne fatta la disposizione, non si trovi nel numero di questi eredi.

Le stesse regole si osserveranno rispetto ai ministri del culto.

910. Le disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli spedali, dei poveri d'una comune, o di stabilimenti di

pubblica utilità, non avranno effetto se non in quanto che saranno autorizzate da un decreto del Governo.

911. Qualunque disposizione a vantaggio d'una persona incapace, sarà nulla, ancorchè venga celata sotto la forma d'un contratto oneroso, o che venga fatta sotto nome d'interposte persone.

Saranno considerate interposte persone; i padri, le madri, i figli, e discendenti, ed il consorte della persona incapace.

912. Non potrà farsi alcuna disposizione a favore d'uno straniero, se non nel caso in cui questo straniero potesse disporre a vantaggio di un Italiano.

---

901. *L. 2 et 3; l. 8 in pr. et § ultim L 9 et 12; l. 13, § 2; l. 18, ff. qui testamenta facere possunt; l. 2, 3 et 9, cod. eod tit.— Ulpian. Fragm. tit. 20, §. 15, § 1; — Instit. quibus non est permissum facere testament.*

904. *L. 5, ff. qui testamenta facere possunt.*

906. *L. 26, de statu hominum, § 8.— Institut. de haereditatibus quae ab intestato deferuntur. L. 3, in fin., cod. de liberis et postumis haeredibus.*

907. *L.* 20; §. 1; *l.* 28, §. 10; *l.* 31, § 2; *ff.* de *liberatione legata*.

908. *L.* 2; *l.* 9; § 3; *cod. de naturalibus liberis*:

909. *L.* 9; *cod. de professoribus et medicis*. *L.* 3. *ff. de extraordinariis cognitionibus*:

910. *L.* 32; §. 2; *l.* 73, § 1; *l.* 122; *ff. de legatis* 1.— Ulpian. *Fragment. tit.* 22, §. 4; *l.* 26; *ff. ad senatus-consul. Trebell.*; *l.* 1 *et* 13; *cod. de haeredibus instituend.*; *l.* 24 *cod. de episcop. et clericis*:

911. *Argum. ex l.* 3; *l.* 5; § 2; *l.* 32; § 24; 25; *et* 26; *ff. de donation. inter vir et uxorem*:

CAPO III.

Della Porzione disponibile dei beni, e della Riduzione.

SEZIONE I.

Della Porzione disponibile dei beni.

913. Le liberalità, tanta per atto tra vivi, che per testamento, non potranno oltrepassare la metà dei beni del disponente, quando questi morendo non lasci che un figlio legittimo; il terzo, se lascia due figli; il quarto, se ne lascia tre od un numero maggiore.

914. Sono compresi nell' articolo precedente sotto nome *di figli*, i discendenti in qualunque grado essi siano; ma non si contano però che per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente.

915. Le liberalità, per atto tra vivi o per testamento non potranno oltrepassare la metà dei beni, se in mancanza dei figli il defunto lascia superstiti uno o più ascendenti in ciascuna linea paterna e materna, e di tre quarti, se non lascia ascendenti che in una sola linea.

I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti, perverranno ad essi con l'ordine con cui la legge li chiama a succedere; essi soli avranno il diritto a questa riserva; in qualunque caso che una divisione in concorso di collaterali non desse loro quella quota parte di beni riservata.

916. In mancanza d'ascendenti e di discendenti, si potrà disporre della totalità dei beni tanto per atti fra vivi che per testamento.

917. Quando la disposizione per atti tra vivi o per testamento sia d'un usufrutto o d'una rendita vitalizia il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a vantaggio de' quali le legge fa una riserva, potranno eleggere o di eseguire tale disposizione, o di dimettere la proprietà della porzione disponibile.

918. Il valore della piena proprietà de' beni alienati ad una persona successibile in linea retta, tanto col peso di una rendita vitalizia, come a fondo perduto, o con riserva di usufrutto; sarà imputato nella porzione disponibile, e l' eccedente, se ve n'è, sarà conferito nella massa. Questa imputazione e questa collazione non potranno essere domandate da co-

loro fra i successori in linea retta che avessero prestato il loro assenso alla alienazione, ed in verun caso, dai successori in linea trasversale.

919. La porzione disponibile potrà essere data in tutto od in parte, tanto per atto fra vivi, come per testamento, ai figli od altri successori del donante, senza che il donatario o legatario venendo a succedere; sia obbligato a farne la collazione, con che però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di antiparte o prelegato.

La dichiarazione che la donazione o il legato è a titolo di antiparte o di prelegato, potrà farsi tanto coll' atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizione fra vivi o testamentarie.

---

913. *L. 6. cod. de inofficioso testamento. L. 8, § 15, ff. cod. Authent. novissima, cod. eod.— Nov. 18, cap. 2.*

914. *L. 220, ff. de verborum significatione.*

916. *Novell. 115, cap. 4.— L. 14 et 15, ff. de inofficioso testamento. V. l. 27, cod. de inofficioso testamento. L. 1, ff. eod.*

SEZIONE II.

Della Riduzione delle Donazioni e de' Legati.

920. Le disposizioni, tanto fra vivi che per causa di morte, le quali eccederanno la porzione disponibile, saranno riducibili alla detta quota al tempo in cui si apre la successione.

921. La riduzione delle disposizioni fra vivi non potrà essere domandata che da quelli a vantaggio de' quali la legge ha stabilita la riserva, dai loro eredi o aventi causa da essi: i donatarj, i legatarj, i creditori del defunto, non potranno domandare tale riduzione, nè approfittarne.

922. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donante o del testatore. Vi si riuniscono per finzione quelli di cui è stato disposto a titolo di donazione fra vivi, secondo il loro stato all'epoca delle donazioni e del loro valore al tempo della morte del donante, e si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi.

923. Non vi sarà mai luogo alla riduzio-

ne delle donazioni *fra vivi*, che dopo avere esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni testamenrarie, e qualora vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dalla ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle più antiche.

924. Se la donazinne fra vivi riducibile è stata fatta a favore di uno dei successibili, potrà questi ritenere sui beni donati, il valore di quella porzione, che gli spetterebbe, nella qualità di erede sui beni non disponibili, quando siano della medesima natura.

925. Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà od eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto.

926. Quando le disposizioni testamentarie eccederanno o la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si farà *pro rata* senza alcuna distinzione fra i legati universali ed i legati particolari.

927. Nondimeno, in tutti i casi in cui il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo; ed il legato che ne sarà l'oggetto, non verrà ridotto, se non in

quanto il valore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale.

928. Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile, dal giorno della morte del donante, quando sia stata dimandata la riduzione entro l'anno: altrimenti, dal giorno della domanda.

929. Gl'immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito od ipoteca contratta dal donatario.

930. L'azione per la riduzione, o per la rivendicazione potrà promoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni, ed alienati dai donatarj, nella maniera medesima, o collo stesso ordine, che si potrebbe proporre contro i donatarj medesimi, e previa l'escussione dei loro beni.

Quest'azione dovrà promoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni cominciando dall'ultima.

---

923. *Argum. ex l. 24, ff. qui et a quibus manumiss. liberi non fiunt. L. 16, § 2, ff. de jure patronatus.*

926. *L. 73, § 5, ad legem falcidiam.*

928. *L.* 5, § 18; *l.* 7, § 3; *l.* 16; *l.* 28 § 3; *l.* 29; *l.* 30, 31, 36, 39, 50 *et* 55, *ff. de donationibus inter virum et uxorem.*
930. *L.* 16, § 2. *ff. de jure patronatus.*

CAPO IV.

Delle Donazioni tra vivi.

SEZIONE I.

Della Forma delle Donazioni tra vivi.

931. Tutti gli atti di donazione tra vivi saranno stipulati avanti notajo nella forma ordinaria dei contratti, e ne rimarrà presso di lui l' originale minuta, sotto pena di nullità.

932. La donazione tra vivi non obbligherà il donante, e non produrrà alcun effetto, se non dal giorno in cui essa sarà stata accettata in termini espressi.

L' accettazione potrà esser fatta durante la vita del donante, con un atto posteriore ed autentico, di cui pure rimarrà l' originale minuta; ma in tal caso la donazio-

ne non avrà effetto, relativamente al donante, se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l'atto che comproverà la detta accettazione.

933. Se il donatario è in età maggiore; l'accettazione deve essere fatta da lui, od in suo nome, da persona munita di procura esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o la facoltà generale di accettare le donazioni, che gli fossero o potessero essergli fatte.

Questa procura dovrà essere ricevuta da un notajo; ed una copia della medesima verrà annessa alla minuta originale della donazione, od a quella della accettazione che fosse fatta con atto separato.

934; La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, e, nel caso del di lui rifiuto, senza l'autorizzazione giudiziale, in conformità di ciò che è disposto negli articoli 217 e 219, al titolo *del matrimonio*.

935. La donazione fatta ad un minore non emancipato o ad un interdetto, dovrà essere accettata dal suo tutore, in conformità dell'articolo 463. del titolo *della Minor età, della Tutela e della Emancipazione.*

Il minore emancipato potrà accettarla coll'assistenza del suo curatore.

Ciò non ostante il padre e la madre del minore sia o non sia emancipato, o gli altri ascendenti, benchè non siano nè tutori, nè curatori, e benchè siano ancora in vita i genitori del minore, potranno accettarla per lui.

936. Il sordo e muto che saprà scrivere potrà accettare la donazione egli stesso, o col mezzo di un procuratore.

Se non sapesse scrivere, l'accettazione dovrà essere fatta da un curatore nominato a tale effetto, secondo le regole stabilite nel titolo *della Minor età, della Tutela e della Emancipazione*.

937. Le donazioni fatte a favore degli spedali, dei poveri d'un comune, o degli stabilimenti di utilità pubblica; saranno accettate dagli amministratori di questi comuni o stabilimenti, dopo che ne saranno stati debitamente autorizzati.

938. La donazione accettata nelle forme sarà perfetta mediante il solo consenso delle parti; e la proprietà degli effetti donati s'intenderà trasferita nel donatario, senza la necessità di formale tradizione.

939. Quando si farà donazione di beni suscettibili d'ipoteche, la trascrizione degli atti contenenti la donazione e l'accettazione, non che la notifica dell'accettazione

che si fosse fatta con atto separato, dovrà eseguirsi negli offici delle ipoteche esistenti nel circondario, in cui sono situati i beni.

940. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorche i beni saranno stati donati alla moglie, e se il marito non adempie a tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione.

Allorchè la donazione sarà fatta a persone d'età minore od interdette, od a stabilimenti pubblici, la trascrizione si eseguirà ad istanza dei tutori, curatori od amministratori.

941. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da tutti gli aventi interessi, eccettuati però coloro che hanno l'obbligo di fare eseguire la trascrizione, o che hanno causa da questi, ed eccettuato pure il donatore.

942. I minori, gl'interdetti, le donne maritate, non saranno restituiti in intiero per la mancanza d'accettazione o di trascrizione delle donazioni, salvo ad essi il regresso contro i loro tutori o mariti, se compete, e senza che possa farsi luogo alla restituzione in intiero, quando anche i detti tutori e mariti fossero insolvibili.

943. La donazione tra vivi non potrà

comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, sarà nulla rapporto a questi.

944. Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta sotto condizioni la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

945. Sarà parimente nulla, se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli ch' esistevano all' epoca della donazione, o che fossero espressi, tanto nell' atto di donazione, come nello stato che dovrà esservi annesso.

946. Nel caso in cui il donante si sia riservata la libertà di disporre d' un effetto compreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati; se egli muore senza averne disposto, un tale effetto o somma apparterrá agli eredi del donante, non ostante qualunque clausula e stipulazione in contrario.

947. I quattro articoli precedenti non si applicano alle donazioni delle quali si è fatta menzione ai capi VIII e IX del presente titolo.

948. Qualunque atto di donazione di effetti mobili non sarà valido, se non per quelli de' quali una descrizione o stima sottoscritta dal donante e dal donatario, o dal

accettante per lui, sarà stata unita alla minuta originale della donazione.

949. E' permesso al donante di riservare a suo vantaggio, o di disporre a vantaggio di un altro, del godimento o dell' usufrutto dei beni donati tanto mobili che immobili.

950. Quando la donazione di effetti mobili sia stata fatta con riserva di usufrutto, venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere gli effetti donati che si troveranno in natura nello stato in cui saranno; ed avrà azione contro il donante o suoi eredi per gli effetti non più esistenti, sino alla concorrenza del valore che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione, e stima.

951. Il donante potrà stipulare la *riversibilità* degli effetti donati tanto nel caso della premorienza del donatario solo, quanto del donatario e de' suoi discendenti.

Questo diritto non potrà stipularsi che a beneficio del solo donante.

952. Il diritto di *riversibilità* produrrà l' effetto di sciogliere tutte le alienazioni de' beni donati, e di farli ritornare al donante, liberi da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell' ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni

del conjuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donanazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultino tali diritti ed ipoteche.

---

931. *L.* 13, 25, 29 *et* 31, *cod. de donationib.*

932. *L.* 10. *ff. de donationibus. L.* 6. *cod. eod.* — *Argum. ex l.* 19. §. 2. *ff. de donationibus. L.* 16. *cod. de jure deliberandi. L.* 69. *ff. de regulis juris.*

933. *L.* 63. *ff. de procuratoribus. L.* 10. *cod. eod.*

935. *L.* 26. *cod. de donationibus.*

937. *V. l.* 1. *ff. quod cujuscumque universitatis. L.* 20. *ff. de rebus dubiis. L.* 2. *cod. de adminis. rerum public.*

938. *L.* 4. *cod. Theodos. de donationibus.* — Paul. *sent. lib.* 4. *tit.* 1. §. 15. — *L.* 1. *l.* 28.; *l.* 35. §. 5. *cod. de donationibus.* — *Contr. Argum. ex l.* 20. *cod. de pactis. L.* 2. §. 6.; *l.* 35. §. 1. *et d. ff. de donationibus. L.* 1. *l.* 28. *l.* 35. §. 5. *cod. eod.*

939. *L.* 35. 27. 30. 32. *et* 36. §. 3. *cod. de donationibus.*

941. *Argum. ex l.* 1. *ff. de dolo malo.*

L. 14. cod. de rei vindicatione.

942. *L. 1. ff. de tutel. et rationibus distrahendis L. 7. cod. arbitrium tutelae. L. 5. cod. de periculo tutorum — V. l. 34. et authentic. Item et privatus cod. de donation. L. 36. §. 1. et 2. cod. eod. — Novell. 127. cap. 2. L. 31. cod. de jure dotium. L. 38. cod. de episcopis et clericis.*

949. *L. 28. cod. de donationibus.*

951. *L. 10. cod. de pactis. L. 9. cod. de donationibus. L. 12. cod. communia utriusque judicii.*

952. *Novell. 39. Authentic. res quae cod. communia de legatis.*

SEZIONE II.

Delle Eccezioni alla regola delle irrevocabilità delle Donazioni tra vivi.

953. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata che per inadempimento delle condizioni, sotto le quali sarà stata fatta, o per ingratitudine, o per sopravvenienza di figli.

954. In caso di revoca per inadempimen-

to delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario, ed il donante avrà contro i terzi detentori degl' immobili donati, tutti i diritti che avrebbe contro il medesimo donatario.

955. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata per ingratitudine che ne' seguenti casi.

1. Se il donatario abbia attentato alla vita del donante;

2. Se siasi reso colpevole verso di lui di sevizie, delitti od ingiurie gravi;

3. Se neghi ad esso gli alimenti.

956. La revoca per inadempimento delle condizioni, o per ingratitudine, non avrà mai luogo *ipso jure*

957. La domanda di revoca a titolo d' ingratitudine, dovrà essere proposta entro l' anno, computabile dal giorno del delitto imputato dal donante al donatario, o dal giorno in cui il donante avrà potuto averne notizia.

Questa revoca non potrà domandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donatario, fuori che se fosse stata in questo ultimo caso proposta l' azione dallo stesso donante,

o fosse egli mancato di vita entro l'anno dal commesso delitto.

958. La revoca a titolo d'ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi reali ch' egli abbia potuto imporre sugli stessi effetti donati, purchè tutto ciò sia anteriore alla inscrizione che sarà stata fatta della copia della domanda di revoca in margine alla trascrizione ordinata nell' articolo 939.

Nel caso di revoca, il donatario sarà condannato a restituire il valore degli effetti alienati, avuto riguardo al tempo della domanda, ed i frutti, da computarsi dal giorno della medesima.

959. Le donazioni a contemplazione di matrimonio, non saranno rivocabili per titolo d' ingratitudine.

960. Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone che non avevano figli o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore esse siano e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero vicendevoli o rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona fuorchè dagli ascendenti ai conjugi, o dai conjugi stessi l'uno all' altro, sono rivocate

ipso jure per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale col susseguente matrimonio; se però sia nato dopo la donazione.

961. Questa revoca avrà luogo, ancorchè il figlio del donante o della donatrice, fosse già concepito al tempo della donazione.

962. La donazione sarà parimente rivocata, anche nel caso in cui il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante l'avesse lasciato continuare nel medesimo possesso dopo la sopravvenienza del figlio; senza che però il donatario sia tenuto a restituire i frutti percetti, di qualunque natura essi siano, se non dal giorno che gli sarà stata notificata con intimazione od altro atto legale, la nascita del figlio o la sua legittimazione col susseguente matrimonio; e ciò quand' anche la domanda per rientrare nel possesso de' beni donati non fosse stata proposta, che dopo tale notificazione.

963. I beni compresi nella donazione rivocata *ipso jure*, ritorneranno nel patrimonio del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario, e non potranno restare obbligati nemmeno sussidiariamente per la restituzione della dote

della moglie del donatario stesso, e per gli altri diritti dipendenti da recupera, o da convenzioni nuziali; e ciò avrà luogo ancorchè la donazione fosse stata fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si fosse inscritta nel contratto, ed ancorchè il donante si fosse obbligato come sicurtà, nella donazione, per l'esecuzione del contratto matrimoniale.

964. Le donazioni in tal modo rivocate non potranno rivivere ed avere di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante vuole donare gli stessi beni allo stesso donatario, sia prima che dopo la morte del figlio per la cui nascita è stata rivocata la donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione.

965. Qualunque clausula o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvenienza di figli, sarà riputata come nulla, e non produrrà alcun effetto.

966. Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa da esso, od altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far sussistere la donazione rivocata per la sopravvenienza de' figli, se non dopo il possesso di trent'anni, i qua-

li non incomincerannno a decorrere che dal giorno della nascita dell' ultimo figlio del donante, benchè postumo; e ciò senza pregiudizio delle cause che a termini di ragione interrompono la prescrizione.

---

953. *L.* 1. 8. 6. *et* 10. *cod. de revocandis donationibus*. *L.* 10. *cod. de pactis*. *L.* 31. §. 1. *ff. de donationibus*. *Institut. de donationibus* §. 2.

954. *L.* 1. *cod. de donationib. quae sub modo conficiuntur*.

955. *L.* 9. *et* 10. *cod. de revocandis donationibus*. *L.* 31. §. 1. *ff. de donationib. Arg. ex novell.* 155. *cap.* 3. §. 3.

956. *V. L.* 9. *l.* 22. *cod. de donationibus*. *L.* 4. *cod. de donationibus quae sub modo vel condit.* *L.* 3. *cod. de contrahenda emptione*. *L.* 6. *l.* 8. *cod. de rerum permutatione et praescriptis verbis*. *L.* 2. *l.* 3. *l.* 8. *cod. de conditione ob causam datorum*. *L.* 36. *l.* 70 §. 1. *ff. de legat.* 2. *L. cod. de revocandis donationib.*

957. *L.* 7. *l.* 10. *cod. de revocandis donat.* *L.* 139. *ff. de regulis juris*. *L.* 13. *ff. de injuriis*.

958. *L.* 1. *l.* 7. *cod. de revocandis donat.*

tionibus. Argum. ex l. 5. §. ultim. L. 7. §. ultim. L. 16. l. 28. §. si decem. L. 29. 30. 31. l. 32. §. ait L. 36. 39. 50. et 55. ff. de donation. inter virum et uxorem.

959. *L. 1. et 10. ff. de revocandis donationib. Instit. de donationibus, §. sciendum est. Argum. ex l. 69. §. 6. ff. de jure dotium. L. 25. cod. eod.*

960. *Argum. ex l. 1. cod. de revocandis donationibus.*

CAPO V.

Delle Disposizioni testamentarie.

SEZIONE I.

Delle Regole generali sulla Forma dei Testamenti.

967. Qualunque persona potrà disporre per testamento, tanto a titolo d'istituzione d'erede, quanto a titolo di legato, o con qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la sua volontà.

968. Non si potrà fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, tan-

to a vantaggio di un terzo, quanto per disposizione reciproca.

969. Un testamento può essere olografo o fatto per atto pubblico od in forma mistica.

970. Il testamento olografo non sarà valido, se non è scritto intieramente, datato e sottoscritto di propria mano dal testatore; questo testamento non è soggetto ad alcun' altra formalità.

971. Il testamento per atto pubblico è quello che è ricevuto da due notari in presenza di due testimonj, o da un notajo, in presenza di quattro testimonj.

972. Se il testamento è ricevuto da due notari, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di questi notari, ne' termini stessi ne' quali gli viene dettato.

Se non vi è che un solo notaro, deve egualmente essere dettato dal testatore, e scritto da questo notaro.

Nell' uno e nell' altro caso se ne deve fare la lettura al testatore in presenza dei testimonj.

Di tutto si deve fare espressa menzione.

973. Questo testamento deve essere sottoscritto dal testatore: se egli dichiara di non sapere o di non potere scrivere, si farà nell' atto espressa menzione della sua dichiarazione, non che della causa che lo impedisce di sottoscrivere.

974. Il testamento deve essere sottoscritto dai testimonj: tuttavia nelle campagne basterà che sia sottoscritto da uno dei due testimonj, se il testamento è ricevuto da due notari, e che sia sottoscritto da due dei quattro testimonj, se è ricevuto da un notaro solo.

975. Nei testamenti per atto pubblico, non potranno ammettersi per testimonj nè i legatarj, qualunque sia il loro titolo, nè i loro parenti od affini sino al quarto grado inclusivamente, nè i praticanti dei notari dai quali saranno ricevuti.

976. Quando un testatore vorrà fare un testamento mistico, o segreto, dovrà sottoscrivere le sue disposizioni, tanto se siano state scritte da lui stesso, quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. La carta, in cui saranno estese queste disposizioni, o quella, che servirà d'involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigillata. Il testatore la presenterà chiusa e sigillata al notaro, ed a sei testimonj almeno; ovvero la farà chiudere e sigillare in loro presenza; e dichiarerà che il contenuto in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto, o scritto da un altro e da esso firmato: il notaro formerà l'atto di soprascrizione, che verrà esteso sulla carta medesima, ovvero

sul foglio che serve d'involto; quest'atto sarà sottoscritto dal testatore, e dal notaro unitamente ai testimonj: tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto, senza deviare ad altri atti, e nel caso in cui il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo aver firmato il testamento, non potesse sottoscrivere l'atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione che egli ne farà, senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero dei testimonj.

977. Se il testatore non sa scrivere, o se non ha potuto fare la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l'atto di soprascrizione un testimonio di più del numero prescritto dall'articolo precedente, il quale sottoscriverà l'atto cogli altri testimonj; e si esprimerà il motivo per cui si sarà richiesto questo testimonio.

978. Coloro che non sanno o non possono leggere, non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento mistico.

979. Nel caso in cui il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà fare un testamento mistico, a condizione però che il testamento sia intieramente scritto, datato e sottoscritto di sua propria mano e carattere, che egli lo presenti al notajo ed ai

testimonj, che in fronte dell' atto di soprascrizione scriva in loro presenza, che la carta che egli presenta, è il suo testamento. Il notaro scriverà in seguito l' atto di soprascrizione, nel quale esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza del notaro, e de' testimonj, e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell' articolo 976.

980. I testimonj richiesti ad essere presenti al testamento, devono essere maschi, maggiori di età, dimoranti nel Regno, e che godano dei diritti civili.

---

967. (Nel diritto Romano l' istituzione dell' erede era il fondamento, e la base di qualunque testamento. — *V. l.* 1. *in prin., ff. de haeredibus instituendis. L.* 1. *ff. de testamentis. L.* 10. *et* 13. *ff. de jure codicillorum. L-* 181. *ff. de regulis juris.*)

975. *Contrat. L.* 20. *in pr. ff. qui testamentu facere possunt.*

976. *L.* 21. *cod. de testamentis.*

977. *L.* 21. §. *quod si litteras, cod. de testamentis.*

979. *L.* 10. *cod. qui testamenta facere possunt.*

SEZIONE II.

Delle Regole particolari sulla Forma di alcuni Testamenti.

981. I testamenti de' militari e delle persone impiegate presso le armate, potranno, in qualunque siasi paese, essere ricevuti da un capo di battaglione o di squadrone, o da qualunque altro officiale di grado superiore, in presenza di due testimonj, o da due commissarj di guerra, o da un solo di essi in presenza di due testimonj.

982. Potranno ancora, se il testatore è ammalato o ferito, essere ricevuti dall' ufficiale in capo di sanità, assistito dal comandante militare incaricato della polizia dello stato.

983. Le disposizioni de' sopraddetti articoli non avranno luogo che in favore di coloro che saranno in ispedizione militare, od acquartierati, o in guarnigione fuori del territorio del Regno, o prigionieri presso l' inimico; non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione nell' interno del Regno, eccettuato il caso che si trovino in una piazza assediata, od in una cittadella o altro luogo, le cui

porte siano chiuse ed interrotte le comunicazioni a cagione della guerra.

984. Il testamento fatto secondo la forma sopra stabilita, sarà nullo sei mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa fare testamento colle forme ordinarie.

985. I testamenti fatti in un luogo in cui saranno interrotte tutte le comunicazioni a cagione della peste o di altra malattia contagiosa, potranno essere fatti avanti il giudice di pace, od avanti uno degli ufficiali municipali della comune in presenza di due testimonj.

986. Questa disposizione avrà luogo a favore tanto di quelli che saranno attaccati da tali malattie, quanto di coloro che si ritroveranno ne' luoghi infetti, comunque non siano attualmente ammalati.

987. I testamenti mentovati ne' due precedenti articoli diverranno nulli sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mei dopo che questi si sarà trasferito in un luogo in cui non saranno interrotte.

988. I testamenti fatti sul mare, durante un viaggio, potranno essere ricevuti.

A bordo dei vascelli e d'altri bastimenti dello stato dall' ufficiale comandante del ba-

stimento, o, in di lui mancanza, da quello che ne fa le veci nell' ordine di servizio, l'uno o l'altro unitamente all' ufficiale di amministrazione od a colui che ne adempie le funzioni.

Ed a bordo dei bastimenti di commercio potranno essere ricevuti dal segretario della nave o da chi ne fa le veci, l'uno o l'altro unitamente al capitano, proprietario, o *padrone*, od in mancanza di questi, dai loro supplenti.

In tutti i casi, questi testamenti devono riceversi alla presenza di due testimonj.

989. Sui bastimenti dello Stato, il testamento del capitano o quello dell' ufficiale di amministrazione, e, sui bastimenti di commercio, il testamento del capitano, del proprietario o *padrone*, o quello dello scrivano, potranno essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo.

990. In tutti i casi, si faranno due originali dei testamenti indicati ne' due precedenti articoli.

991. Se il bastimento approda ad un porto straniero in cui si trovi un commissario delle relazioni commerciali di Italia; coloro che avranno ricevuto il testamento saranno

tenuti a depositare l'uno degli originali, chiuso suggellato, nelle mani di questo commissario, che lo farà pervenire al Ministro della marina e questi lo farà depositare alla cancelleria del giudice di pace del luogo ove il testatore ha domicilio.

992. Al ritorno del bastimento in Italia, sia nel porto dell' armamento, o in qualunque altro, i due originali del testamento chiusi e suggellati, o l' uno di essi, nel caso che l' altro sia stato depositato durante il viaggio, come nel precedente articolo, saranno consegnati all' ufficio proposto all' iscrizione marittima; questi li trasmetterà senza ritardo al Ministro della marina, il quale ne ordinerà il deposito, come è prescritto dallo stesso articolo.

993. Si noterà sul ruolo del bastimento, ed in margine al nome del testatore, la consegna che sarà stata fatta degli originali del testamento, tanto nelle mani d' un commissario delle relazioni commerciali, come all' ufficio di un preposto all' iscrizione marittima.

994. Il testamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè sia stato fatto durante il viaggio, se al tempo in cui fu fatto, la nave fosse approdata ad una terra straniera o dello stato Italiano, in cui

vi fosse un pubblico ufficiale; nel qual caso non sarà valido, se non quando sarà stato steso secondo le forme prescritte in Italia, o con quelle praticate nel paese in cui sarà stato fatto.

995. Le sopradette disposizioni saranno communi ai testamenti dei semplici passaggieri che non formeranno parte dell' equipaggio.

996. Il testamento fatto sul mare, nella forma prescritta dall' articolo 988, non sarà valido, se non quando il testatore morirà sul mare, o nei tre mesi dopo che sarà disceso in terra, e in luogo in cui avrebbe potuto nuovamente far testamento nelle forme ordinarie.

997. Il testamento fatto sul mare non potrà contenere alcuna disposizione in favore degli ufficiali del vascello, quando non siano parenti del testatore.

998. I testamenti contemplati negli antecedenti articoli di questa sezione, saranno sottoscritti dal testatore e da coloro che li avranno ricevuti.

Se il testatore dichiara che non sa o non può firmarsi, si farà menzione di questa sua dichiarazione, come pure della causa che lo impedisce di farlo.

Nel caso in cui si richiede la presenza di

due testimonj, il testamento sarà sottoscritto almeno da uno di essi, e si farà menzione della causa per cui l'altro non avrà sottoscritto,

999. Un Italiano che si troverà in estero stato, potrà disporre con testamento olografo, come è prescritto nell'articolo 970, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sarà ricevuto.

1000. I testamenti fatti in estero stato non potranno mandarsi ad esecuzione riguardo ai beni situati nel Regno, che dopo essere stati registrati all'ufficio ove esiste il domicilio del testatore, quando questi ne abbia conservato alcuno, ovvero all'ufficio della sua ultima nota abitazione nel Regno: e quando il testamento contenesse delle disposizioni relative a beni immobili ivi situati; dovrà inoltre registrarsi all'ufficio del luogo in cui si trovano questi immobili, senza che si possa eseguire una doppia tassa.

1001. Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni della presente e della precedente sezione devono essere osservate sotto pena di nullità.

981. *L.* 1. *ff.* de *testamento militis*. — *V.* *L.* 42. *ff.* *de testamento militis*. *L.* *unica*, §. 1. *et* 2. *ff.* *de bonorum possessione ex testamento militis*. *L.* 20. *ff.* *de testamento militis*.

983. *Institut. de militari testamento*, §. 3. *et* 4. — *L.* 17. *cod. de testamento militis*.

984. *L.* 21. 26. *et* 38. *ff.* *de testamento militis*. *L.* 7. *ff.* *de injusto rupto et irrito facto testamento*.

985. *L.* 8. *cod. de testamentis*.

988. *L. unica ff. de bonorum possessione ex testamento militis*.

1007. *L.* 1. §. 1. *l.* 4. *ff.* *testamenta quemadmodum aperiantur*. *L.* 18. *et* 23. *cod.* *de testamenti.*. *L.* 41. *cod.* *de Episcopis et clericis*.

SEZIONE III.

Delle Istituzioni d'erede, e dei Legati in generale.

1002. Le disposizioni testamentarie sono o universale, o a titolo universale, o a titolo particolare.

Ciascheduna di queste disposizioni fatte,

tanto sotto la denominazione d'istituzione d'erede, quanto di legato produrrà il suo effetto secondo le regole in appresso stabilite per i legati universali, per i legati a titolo universale, e per i legati particolari.

SEZIONE IV.

Del Legato universale.

1003. Il legato universale é la disposizione testamentaria con cui il testatore dona ad una o più persone l'universalità dei beni ch'egli lascerà dopo la sua morte.

1004. Quando alla morte del testatore vi siano eredi ai quali è dalla legge riservata una quota parte de' suoi beni, questi eredi, per la di lui morte, entrano *ipso jure* nell' immediato possesso di tutti i beni dell' eredità; ed il legatario universale deve da essi ripetere il rilascio de' beni compresi nel testamento.

1005. Ciò non ostante nello stesso caso il legatario universale avrà il godimento de' beni compresi nel testamento dal giorno della morte, se la domanda per il rilascio è stata fatta dentro l'anno dopo tale epoca; altrimenti questo godimento non incomincerà che dal giorno della domanda giudi-

ziale o da quello in cui si sarà volontariamente acconsentito al rilascio.

1006. Quando alla morte del testatore non vi saranno eredi ai quali la legge riservi una quota parte de' suoi beni, il possesso dei medesimi, seguita la morte, passerà *ipso jure* ed immediatamente nel legatario universale, senza che sia tenuto a domandarne il rilascio.

1007. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione, sarà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del distretto in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto, se è siggillato. Il presidente stenderà processo verbale della presentazione, dell' apertura o dello stato del testamento di cui ordinerà il deposito presso un notaro da lui deputato.

Se il testamento è nella forma mistica; la sua presentazione, l' apertura, la descrizione, e deposito saranno fatti nella stessa maniera; ma l' apertura non potrà farsi, se non in presenza di quei notari e testimonj che hanno segnato l' atto di soprascrizione, i quali si troveranno nel luogo, o che vi saranno chiamati.

1008. Nel caso dell' articolo 1006, se il testamento è olografo o mistico il legatario

universale sarà tenuto di farsi immettere nel possesso, con un decreto del presidente esteso appiè dell' istanza, cui sarà unito l' atto del deposito.

1009. Il legatario universale che concorrerà con un erede, cui la legge riserva una quota parte dei beni, sarà tenuto per i debiti e pesi dell' eredità del testatore, personalmente per la sua quota e porzione, e ipotecariamente per il tutto; e sarà tenuto di soddisfare tutti i legati, salvo il caso di riduzione, come è stato dichiarato negli articoli 926, 927.

1009. *Arg. ex l.* 128. §. 1. *ff. de regulis juris*, *Argum. ex l.* 76. §. 1. *ff. de legatis* 2. — *L.* 13. *cod. de haeredibus instituendis*. *L.* 43. *ff. de usu et usufructu et reditu legato*.

SEZIONE V.

De' Legati a titolo universale.

1010. Il legato a titolo universale è quello con cui il testatore lega una quota parte dei beni de' quali la legge gli permette di disporre, come sarebbe una metà, un terzo, ovvero tutti i suoi immobili, o tutti i suoi mobili, od una quantità determinata o degli uni o degli altri.

Qualunque altro legato non forma che una disposizione a titolo particolare.

1011, I legatarj a titolo universale saranno tenuti di domandar il rilascio agli eredi cui è riservata dalla legge una quota parte dei beni; ed in loro mancanza, ai legatarj universali, e mancando questi, agli eredi chiamati secondo l'ordine stabilito al titolo *delle Successioni*.

1012. Il legatario a titolo universale, egualmente che il legatario universale, sarà tenuto a soddisfare i debiti ed a sostenere i pesi dell'eredità del testatore, personalmente per la sua quota e porzione, e per il tutto ipotecariamente.

1013. Quando il testatore non avrà disposto che di una quota della porzione dispo-

nibile, e che avrà fatta tale disposizione a titolo universale, il legatario sarà tenuto unitamente agli eredi naturali a soddisfare per la sua tangente ai legati particolari.

1012. *Argum. ex l.* 128. §. 1. *ff. de regulis juris, L.* 76. §. 1. *ff. de legatis* 2. — Ulp. *Fragment. tit.* 24. §. 25.

SEZIONE VI.

De' Legati particolari.

1014. Qualunque legato puro e semplice darà al legatario, dal giorno della morte del testatore, un diritto sulla cosa legata trasmisibile ai suoi eredi, od aventi causa dal medesimo.

Ciò non ostante il legatario particolare non potrà mettersi in possesso della cosa legata, nè pretenderne i frutti od interessi, che dal giorno della sua domanda di rilascio fatta secondo l'ordine stabilito nell' articolo 1011, o dal giorno in cui gli si fosse

volontariamente accordato il detto rilascio.

1015. Gl' interessi o frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario, dal giorno della morte, e senza che ne abbia fatta la giudiziale domanda:

1. Quando il testatore avrà intorno a ciò dichiarata espressamente la sua volontà nel testamento;

2. Quando sarà stata legata, a titolo di alimenti una rendita vitalizia od una pensione.

1016. Le spese dell' istanza per il rilascio saranno a carico dell' eredità, senza che però possa provenirne alcuna riduzione della riserva legale.

Le tasse di registro saranno dovute dal legatario.

Tutto ciò avrà luogo, se non è stato altrimenti ordinato col testamento.

Ogni legato potrà essere registrato separatamente, e tale registro non potrà giovare ad alcun altro fuorchè al legatario, od aventi causa da esso.

1017. Gli eredi del testatore, od altri debitori di un legato saranno personalmente tenuti a soddisfarlo ciascuno *pro rata* della porzione di cui partecipa nell' eredità.

Saranno tenuti per il tutto coll' azione

ipotecaria, sino alla concorrenza del valore degl' immobili della eredità di cui saranno detentori.

1018. La cosa legata sarà rilasciata con gli accessorj necessarj, e nello stato in cui essa si troverà nel giorno della morte del donante.

1019. Quando colui che ha legato la proprietà d'un immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi, ancorchè contigui, non si riterrà che facciano parte del legato, senza una nuova disposizione.

Si riterrà il contrario riguardo agli abbellimenti, od alle nuove fabbriche fatte sul fondo legato, o ad un recinto di cui il testatore avesse ampliato il circuito.

1020. Se, prima o dopo del testamento, la cosa legata si è ipotecata per un debito dell' eredità, od anche per il debito di un terzo, o se è stata gravata d'un usufrutto, quegli che deve soddisfare il legato, non è tenuto a renderla libera, quando non ne sia stato incaricato dal testatore con un' espressa disposizione.

1021. Quando il testatore avrà legato una cosa altrui, il legato sarà nullo, abbia, o no il testatore saputo che essa non gli apparteneva.

1022. Quando il legato sarà di una co-

indeterminata, l'erede non sarà obbligato a darla della migliore qualità, ma neppure potrà darla della qualità peggiore.

1023. Il legato fatto ad un creditore non si riterrà come fatto in compenso del suo credito, nè il legato fatto ad un domestico, in compenso pe' suoi salarj.

1024. Il legatario a titolo particolare non sarà tenuto per i debiti dell' eredità, eccettuati i casi della riduzione del legato, come è stato sopra disposto, ed eccettuata l'azione ipotecaria dei creditori.

1014. *L.* 80. *ff. de legatis* 2. *L.* 64. *ff. de furtis*. *L.* 3. *et* 21. *ff. quando dies legati vel fideicommissi*. *L.* 3. *cod. eod.* — *L.* 1. *et* 4. *cod. de usuris et fructibus legatorum* — *L.* 26. *ff. de legatis* 3. *L.* 8. §. 9. *ff. de usuris*.

1015. *L.* 47. *ff. de legatis* 1. *L.* 10. §. 1. *l.* 18. §. 1. *ff. de alimentis vel cibariis legatis*. — *V. l.* 46. §. 4. *cod. de episcopis et clericis*. *Novell.* 131. *cap.* 2. *l.* 3. *cod. in quibus causis, in integrum restitutio*. *L.* 87. §. 1. *ff. de legatis* 2.

1017. *L.* 1. *in fin. cod. communia de legatis et fideicommissis*. *L.* 2. *cod. de legatis*. *L.* 117. *et* 124. *ff. de legatis* 1. *L.* 33.

et 49. *ff. de legatis* 2. *L.* 11. §. 23. *et* 24. *ff. de legatis* 3. *L. ultima*, *ff. de servitute legata.*

1018. *L.* 35. §. 3.; *l.* 52. §. *ultim.*; *l.* 100. §. 3.; *l.* 102. §. 3. *ff. de legatis* 3. *l.* 2. *ff. si servitus vindicetur.* *L.* 15. §. 2. *ff. de usufructu legato.* *L.* 44. §. *ultim. ff. de legatis* 1. *l.* 10. *ff. de servitutibus urbanorum praediorum.* *L.* 23. §. 1.; *l.* 19. §. 13. 14. 15. *et* 16. *ff. de auro et argento legato.* — *V. l.* 69. §. 3.; *l.* 116. §. 4. *ff. de legatis* 1. — *V. l.* 57. *ff. de legatis* 1. — *l.* 1. §. 3. *ff. de depositis*; *l.* 44. *ff. de edilitio edicto*; *l.* 6. §. 1. *ff. de auro et argento legato.*

1019. *L.* 16. *l.* 79. §. 2.; *l.* 34. *l.* 88. §. 3. *ff. de legatis* 3. *l.* 21. *l.* 24. §. 2. *et* 3.; *l.* 44. §. 4.; *l.* 65. §. 2. *ff. de legatis* 1. *l.* 10. 39. *et* 65. *ff. de legatis* 2. *l.* 14. *ff. de auro et argento legato.*

1020. Paul. *sentent. lib.* 3. *tit. de legatis*, §. 8.; *l.* 67. *ff. de legatis* 1. *l.* 85. *ff. de legatis* 2.; *l.* 6. *cod. de fideicommiss.* *l.* 3. *cod. de legatis.* *l.* 13. *ff. de dote praelegata*; *l.* 28. *ff. familiae erciscundae* — *Institut.*, de *legatis.*

1021. *Contr. Gaii Instit.*, *l.* 2. *tit.* 5. §. 6. *l.* 10. *cod. de legatis*; *l.* 67. §. 8. *ff. de legatis* 2. *l.* 14. §. 2. *ff. de legatis* 3. — *V. l.* 5. §. 2.; *l.* 71. §. 6. *ff. de legatis* 1.

1022. *L. 18. §. 1. ff. de edilitio edicto; l. 37. in pr., de legatis, 1. l. 3. §. 1. cod. communia de legatis; l. 2. et 20. ff. de optione legata l. 30. §. 1. et 2. cod. de donat.*

1023. *L. 85. ff. de legatis 2. l. 123. ff. de legatis 1. l. 6. cod. de haeredibus instituendis; l. unica, §. 3. cod. de rei uxoriae actione.*

1024. *L. 7. cod. de haereditariis actionibus.*

SEZIONE VII.

Degli Esecutori testamentarj.

1025. Il testatore potrà nominare uno o più esecutori testamentarj.

1026. Potrà loro accordare l'immediato possesso di tutto o di parte soltanto dei suoi beni mobili, ma un tal possesso non potrà oltrepassare un anno ed un giorno, da computarsi da quello della sua morte.

Quando non l'abbia loro accordato, non lo potranno pretendere.

1027. L'erede potrà far cessare il detto possesso, offrendosi a consegnare agli esecu-

tori testamentarj una quantità di denaro bastante al pagamento dei legati dei mobili, o giustificando d'averli soddisfatti.

1028. Quegli che non può obbligarsi, non può essere esecutore testamentario.

1029. La donna maritata non potrà accettare il carico di esecutrice testamentaria, senza il consenso del marito.

Se la medesima è separata di beni, tanto in forza del contratto di matrimonio, come per sentenza, potrà assumere il detto carico, coll' assenso del marito, od in caso di rifiuto coll' autorizzazione giudiziale, in conformità di quanto è stato prescritto negli articoli 217, e 219 al titolo *del Matrimonio*.

1030. Il minore non potrà essere esecutore testamentario neppure coll' autorizzazione del suo tutore o curatore.

1031. Gli esecutori testamentarj faranno apporre i sigilli, quando vi siano eredi minori, interdetti od assenti.

Faranno stendere in presenza dell' erede presunto, o formalmente citato, l'inventario dei beni dell' eredità.

Non essendovi danaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita dei mobili.

Invigileranno ad oggetto che il testamen-

to venga eseguito, ed in caso di controversia sopra la sua esecuzione potranno intervenire in giudizio per sostenere la validità.

Spirato l'anno dalla morte del testatore, dovranno rendere conto della loro amministrazione.

1032. Le facoltà dell'esecutore testamentario non passeranno ai suoi eredi.

1033. Essendovi più esecutori testamentarj che abbiano accettato, un solo potrà agire in mancanza degli altri; ma saranno risponsabili solidariamente per il rendimento dei conti riguardo ai mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia divise le loro funzioni, e che ciascuno di essi siasi ristretto a quella che gli è stata attribuita.

1034. Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'apposizione dei sigilli, inventario, resa de' conti, come pure tutte le altre relative alle sue funzioni, saranno a carico dell'eredità.

1025. *L.* 18. §. 1. *cod. de episcopis; l.* 17 *ff. de legatis* 1.

1026. *V. Arg. ex l.* 78. §. 1. *ff. ad senatus consult. Trebellianum; l.* 26., §. 1., *ff.*

quando dies legati cedat. l. 17. ff. de legatis 2. l. 9. ff. de alimentis et cibariis legatis; l. 28. cod. de episcopis et clericis.

1032. *Argum. ex l. 27. §. 3. ff. mandati vel contr.*

1033. *Argum. ex l. 2. cod. de dividenda tutela.*

1034. *Arg. ex leg. 20., in pr. ff. mandati vel contra.*

SEZIONE VIII.

Della Revoca dei Testamenti, e della loro caducità.

1035. I testamenti non potranno essere rivocati, in tutto od in parte, che con un testamento posteriore, o con un atto avanti notaro, nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà.

1036. I testamenti posteriori che non rivocheranno espressamente i precedenti, annulleranno, in questi soltanto, quelle disposizioni ivi contenute, che si trovassero incompatibili colle nuove, o che vi fossero contrarie.

1037. La revoca fatta con un testamento

posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per la incapacità dell' erede istituito, o del legatario, o per la renunzia dell' eredità, ovvero del legato.

1038. Qualunque alienazione, quella pure mediante vendita con facoltà di recupera o mediante permuta, che farà il testatore in tutto od in parte della cosa legata, indurrà la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorchè l' alienazione posteriore sia nulla, e che la cosa stessa sia ritornata in possesso del testatore.

1039. Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se quelli, in favore del quale è stata fatta, non sia sopravvissuto al testatore.

1640. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione dipendente da un avvenimento incerto, e tale, che secondo la mente del testatore la detta disposizione non debba eseguirsi, se non nel caso in cui sia, o no per succedere l' avvenimento, sarà priva d' effetto, quando l' erede instituito od il legatario muoja prima che siasi verificata la condizione.

1041. La condizione che, secondo la mente del testatore, non fa che sospendere l' adempimento della disposizione, non impe-

dirà che l'erede istituito, od il legatario, abbiano un diritto acquistato e trasmissibile ai proprj eredi.

1042. Il legato sarà senza effetto, se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

Si riterrà lo stesso, se è perita dopo la di lui morte senza fatto e colpa dell'erede, benchè questi sia stato constituito in mora per il rilascio, allorquando avrebbe dovuto egualmente perire presso del legatario.

1043. La disposizione testamentaria sarà senza effetto, quando l'erede istituito od il legatario la ripudierà, o si ritroverà incapace a conseguirla.

1044. Si farà luogo al diritto di accrescimento a vantaggio dei legatarj, nel caso in cui il legato sarà fatto a più persone congiuntamente.

Si riputerà anche fatto congiuntamente il legato; quando dipenderà da una sola e medesima disposizione, e quando il testatore non avrà assegnata la parte di ciascun collegatario nella cosa legata.

1045. Si riputerà anche fatto congiuntamente il legato, quando una cosa la quale non è suscettibile d'essere divisa senza deterioramento, sarà stata collo stesso atto donata a più persone anche separatamente,

1046. Le medesime cause che secondo l' articolo 954, e le due prime disposizioni dell' articolo 955. autorizzano la domanda di revoca della donazione tra vivi, saranno egualmente ammesse per chiedere la revoca delle disposizioni testamentarie.

1047. Se questa domanda ha per fondamento un ingiuria grave fatta alla memoria del testatore, essa deve essere promossa entro l' anno, da computarsi dal giorno dell' ingiuria.

1035. *Instit. quibus modis testamenta infirmentur;— l. 2, ff. de injusto rupto et irrito facto testamento, l. 31, §. 3. cod. de testamentis; l. 54, ff. de haeredib.instituend.*

1036. *Contr. V. Instit. quibus modis testamenta infirment.— l. 27, cod. de testamentis; l. 16. §. 1, ff. de vulgari et pupillari substitutione.*

1037. *Argum. ex l. 12, ff. de his quae ut indignis auferunt; — l. 24 §. unic. ff. de adimendis vel transferendis legat. — Instit. quibus modis testamenta infirmentur, §. 2, — l. 16, ff. de injusto, rupto, et irrito facto testamento.*

1038. *L. 28, §. 1; l. 15 et 18, ff. de*

adimendis vel tranferendis, legatis, l. 11, §. 12, *ff. de legatis* 3.

1039. *L. unica, §.* 9, *cod. de caducis tollendis; l.* 1, §. 1, *l.* 77, §. 13, *ff. de legatis* 1. *l.* 36, §. 1, *ff. de conditionibus et demonstrationibus; l.* 1. *cod. communia de legat.*

1040. *L.* 5, *ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat; l.* 69, *in pr.* §. 1 *et* 2 *ff. de conditionibus et demonstrat. l.* 209, *ff. de regulis juris; toto titulo, cod. quando dies legati vel fideicommissi cedat.*

1041. *L.*5, *ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat: l.* 1, § 1, *l.* 49 *et* 79, *ff. de conditionibus et demonstrationibus; l.* 17 *ff. de regulis juris.*

1042. *L.*26, §. 1 *l.*36 § 3: *l.*47, § *ultim., ff. de legatus* 1. *l.* 22, §. *ultim. l.* 88. §. 2, *ff de legatis* 3. *l.* 21, *ff. de liberatione legata: l.* 14, §. 5, *ff. de rei vindicatione.*—*L* 8, § 2, *ff. de legatis* 2, *l.* 52, § 12; *L.* 79, *ff. de legatis* 3. *l.* 22, *ff. de legatis* 1. —*V. L.* 35, *l.* 41, §. 1, *l.* 53, §. 7; *l.*45 *ff. de legatis* 1. *l.* 66, §. 4, *ff. de legatis* 2.

1043. *L.* 38. § 1, *ff. de legatis* 1, *l.* 45, §. 2, *ff. de legatis* 2.—*V. l.* 4, *l.* 5. §. 1 *l.* 58, *ff. de legatis* 2. *l.* 38, *ff. de legatis* 1. *l.* 22, *ff. de fideicommissariis libertatibus.*—Paul *sent. lib.* 3, *tit. de legat.*, §. 12

1044. Ulpian *fragmenta*, tit. 24, §. 12 et 13, *l.* 16, §. 2, *ff. de legatis* 1. *l.* 6, *ff de conditionibus et demonstrationibus.*—*Inst. de legatis* §. 8. — *l.* 89. *ff. de legatis* 3. *l.* 124, *ff. de verborum significatione*; *l. unica* §. 11, *cod. de caducis tollendis*: *l.* 35, *ff. de legatis* 1.

1045. *L.* 142. *ff. de verborum significatione*. *l.* 89. *ff. de legatis* 3. *l.* 1, *ff. de usufructu accrescendo*: *l.* 2, §. 11, *cod. de caducis tollendis*.

CAPO VI.

Delle Disposizioni permesse a favore dei nipoti del donante o testatore, o de' figli de' suoi fratelli e sorelle.

1048. I beni de' quali il padre e la madre hanno la facoltà di disporre, potranno essere da essi donati in tutto o in parte, ad uno o a più de' lor figli, con atti tra vivi o d'ultima volontà, coll' obbligo di restituire questi beni ai figli nati, e da nascere, nel primo grado soltanto, di essi donatarj.

1049. In caso di morte senza figli, sarà valida la disposizione fatta dal defunto con atto tra vivi o per testamento, a vantaggio d'uno o più de' suoi fratelli o sorelle, di tutti o parte de' beni che non sono riservati dalla legge nella di lui eredità, con obbligo di restituire questi stessi beni ai figli di primo grado soltanto nati, ed a quelli da nascere, da essi fratelli o sorelle donatarie.

1050. Le disposizioni permesse ne' due precedenti articoli, non saranno valide, se non quando l' obbligo di restituzione, sarà a vantaggio di tutti i figli del gravato, nati o da nascere, senz' eccezione o preferenza d'età o di sesso.

1051. Se nel caso sopra espresso, il gravato di restituzione a favore de' suoi figli, muore lasciando figli del primo grado e discendenti di un figlio premorto, questi ultimi percepiranno, per diritto di rappresentazione, la porzione spettante al figlio predefunto.

1052. Se il figlio, fratello o sorella a cui fossero stati donati beni con atto tra vivi, senz' obbligo di restituzione, accettano una nuova liberalità fatta con atto tra vivi o per testamento, sotto condizione che i beni precedentemente donati rimarranno gra-

vati di questa obbligazione, non è più loro permesso di dividere la due disposizioni fatte a loro favore, e di rinunciare alla seconda per attenersi alla prima, quand' anche essi offrissero la restituzione de' beni compresi nella seconda disposizione.

1053. I diritti de' chiamati saranno esercibili al tempo in cui, per qualsivoglia causa, cesserà il godimento de' beni per parte del figlio, del fratello o della sorella gravati di restituzione: l' abbandono anticipato del godimento de' beni in favore dei chiamati, non potrà pregiudicare ai creditori del gravato anteriori all abbandono.

1054. Le mogli de' gravati non potranno avere, sui beni da restituirsi, alcuna azione sussidiaria, in caso d' insufficienza di beni liberi, che pel solo capitale del denaro portato in dote, e nel caso soltanto in cui il testatore lo avesse espressamente ordinato.

1055. Colui che farà le disposizioni autorizzate dai precedenti articoli, potrà, collo stesso, atto, o con un posteriore, in autentica forma, nominare un tutore incaricato dell' esecuzione di tali disposizioni: questo tutore non potrà essere dispensato se non per una delle cause espresse nella sezione resta del capo secondo del titolo *della Minor età, della Tutela e della Emancipazione*.

1056. In mancanza di questo tutore, ne sarà nominato uno ad istanza del gravato, o s' egli è minore, del suo tutore, nel termine di un mese, da computarsi dal giorno in cui, dopo questa morte, si avrà avuta notizia dell' atto contenente la disposizione.

1057. Il gravato che non avrà adempito al prescritto dall' articolo precedente, sarà decaduto dal beneficio della disposizione, ed in questo caso, il diritto potrà dichiararsi devoluto a favore de' chiamati ad istanza o di loro stessi se sono in maggiore età, e se sono minori o interdetti, ad istanza dei loro tutori o curatori, o di qualunque parente dei chiamati maggiori, minori od interdetti, o anche *ex officio*, a richiesta del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui la successione è aperta.

1058. Dopo la morte di quello che avrà disposto coll' obbligo della restituzione, si procederà nelle forme ordinarie, all' inventario di tutti i beni ed effetti componenti l' eredità eccettuato però il caso in cui non si tratti che di un solo legato particolare. Quest' inventario conterrà la stima a giusto prezzo dei mobili ed effetti mobiliari.

1059. Sarà fatto l' inventario ad istanza del gravato di restituzione, e nel termine stabilito nel titolo *delle Successioni*, alla presenza del tutore nominato per l' esecuzione. Le spese si dedurranno dai beni compresi nella disposizione.

1060. Se nel termine sopra espresso ad istanza del gravato non siasi eseguito l' inventario, si procederà alla sua formazione nel mese seguente, ad istanza del tutore nominato per l' esecuzione, ed in presenza del gravato stesso o del suo tutore.

1061. Se non si è soddisfatto al prescritto nei due precedenti articoli, si procederà allo stesso inventario, sull' istanza delle persone indicate nell' articolo 1057, chiamandovi il gravato od il suo tutore, ed il tutore nominato per l' esecuzione.

1062. Il gravato a restituire dovrà far procedere alla vendita, mediante affissi ed incanti di tutti i mobili ed effetti compresi nella disposizione, a riserva però di quelli di cui si fa menzione nei due articoli seguenti.

1063. La mobiglia e gli altri effetti *mobiliari* che si sono compresi nella disposizione, coll' obbligo espresso di conservarli in natura, saranno rimessi nello stato in cui si troveranno al tempo della restituzione.

1064. I bestiami e gli utensili inservienti alla coltura delle terre, s'intenderanno compresi nelle donazioni tra vivi o testamentarie delle stesse terre; ed il gravato sarà tenuto solamente a farli stimare e valutare per corrisponderne l'eguale valore al tempo della restituzione.

1065. Il gravato dovrà impiegare, nel termine di sei mesi; da computarsi dal giorno della ultimazione dell'inventario, il contante che vi troverà, quello proveniente dal prezzo dei mobili ed effetti stati venduti, e ciò che si sarà ricevuto in conto dei crediti ereditarj.

Questo termine, quando occorra, potrà prorogarsi.

1066. Il gravato sarà parimente tenuto ad impiegare il danaro che proverrà in seguito dall'esazione de' crediti e dall'affrancazione delle rendite, entro tre mesi al più tardi dopo seguita l'esazione.

1067. Se il disponente avrà specificato la qualità degli effetti nei quali deve farsi l'impiego, sarà ciò eseguito a termini della sua disposizione; diversamente non potrà farsi l'impiego medesimo, che coll'acquisto di beni immobili, o con poziorità d'ipoteca sui beni immobili.

1068. L'impiego prescritto nei precedenti

articoli, sarà fatto coll' intervento e ad istanza del tutore nominato per l'esecuzione.

1069. Le disposizioni per atto tra vivi o per testamento, col peso di restituzione, dovranno rendersi pubbliche, ad istanza o del gravato, o del tutore deputato per l' esecuzione, cioè quando ai beni immobili, mediante la trascrizione degli atti sui registri dell' ufficio delle ipoteche del luogo dove sono situati; e quanto alle somme impiegate sui i beni immobili, con poziorità d' ipoteca, mediante l' iscrizione sui beni medesimi.

1070. La mancanza di trascrizione dell' atto contenente la disposizione, potrà dai creditori e dai terzi possessori, essere opposta, anche ai minori, od interdetti, salvo il regresso contro il gravato ed il tutore nominato per l' esecuzione, e senza che i minori o gl' interdetti possono essere restituiti in intiero contro l' omessa trascrizione, quand' anche il gravato ed il tutore non fossero solvibili.

1071. La mancanza della trascrizione non potrà essere supplita od iscusata per la notizia che in qualunque altro modo i creditori od i terzi possessori potessero avere avuto della disposizione.

1072. Non potranno in alcun caso i do-

natarj, legatarj o gli eredi legittimi di colui che avrà fatto la disposizione, e neppure i loro donatarj, legatarj od eredi, opporre ai chiamati la mancanza di trascrizione od iscrizione.

1073. Il tutore nominato per l'esecuzione sarà personalmente risponsabile, quando non siasi pienamente uniformato alle regole sopra stabilite per comprovare lo stato dei beni, per la vendita dei mobili, per l'impiego del danaro, per la trascrizione e l'iscrizione, e generalmente, se non ha praticato tutte le diligenze necessarie all'oggetto che bene e fedelmente venga adempito l'obbligo della restituzione.

1074. Se il gravato è in età minore, non potrà, anche nel caso d'insolvibilità del suo tutore, essere restituito in intiero contro l'inadempimento delle regole che gli sono prescritte negli articoli di questo capo.

1053. *L*, 6, *in princ. l.* 19, *ff. de his quae in fraudem creditorum.— V. l.* 10 *et* 50, *ff. ad Senatus-consultum Trebellianum*.

1054. *L.* 3, *cod. communia de legatis et fideicommiss. l.* 22, §. 4, *ff. ad senatus-consult. Trebellianum; l.* 6. *cod. eod. — Novell.*

39, *cap. 2.—Authentic. res quae, cod. communia de legatis.*

CAPO VII.

Delle Divisioni fatte dal padre, della madre o da altri ascendenti, tra i loro discendenti.

1075. I padri e le madri e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni, tra i loro figli e discendenti.

1076. Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi o per testamenti.

Le divisioni fatte tra vivi non potranno contemplare che i beni presenti.

1077. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall' ascendente al tempo della di lui morte, i non compresi, saranno divisi in conformità della legge.

1078. Sarà interamente nulla la divisione la quale non è stata fatta fra tutti i figli che esisteranno al tempo della morte e fra i discendenti dei figli predefunti. Tanto i figli o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli tra' quali venne

fatta la divisione, potranno provocarne una nuova nelle forme legali.

1079. La divisione fatta dall' ascendente potrà impugnarsi per titolo di lesione oltre il quarto: potrà egualmente essere impugnata nel caso in cui risultasse dalla divisione e dalle disposizioni fatte per antiparte, che uno de' condividenti abbia un vantaggio maggiore di quello che la legge permette.

1080. Il figlio che per alcuna delle cause espresse nell' antecedente articolo, impugni la divisione fatta dall' ascendente, dovrà anticipare le spese della stima; e vi sarà definitivamente condannato, non che in quelle della lite, se il reclamo non è fondato.

CAPO VIII.

Delle Donazioni fatte per Contratto di matrimonio agli Sposi, ed ai Figli nascituri dai medesimi.

1081. Ogni donazione fra vivi de' beni presenti, quantunque fatta per contratto di matrimonio agli sposi, o ad uno di essi, sarà sottoposta alle regole generali prescrit-

te per le donazioni fatte a questo titolo.

Essa non potrà aver luogo a vantaggio dei nascituri al capo VI. di questo titolo.

1082. I padri e madri, gli altri ascendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli stranieri, potranno per contratto di matrimonio disporre di tutto o di parte dei beni che fossero per lasciare al tempo della loro morte, tanto in favore de' detti sposi, che de' figli nascituri dal loro matrimonio, nel caso in cui il donante sopravvivesse allo sposo donatario.

Tale donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto degli sposi o di uno di essi, si presumerà sempre, nel suddetto caso di sopravvivenza del donante, fatta a favore de' figli o discendenti nascituri dal matrimonio.

1083. La donazione, fatta secondo la forma prescritta nel precedente articolo, sarà irrevocabile in questo senso soltanto che il donante non potrà più disporre, a titolo gratuito, degli oggetti compresi nella donazione, eccetto che per picciole somme a titolo di ricompensa od altrimenti.

1084. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente dei beni presenti e futuri, in tutto o in parte, coll' obbligo però di unire all' atto di

donazione uno stato dei debiti e pesi del donante esistenti al giorno della donazione; nel qual caso sarà in facoltà del donatario, al tempo della morte del donante, di ritenersi i beni presenti, rinunciando al soprappiù dei beni del donante.

1085. Se lo stato di cui si è parlato nel precedente articolo, non fu unito all' atto di donazione de' beni presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di accettare o di rinunciare intieramente la donazione. In caso di accettazione, non potrà pretendere se non i beni i quali si troveranno esistenti al tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e pesi ereditarj.

1086. La donazione per contratto di matrimonio in favore degli sposi e dei figli nascituri dallo stesso matrimonio, da qualunque persona provenga, potrà ancora essere fatta colla condizione di pagare indistintamente tutti i debiti e pesi dell' eredità del donante, ovvero sotto altre condizioni, l' esecuzione delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà; il donatario sarà tenuto di adempire a queste condizioni, quando non prescelga di rinunciare alla donazione; e nel caso che il donante, pel contratto di matrimonio, si fosse riservata

la facoltà di disporre di un effetto compreso nella donazione de' suoi beni presenti, o di una determinata somma da ricavarsi da' suddetti beni, l' effetto o la somma, quando egli morisse senza averne disposto, si riterranno compresi nella donazione, ed apparterranno al donatario od a' suoi eredi.

1087. Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non potranno essere impugnate, nè dichiarate nulle, sotto pretesto di mancanza d'accettazione.

1088. Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà senza effetto, se il matrimonio non segue.

1089. Le donazioni fatte ad uno degli sposi ne' modi qui sopra enunciati negli articoli 1082, 1084 e 1086 saranno pure senza effetto, se il donante sopravvive allo sposo donatario ed alla sua discendenza.

1090. Tutte le donazioni fatte agli sposi a contemplazione del loro matrimonio, saranno al tempo dell' apertura della successione del donante riducibili alla porzione di cui la legge gli permetteva di disporre.

1085. *L. 8. cod. de inofficioso testamento. — Novell. 18. cap. 7.; novell. 107.*

1077. *Novell. 18. cap. 7.; l. 35. §. 1. ff. de haeredib. instituend.; leg. 21. cod. famil. erciscund.*

1078. *L. 32. et 36. cod. de inoffic. testam.*

1079. *L. 8. cod. de inofficioso testamento.*

1083. *Contr. l. 15. cod. de pactis.*

1088. *L. 21. et 22.; l. 41. in princ. ff. de jure dotium; l. 4. §. 2. ff. de pactis.*

CAPO IX.

Delle Disposizioni fra conjugi, per Contratto di matrimonio, o durante il Matrimonio.

1091. Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi reciprocamente, o l' uno dei due all' altro, quelle donazioni che giudicheranno a proposito, sotto le modificazioni in apppresso indicate.

1092. Qualunque donazione fra vivi de' beni presenti, fra sposi per contratto di matrimonio, non s' intenderà fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario se questa condizione non è formalmente e-

spressa, e sarà sottoposta a tutte le regole e forme prescritte di sopra per tali donazioni.

1093. La donazione de' beni futuri o de' beni presenti e futuri, fatta fra gli sposi per contratto di matrimonio, o da uno solo di essi, o reciprocamente, soggiacerà alle regole stabilite nel capo precedente, rispetto a tali donazioni che loro venissero fatte da terze persone, eccetto che non sarà trasmissibile ai figli nati dal matrimonio, in caso di premorienza del conjuge donatario al conjuge donante.

1094. Lo sposo, sia nel contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio, potrà nel caso in cui non lasciasse nè figli nè discendenti da questi, disporre in favore dell' altro conjuge, della proprietà di tutto ciò di cui potrebbe disporre in favore di un estraneo, e potrà pure lasciare l' usufrutto della totalità di quella porzione di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degli eredi.

E nel caso in cui il conjuge donante lasciasse figli o discendenti da essi, potrà donare all' altro conjuge, o una quarta parte de' suoi beni in proprietà ed una quarta in usufrutto, o la metà di tutti i suoi beni soltanto in usofrutto.

1095. Il minore non potrà, per contratto di matrimonio donare all' altro sposo, tanto per donazione semplice, quanto per donazione reciproca, se non coll' approvazione ed assistenza di coloro il cui assenso è prescritto per la validità del suo matrimonio; mediante tale consenso egli potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo in età maggiore di donare all' altro conjuge.

1096. Qualunque donazione fatta fra conjugi, durante il matrimonio quantunque qualificata per donazione fra vivi, potrà sempre rivocarsi.

La revoca potrà farsi dalla moglie, senza esservi autorizzata dal marito o dal giudice.

Queste donazioni non saranno rivocabili per la sopravvenienza dei figli.

1097. I conjugi, durante il matrimonio, non potranno, nè con atto tra vivi, nè con testamento, farsi alcuna donazione scambievole e reciproca con un solo e medesimo atto.

1098. Il marito o la moglie, che avendo figli di altro matrimonio, nè contrarrà un secondo od ulteriore, non potrà donare al nuovo sposo che una parte eguale alla minore che sia per pervenire ad uno de' figli legitimi, senza che in verun caso, queste

donazioni possano eccedere il quarto de' beni.

1099. I conjugi non potranno indirettamente farsi alcuna donazione oltre ciò che loro è permesso dalle precedenti disposizioni.

Sarà nulla qualunque donazione, o simulata o fatta ad interposta persona.

1100. Saranno considerate come fatte ad interposta persona, le donazioni di uno de' conjugi, o ai figli o ad uno de' figli dell' altro conjuge nati da un altro matrimonio, e quelle pure fatte dal donante ai parenti dei quali l' altro conjuge fosse l' erede presuntivo al tempo della donazione, ancorchè quest' ultimo non sia sopravvissuto al suo parente donatario.

1091. *L.* 27. *ff. de donat. inter virum et uxorem*; *l.* 1. §. 1. *ff. de donat.*

1092. *V. leg.* 9. *cod. de donationibus inter virum et uxorem.*

1095. *V. l.* 1. *cod. si adversus donat. L.* 1. *cod. si adversus dotem. L.* 9. §. 1. *ff. de minoribus.*

1096. *L.* 1. *l.* 32. §. 2.; *ff. de donat. inter virum et uxorem.*

1098. *L.* 3. *et* 6. *cod. de secund. nuptiis.*

1099. *L.* 22. *ff. de donat. inter virum et*

uxorem; leg. 35. §. 3. *ff. de donat. mortis causa l.* 3. §. *ultimo, ff. pro socio.*

1100. *L.* 3. §. 4. *et* 5.; *l.* 5. §. 2.; *l.* 60. *ff. de donat. inter. vir. et uxor., l.* 5. §. 2. *ff. de bonis liberorum.*

TITOLO III.

Dei Contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

1101. Il contratto è una convenzione mediante la quale una o più persone si obbligano, verso una o più persone, a dare, a fare o a non fare qualche cosa.

1102. Il contratto è *sinallagmatico* o *bilaterale*, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1103. E' *unilaterale* quando una o più persone, si obbligano verso una o più persone, senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione.

1104. E' *commutativo*, quando ciascuna

parte si obbliga a dare o a fare una cosa che viene riguardata come l'equivalente di ciò che gli si dà, o di ciò che si fa per essa.

È contratto *d'azzardo*, quando l'equivalente consiste nell'avventurare, tanto da una parte che dall'altra, il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto.

1105. Il contratto *di beneficenza* è quello in cui una delle parti procura all'altra un vantaggio meramente gratuito.

1106. Il contratto *a titolo oneroso* è quello che assoggetta ciascuna delle parti a dare o a fare qualche cosa.

1107. I contratti, sia che abbiano una propria denominazione, o che non ne abbiano, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto del presente titolo.

Le regole particolari per determinati contratti vengono stabilite in appresso sotto i titoli relativi a ciascuno di essi; e le regole particolari riguardanti oggetti commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio.

1101. *L.* 3. *in princ.*, *ff. de obligat. et actionibus*; *l.* 7. §. 2. *ff. de pactis*. — *Instit. de obligat. in princ.*

CAPO II.

Delle Condizioni essenziali per la validità delle Convenzioni.

1108. Quattro condizioni sono essenziali per la validità d' una convenzione:

Il consenso di colui che si obbliga;

La capacità di contrattare;

La certezza della cosa che forma il soggetto della convenzione;

Una causa lecita per obbligarsi.

1108. *L.* 1. §. 2. *et* 3. *ff. de pactis; ff. de obligat. et action.; l.* 137 §. 1. *ff. de verborum obligationibus; l.* 1. §. 12. *et* 13. *ff. de obligationibus et action.; l.* 6. *l.* 141. §. 2. *ff. de verborum obligat.; l.* 3. §. 5. *ff. de eo quod certo loco; l.* 19. 26. 27.*; l.* 33. §. 1. *ff. de verborum obligat.; l.* 27. §. 4. *de pactis; l.* 6. *cod. eod.* — *L.* 1. §. 9. *et* 11.*; l.* 31. *ff. de obligat. et action.; l.* 7. *l.* 61.*; l.* 35. *in pr. ff. de verborum obligat.; l.* 6. *cod. de pactis; l.* 185. *ff. de regulis juris.*

SEZIONE I.

Del Consenso.

1109. Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu estorto per violenza o surretto per dolo.

1110. L'errore non produce la nullità della convenzione che quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne è il soggetto.

Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione.

1111. La violenza usata contro colui che ha contratta l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una terza persona diversa da quella a vantaggio della quale s'è fatta la convenzione.

1112. Il consenso si considera estorto per violenza, quando questa è di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata, e da poter incuterle il timore di esporre la persona propria o le sue facoltà ad un male considerabile e presente.

Si ha riguardo, in questa materia, alla età, al sesso ed alla condizione delle persone.

1113. La violenza è causa di nullità di contratto, non solamente quando è stata usata verso uno de' contraenti, ma ancora quando lo fu verso il marito, la moglie o discendenti od ascendenti dello stesso contraente.

1114. Il solo timore reverenziale verso il padre, la madre, od altri ascendenti, senza che vi sia concorsa una violenza di fatto, non basta per annullare il contratto.

1115. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza, se, cessata la medesima, sia stato approvato, od espressamente, o tacitamente, o con lasciare decorrere il tempo stabilito dalla legge per la restituzione.

1116. Il dolo è causa di nullità della convenzione quando i raggiri praticati da uno de' contraenti sono tali, che rendano evidente che senza di essi l' altra parte non avrebbe contratto.

Il dolo non si presume, ma deve essere provato.

1117. La convenzione contratta per errore, violenza, o dolo, non è nulla *ipso jure*; ma essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità o rescissione, nei casi e modi espressi nella sezione settima del capo quinto del presente titolo.

1118. La lesione vizia le convenzioni soltanto in alcuni determinati contratti a riguardo a determinate persone, come verrà dichiarato nella medesima sezione.

1119. Nessuno, in generale, può obbligarsi o stipulare in suo proprio nome che per se medesimo.

1120. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto d' una terza persona; salvo, contro il promettente, il regresso a quello a favor di cui si è obbligato, nel caso che la detta terza persona ricusi di prestarsi all' esecuzione dell' obbligazione.

1121. Si può egualmente stipulare a vantaggio d' un terzo, quando tale sia la condizione contenuta in una stipulazione, che si fa per se stesso od in una donazione che si fa ad altri. Colui che ha fatta questa stipulazione, non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare.

1122. Si presume che ciascuno abbia stipulato per se e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente convenuto il contrario o ciò non risulti dalla natura della convenzione.

1109. *L.* 116. *in pr. et* §. 2. *ff. de reg. juris*; *l.* 67. *ff. de obligat. et action.*; *l.* 1. *l.* 21. §. 5. *ff. quod metus causa*; *l.* 1. *ff. de dolo malo*.

1110. *L.* 9. *in pr. et* §. 2.; *l.* 11. *l.* 41., §. 1.; *l.* 10. *l.* 14. *et l.* 9. §. 1. *ff. de contrahenda emptione*; *l.* 22. *ff. de verborum obligat.*

1111. *L.* 9. §. 1.; *l.* 14. §. 3. *ff. quod metus causa*; *l.* 5. *cod. de his quae vi metus*.

1112. *L.* 2. *l.* 3. §. 1.; *l.* 5. *l.* 6. *l.* 8. §. 1. *et* 2.; *l.* 22. *ff. quod metus causa*; *l.* 7. *de his quae vi metusve causa*; *l.* 184. *ff. de reg. juris*.

1113. *L.* 8. §. 6. *ff. quod metus causa*.

1114. *Argum. ex l.* 22. *ff. de ritu nupt.*, *l.* 26. §. 1. *ff. de pignor. et hipothecis*. *l.* 2. *cod. qui et adversus quos in integrum restituuntur*.

1115. *L.* 2. *et* 4. *cod. de his quae vi metusve causa*.

1116. *L.* 7. §. 10. *l.* 8. *ff. de dolo malo*. *Argum. ex l.* 3. *cod. si ex fals. instrum.* — *V. l.* 1. §. 2. *ff. de dolo malo*. — *L.* 6. *cod. de dolo malo*.

1117. Monac. *in l.* 21. *ff. quod metus causa*.

1119. *Instit. de inutilibus*, §. 18. *et* 20. ; *l.* 38. *in pr.*, §. 1. *et* 17.; *l.* 83. *in pr. ff. de verbor. obligat.*; *l.* 73. §. 4. *ff. de reg.*

juris; l. 3. in fin.; cod. ne uxor. pro marito.

1120. *L. 38. §. 2.; l. 81. ff. de verb. oblig.*

1121. *L. 38. §. 20. 21, et 25. ff. de verb. obligat.; l. 10. ff. de pactis dotalibus.*

1122. *L. 143. ff. de reg. juris; l. 56. §. 1. ff. de verb. obligat.; l. 37. ff. de adquir. vel omit. haer.; l. 2. cod. si pignus pignori datum sit; l. 17. §. 5. ff. de pactis.*

SEZIONE II.

Della capacità delle Parti contraenti.

1123. Qualunque persona può contrattare se non è dichiarata incapace dalla legge.

1124, Incapaci a contrattare sono,

I minori,

Gl' interdetti,

Le donne maritate, nei casi espressi dalla legge,

E generalmente tutti quelli cui la legge proibisce certi determinati contratti.

1125. Il minore, l' interdetto e la donna maritata non possono impugnare, per causa d' incapacità, le loro obbligazioni, che nei casi preveduti dalla legge.

Le persone capaci d'obbligarsi non possono opporre l'incapacità del minore, dell' interdetto o della donna maritata, con cui esse hanno contrattato.

1123. *L.* 21. *cod. mandati.*

1124. *V. l.* 101. *ff. de verbor. obligat.* — *V. tot. titul., ff. de minor. et cod. de in integr. restitution. minor.*

V. tot. titul., ff. ad senatus consul. Vellejan. cod. eod. — *Nov.* 134. *cap.* 8.; *l.* 12. *ff. ad minorib.*

L. 1. §. 12. 13. 14. *et* 15. *ff. de obligat. et actionib.*; *l.* 6. *l.* 142. §. 2. *ff. de verbor. obligat. l.* 1. *cod. de inutilibus stipulation.*; *l.* 7. *cod. de contrahenda et commit. stipulatione.*

1125. *Institut. lib.* 1. *tit.* 21. *in pr.* — *L.* 13. §. 29. *ff. de action. empti et venditi.*

SEZIONE III.

Dell' oggetto e della materia dei Contratti.

1126. Qualunque contratto ha per oggetto una cosa che uno de' contraenti s' obbliga di dare, ovvero si obbliga di fare o non fare.

1127. Il semplice uso od il semplice possesso d' una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima.

1128. Le sole cose che sono in commercio possono essere oggetto di convenzione.

1129. L' obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata, almeno riguardo alla sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purchè possa determinarsi.

1130. Le cose future possono essere oggetto di un' obbligazione.

Non si può rinunciare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione sopra la medesima successione, neppure col consenso di quello della cui eredità si tratta.

1126. *L. 3. in pr. ff. de obligat. et actionibus.*

1128. *L. 182. ff. de reg. juris; l. 34. l. 83. §. 5.; l. 103. ff. de verbor. obligat.; l. 6. l. 34. §. 1. ff. de contrahenda emptione.*

1129. *L. 91. et 95. ff. de verborum obligationib.*

1130. *L. 8. ff. de contrahenda emptione; l. 15 l. 19. et 30. cod. de pactis. — L. 4. cod. de inutilibus stipulation.; l. 61. ff. de verborum obligationibus*, (Novell. 19. dell' Imperator Leone). *L. 3. cod. de collation.*

SEZIONE IV.

Della Causa.

1131. L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto.

1132. La convenzione non lascia di essere valida ancorchè la causa non sia espressa.

1133. La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria ai buoni costumi od all'ordine pubblico.

1131. *L.* 7. §. 4.; *l.* 27. §. 4. *ff. de pactis; l.* 6. *cod. eod. l.* 121. §. 1. *ff. de conditione sine causa.*

1133. *L.* 7. §. 7. *ff. de pactis; l.* 6. *cod. eod. l.* 19. 26. 27. 61. 123. *et* 134. *ff. de verbor. obligat.*

CAPO III.

Degli effetti delle Obbligazioni.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1134. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

Non possono essere rivocate che, o per mutuo loro consenso, o per le cause autorizzate dalla legge. Esse devono essere eseguite di buona fede.

1135. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso o la legge attribuiscono all'obbligazione secondo la di lei natura.

1134. *L. 23. ff. de reg. juris; l. 1. §. 6. ff. depositi vel contra; l. 5. cod. de obligat. et action.*

1135. *L. 2. §. 3. ff. de obligat. et action. l. 31. §. 20. ff. de aedilitio edicto.*

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni che consistono nel dare.

1136. L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa, e di conservarla sino al tempo della sua consegna, sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi verso il creditore.

1137. L'obbligo di vegliare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione della cosa, non abbia per oggetto che l'utilità di una delle parti, quanto se abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopone colui che ne è incaricato, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

Quest' obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i di cui effetti a questo riguardo sono spiegati ne' respettivi titoli.

1138. **L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso de' contraenti.**

Tale obbligazione costituisce proprietario il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo dal momento, in cui dovrebbe essere consegnata, quantunque non sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora della consegna, nel qual caso la cosa rimane a di lui rischio.

1139. Il debitore è costituito in mora tanto mediante intimazione od altro atto equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce, che il debitore sarà in mora alla scadenza del termine senza necessità di alcun atto.

1140. Gli effetti dell'obbligazione di dare o di consegnare un immobile sono regolati nel titolo della *Vendita*, ed in quello dei *Privilegi*, e delle *Ipoteche*.

1141. Se la cosa che taluno si è obbligato di dare o di consegnare successivamente a due persone è puramente mobile, quella fra di esse, cui ne fu dato il possesso reale, sarà all' altra preferita, e resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data purchè il possesso sia di buona fede.

1136. *L. 11. §. 1. et 2. ff. de action. empti et venditi.*

1137. *Argum. ex l. 35. §. 4. l. 36. ff. de contrahenda emptione; l. 11. ff. eod.; l. 17. ff. de periculo, et commodo rei venditae.*

1138. *Argum. ex l. 1. l. 4., cod. de perisulo et commodo rei venditae; l. 7. l. 8. l. 12. l. 14. et l. 17. ff. eod. titul., l. 11. ff. de evictionibus; l. 10. ff. de regulis juris.*

1139. *L. 23. ff. de verb. obligat.; l. 4. ff. de lege commiss.; l. 18. ff. de usuris; l. 127. ff. de verbor. obligat.; l. 23. vers. de illo ff. de obligat. et actionib.; l. 12. cod. de contrahenda et commit. stipulatione. Glos. in dict. leg. 2.*

1141. *V. l. 15. cod. de rei vindicat. l. 20 cod. de pactis.*

SEZIONE III.

Delle obbligazioni di fare o di non fare.

1142. Le obbligazioni di fare o di non fare, in caso d'inadempimento per parte del debitore, si risolvono nel risarcimento dei danni ed interessi.

1143. Ciò non ostante il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che fosse stato in controvvenzione all'obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerla a spese del debitore senza pregiudizio de' danni ed interessi, quando vi sia luogo.

1144. Nel caso d'inadempimento può egualmente essere autorizzato il creditore a far eseguire egli stesso l'obbligazione a spese del debitore.

1145. Se l'obbligazione consiste nel non fare quello che vi contravviene è tenuto ai danni ed interessi pel solo fatto della contravvenzione.

1142. *L.* 75. §. 7. *ff. de verborum obligationibus.*

1145. *Argum. ex l.* 122. §. 3. *et* 6. *ff. de verbor. obbligat.*

SEZIONE IV.

Dei Danni ed Interessi per inadempimento dell' Obbligazione.

1146. I danni e gli interessi sono dovuti, quando il debitore sia in mora ad eseguire la sua obbligazione; o quando la cosa che è obbligato di dare o fare non possa essere data o fatta se non in un determinato tempo, che lo stesso debitore lasciò trascorrere.

1147. Il debitore è condannato, se vi è luogo, el pagamento dei danni ed interessi tanto per l' inadempimento della obbligazione, quanto per il ritardo della esecuzione; qualora egli non provi che l' inadempimento sia provenuto da una causa estrenea ad esso non imputabile; ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede.

1148. Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando in conseguenza di una forza irresistibile o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.

1149. I danni ed interessi sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato; salve le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate.

1150. Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi che sono stati preveduti, o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l' inadempimento della obbligazione non derivi da suo dolo.

1151. Nello stesso caso in cui l' inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni ed interessi relativi alla perdita sofferta, ed all' utile perduto dal creditore, non devono estendersi, se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell' inadempimento della convenzione.

1152. Quando la convenzione stabilisca che colui il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo dei danni ed interessi, non può attribuirsi all' altra parte una somma maggiore o minore.

1153. Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni ed interessi risultanti dal ritardo di eseguirle, non consistono giammai, se non nella condanna a pagare gl' interessi fissati dalla legge, eccettuate le regole particolari al commercio e ad alle assicurazioni.

Questi danni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non sono dovuti se non dal giorno della dimanda, eccettuati i casi in cui la legge dichiara che debbano *ipso jure* decorrere.

1154. Gl' interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi o in forza di una dimanda fatta giudizialmente, o in vigore di una convenzione speciale, purchè tanto nella dimanda, quanto nella convenzione si tratti d' interessi dovuti almeno per un anno intiero.

1155. Ciò nondimeno le rendite scadute come i fitti, le pigioni, e i proventi arretrati delle rendite perpetue, o vitalizie, producono interessi dal giorno della dimanda o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni de' frutti ed interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

1146. *L.* 113. *ff. de verbor. obligat. l.* 77. *ff. eod. l.* 12. *cod. de contrahenda et commit. stipulat.*

1147. *L.* 5. *ff. de rebus creditis.*

1148. *L.* 23. *in fin., ff. de regulis juris.*

1149. *L.* 13. *ff. ratam rem haberi.*

1150. *L. unic. cod. de sententiis quae pro eo quod interest.*

1151. *Argum. ex l. 43., in fin., et l. 44, ff. de actionibus empti et venditi.*

1152. *Argum. ex l. 1., in princ., ff. de pactis, l. 23. ff. de reg. juris; l. 1. in princip. ff. de pecun. const.*

1153. *Argum. ex l. 88, ff. de reg. juris, — L. 127. ff. de verb. obligat. — L. 13. §. 23. ff. de action. empti et venditi; l. 44. ff. de usuris.*

1154. *V. L. 29. ff. de usur.; l. 28. cod. eod., l. 26. §. 1., ff. de condict. indebit., l. 20., cod. ex quibus caus. infam irrogat.*

SEZIONE V.

Della interpetrazione delle Convenzioni.

1156. Nelle convenzioni si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi che attenersi al senso letterale delle parole.

1157. Quando una clausola è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello per cui può essa avere qualche effetto piuttosto che in quello, con cui non ne potrebbe produrre alcuno.

1158. Le parole suscettibili di due sensi devono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

1159. Ciò che è ambiguo s' interpreta da ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.

1160. Nei contratti si devono avere per apposte le clausole che sono di uso ancorchè non siano espresse.

1161. Le clausole delle convenzioni s'interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall' atto intiero.

1162. In dubbio, la convenzione s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l' obbligazione.

1163. Per quanto siano generali i termini con i quali si è espressa una convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si siano proposte di contrattare.

1164. Quando in un contratto si è espresso un caso, ad oggetto di spiegare un obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi ai quali a termini di ragione può estendersi l' obbligazione istessa.

1156. *L. 219. ff. de verbor. significat. — Argum. ex l. 1. cod. plus valere quod agitur — L. 168. §. 1. ff. de regulis juris.*

1157. *L. 80. ff. de verbor. obligat.; l. 12. ff. de rebus dubiis.*

1158. *L. 67. ff. de regulis juris.*

1159. *L. 31. ff. de diversis regulis juris.*

1160. *L. 31. §. 20. ff. de aedilitio edicto.*

1161. *L. 24. ff. de legibus; l. 126. ff. de verbor. significat.*

L. 39. ff. de pactis; l. 21. ff. de contrahenda emptione; l. 99. in pr.; l. 38. §. 18. ff. de verborum obligat. l. 26. ff. de rebus dubiis; l. 173. in pr. ff. de reg. juris.

1163. *Argum. ex leg. 9. §. 1. — L. 5. ff. de transactionib.; l. 3. §. 1.; l. 12. ff. eod.*

1164. *L. 81. ff. de regulis juris; l. 56. ff. mandati vel contra.*

SEZIONE VI.

Degli effetti delle Convenzioni riguardo ai Terzi.

1165. Le convenzioni non hanno effetto che fra le parti contraenti; esse non pregiudicano nè giovano ai terzi che nel caso

preveduto nell' articolo 1121.

1166. Non ostante i creditori possono esercitare tutti i diritti, ed azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente personali.

1167. Possono pure, in loro proprio nome, impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro ragioni. Devono nondimeno riguardo alle loro ragioni enunziate nel titolo delle *Successioni* e nel titolo del *Contratto di matrimonio* e de' *Diritti rispettivi degli sposi* conformarsi alle regole che ivi sono prescritte.

1165. *L.* 7. §. 19. *l.* 20. *l.* 27. §. 4. *ff. de pactis; l.* 1. *cod. inter alios, acta vel judicata; l.* 25. *cod. de pactis.*

1166. *Argum. ex l.* 68. *ff. de regulis juris.*

1167. *V. Tot. tit. ff. quae in fraudem creditorum facta sunt.*

CAPO IV.

Delle diverse specie di Obbligazioni.

SEZIONE I.

Delle Obbligazioni condizionali.

§. I.

Della Condizione in genere e delle sue diverse specie.

1168. L'obbligazione è condizionale quando si fa dipendere da un avvenimento futuro, ed incerto o tenendola in sospeso, finchè l'avvenimento accada, o risolvendola in caso che l'evento succeda, o non succeda.

1169. La condizione *casuale* è quella che dipende dall'azzardo, e la quale non è in potere nè del creditore nè del debitore.

1170. La condizione *potestativa* è quella che fa dipendere l'esecuzione della convenzione da un avvenimento che è in facoltà dell'una o dell'altra parte contraente di fare succedere o d'impedire.

1171. La condizione *mista* é quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di

una delle parti contraenti e della volontà di un terzo.

1172. Qualunque condizione di una cosa impossibile o contraria ai buoni costumi o proibiti dalla legge è nulla, e rende nulla la convenzione da essa dipendente.

1173. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la detta condizione.

1174. Ogni obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si è obbligato.

1175. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verosimilmente voluto ed inteso che lo fosse.

1176. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succederà in un tempo determinato, una tale condizione si ritiene mancata se il tempo sia spirato, senza che sia accaduto l'evento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempiuta, e non si ritiene mancata che quando siasi reso certo che l'evento non accaderà,

1177. Quando un'obbligazione é contratta sotto la condizione che l'avvenimento non succederà in un dato tempo, questa condizione resta verificata, allorchè questo

tempo è spirato, senza che sia successo l' avvenimento; essa è verificata egualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per succedere l' avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa non è verificata che quando sia certo, l' avvenimento non sarà per succedere.

1178. La condizione si ritiene per adempita quando il debitore obbligato sotto la stessa sia quegli che ne abbia impedito l' adempimento.

1179. La condizione adempita ha un effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l' obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

1180. Il creditore può prima che siasi verificata la condizione esercitare tutti gli atti che tendano a conservare i suoi diritti.

1172. *L.* 1. §. 9. *et* 11. *l.* 31. *ff. de obligat. et action.*; *l.* 7. *l.* 137. §. 6. *l.* 8. *l.* 35. *in pr. et* §. 1. *l.* 123. *ff. de verbor. obligat.*; *l.* 185. *ff. de diversis reg. uris*.

1173. *L.* 7. *l.* 137. §. 6. *ff. de verborum obligat.*

1174. *L.* 8. *ff. de obligat. et action.*; *l.* 46.

§. 2. *et* 3. *l.* 108. §. 1. *ff. de verborum obligation.*

1175. *Argum. ex l.* 68. *ff. de solution. et liberat.*

1176. *L.* 10. *l.* 27. §. 1.; *l.* 99. §. 1. *ff. de verbor. obligat.*

1177. *L.* 9. *l.* 10. *et l.* 115. §. 1. *ff. de verbor. obligat.*

1178. *L.* 81. §. 1. *ff. de condit. et demonstr. l.* 85. §. 7. *ff. de verborum obligat. l.* 24. *et* 39. *ff. de regulis juris.*

1179. *Argum. ex l.* 26. *ff. de condit. institut.*

---

§ II.

Della condizione sospensiva.

1181. L'obbligazione contratta sotto una condizione sospensiva è quella, la quale dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non peranco noto alle parti.

Nel primo caso non può eseguirsi l'obbligazione che dopo l'avvenimento.

Nel secondo caso l'obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta,

1182. Quando è stata contratta l'obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione rimane a rischio del debitore che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso dell'evenienza della condizione.

Se la cosa è intieramente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione è estinta.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta, o di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione di prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di scogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, unitamente ai danni ed interessi.

1181. *L.* 37. *l.* 38. *et* 39. *ff. de rebus creditis: l.* 100. *l.* 120. *ff. de verbor. obligat.*

1182. *L.* 5. *cod. de periculo et commodo rei venditae; l.* 8. *in fin. ff. de periculo et commodo rei venditae; l.* 3. *et l.* 10. *in pr. ff. de periculo et commodo rei venditae.*

§. III.

Della condizione resolutiva.

1183. La condizione resolutiva è quella che, verificandosi, produce la revoca dell' obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato come se l' obbligazione non avesse mai avuto luogo.

Questa condizione non sospende l' esecuzione della obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l' evento preveduto con la condizione.

1184. La condizione resolutiva è sempre sottintesa ne' contratti *sinallagmatici* nel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso, il contratto non è sciolto *ipso jure*. La parte verso cui non fu eseguita l' obbligazione, ha la scelta o di costringere l' altra all' adempimento della convenzione quando ciò sia possibile, o di domandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi.

La risoluzione della convenzione deve domandarsi giudicialmente, e può essere accordata al convenuto una dilazione a norma delle circostanze.

1183. *Argum. ex l. 1. et 4. ff. de lege commissoria.*

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni a tempo determinato.

1185. Il termine apposto alle obbligazioni è diverso dalla condizione, in ciò che non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

1186. Ciò che non si deve che a tempo determinato, non può esigersi prima della scadenza del termine; ma non può ripetersi ciò che è stato pagato anticipatamente.

1187. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, quando non risulti dalla stipulazione, o dalle circostanze, che siasi convenuto egualmente in favore del creditore.

1188. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cauzioni che aveva date pel contratto al suo creditore.

1185. *L. 41. §. 1.; l. 46. in pr. ff. de verbor. obligat.*

1186. *L. 42. ff. de verbor. obligat. l. 9. in pr. ff. de rebus creditis; l. 10. l. 16. §. 1. l. 17. et 18. ff. de condict. indebiti: l. 16. §. 1 ff. de compensat.*

1187. *L. 41. §. 1. in fin. l. 122. in pr. ff. de verbor. obligat. l. 17. ff. de reg. juris; l. 70. ff. de solut. — V. l. 12. §. 1. ff. de verbor. significat.*

SEZIONE III.

Delle Obbligazioni alternative.

1189. Chi ha contratta un' obbligazione alternativa si libera dalla stessa, mediante la consegna di una delle due cose comprese nell' obbligazione.

1190. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente accordata al creditore.

1191. Il debitore può liberarsi dalla obbligazione consegnando una delle due cose promesse; ma egli non può astringere il creditore a ricevere parte dell' una e parte dell' altra.

1192. L'obbligazione diviene pura e semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto dell'obbligazione.

1193. L'obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse perisce o non può più essere consegnata, quand' anche ciò accada per colpa del debitore. Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

Se ambedue le cose sono perite, e che il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che fu l'ultima a perire.

1194. Quando, nel caso contemplato dal precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore.

O una soltanto delle cose è perita; ed allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita;

O ambedue le cose sono perite; ed allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, od anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua elezione.

1195. Se le due cose sono perite senza

colpa del debitore, e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell' articolo 1302.

1196. Gli stessi principj si applicano ai casi ne' quali più di due cose sono comprese nell' obbligazione alternativa.

1189. *L.* 34. §. 6. *l.* 26. *ff. de contrahenda emptione; l.* 2. §. 3. *ff. de eo quod certo loco; l,* 27. *ff. de legatis* 1. *l.* 23. *ff. de pecunia constituta.*

1190. *L.* 10. §. 6. *in fin., ff. de jure dotium; l.* 25. *in pr. ff. de contrahenda emptione: l.* 112. *et l.* 138. §. 1. *ff. de verbor. obligat. l.* 2. §. 3. *de eo quod certo loco.*

1191. *L.* 8. §. 2. *ff. de legatis* 1. *l.* 25. *in pr. ff. de contrahenda emptione; l.* 21. §. 6. *ff, de actionibus empti et venditi.*

1192. *L.* 72. §. 4.; *l.* 95. *in pr. ff. de solution. l.* 16. *ff. de verbor. obligat. l.* 15. *ff. de duobus reis constit.*

1193. *L.* 2. §. 3. *ff. de eo quod certo loco; l.* 95. *in pr., et* §. 1., *ff. de solut. l.* 105. §. *de verbor. obligat. l.* 34. §. 2. *ff. de contrahenda emptione; l.* 47, §. 3. *ff. de legatis* 1. — *l.* 82 §. 1. *ff. de verborum obligat.*

1194. *L.* 95. *in pr. et* §. 1. *ff. de solution.*

et liberation.

1195. *L.* 34. §. 6. *ff. de contrahenda; l.* 33. *l.* 37. *et* 105, *ff. de verb. obligat.*

SEZIONE IV.

Delle Obbligazioni solidarie.

§. I.

Dell' Obbligazione solidaria fra i creditori.

1197. L'obbligazione è solidaria tra più creditori quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell'intero credito, e che il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell'obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori.

1198. Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro de' creditori solidarj, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiciale domanda.

Ciò nondimeno la condonazione la quale

sia fatta da un solo de' creditori solidarj, non libera il debitore che per la porzione di questo creditore.

1199. Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente ad uno dei creditori solidarj, giova egualmente agli altri creditori.

1197. *L. 2. ff. de duobus reis constituendis.*

1198. *L. 2. et 16. ff. de duobus reis constit. l. 9. ff. de verb. obligat.*

1199. *L. 5. cod. de duobus reis stip. et promit.*

---

§. II.

Dell' Obbligazione solidaria fra i debitori.

1200. L' obbligazione è solidaria per parte dei debitori quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto al pagamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

1201. L' obbligazione può essere solidaria ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall altro al pagamento della medesima cosa; per esempio se l' uno non è obbligato che condizionalmente, mentre l' obbligazione dell' altro è pura e semplice, ovvero se l' uno abbia preso un termine a pagare che non è accordato all' altro.

1202. L' obbligazione solidaria non si presume; ma deve essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa fuorchè nei casi ne' quali l' obbligazione solidaria ha luogo *ipso jure*, in virtù d' una disposizione di legge.

1203. Il creditore in virtù di un' obbligazione contratta solidariamente può rivolgersi contro quello fra i debitori che il creditore stesso vuole scegliere senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione.

1204. Le istanze giudiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promoverne delle simili contro gli altri.

1205. Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidarj, gli altri condebitori non sono liberati dall' obbligo di pagare il prezzo della stessa; ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.

Il creditore può ripetere soltanto i danni e gl interessi tanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora.

1206. Le domande giudiciali fatte contro uno dei debitori solidarj interrompono la prescrizione riguardo a tutti.

1207. La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori solidarj fa decorrere gl'interessi riguardo a tutti.

1208. Il condebitore solidario citato dal creditore può opporre tutte le eccezioni che risultano dalla natura della obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure ch'egli ha comuni con tutti gli altri condebitori.

Non si possono opporre le eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

1209. Quando uno dei debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l'unico erede d'uno dei debitori, la confusione non estingue il credito solidario che per la quota e porzione del debitore o del creditore.

1210. Il creditore che acconsente alla separazione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione solidaria contro gli altri, dedotta però la porzio-

ne del debitore che egli ha liberato dall' obbligazione solidaria.

1211. Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori, senza riservarsi nella quitanza la *solidarietà* o i suoi diritti in generale, non rinuncia all' obbligazione solidaria che riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall' obbligazione solidaria, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quitanza non dichiari che la riceve *per la sua parte*.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno de' condebitori *per la sua parte*, se questi non vi ha aderito, o se non è emanata una sentenza di condanna.

1212. Il creditore, che riceve separatamente, e senza riserva la porzione dei frutti decorsi ed interessi del debito da uno dei condebitori non perde la *solidarietà*, che per i frutti ed interessi scaduti, non già per quelli á scadere, o per il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni continui.

1213. L'obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide *ipso jure* fra i debitori, i quali non sono fr a essi ob-

bligati, che ciascuno per la sua quota e porzione.

1214. Il condebitore di un debito solidario, che lo ha pagato per intiero, non può ripetere dagli altri condebitori che la quota e porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita cagionata dalla sua insolvibilità si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solvibili, e sopra quello, che ha fatto il pagamento.

1215. Nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all' azione solidaria verso uno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero insolvibili, la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli, che sono stati precedentemente liberati dalla *solidarietà* per parte del creditore.

1216. Se l' affare, per cui fu contratto il debito solidariamente, non riguardava che uno de' coobbligati solidarj, questo sarà obbligato per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, i quali relativamente ad esso non saranno considerati che come sue sicurtà.

1200. *L.* 2. *l.* 3. §. 1. *l.* 11. §. 1. *ff. de duobus reis constit. l.* 3. *cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.*

1201. *L.* 7. *l.* 9. §. 2. *ff. de duobus reis constituendi.*

1202. *L.* 6. *in pr.; l.* 8. *l.* 11. §. 2. *ff. de duobus reis const.* — *Novell.* 99. *cap.* 1. — *L.* 3. *cod. de duobus reis stip. et promit.* — *Authentic. hoc ita, cod. eod. tit.* — *L.* 10. §. 3. *ff. de appellat. et relation. l.* 43. *ff. de re judicata et de effectu sentent.*; *l.* 1. *et l.* 2. *cod. si plures una sentent. condemnati sunt.*

1203. *L.* 3. §. 1. *ff. de duobus reis constit. l.* 2. *et* 3. *cod. de duobus reis stipul. et promit.* — *Authentic. hoc ita, cod. ead. tit.* — *Novel.* 99. *cap.* 1. — *L.* 47. *ff. locati conducti.*

1204. *L.* 28. *cod. de fidejus. et mandatoribus.*

1205. *L.* 18. *ff. de duobus reis const. l.* 32 §. 4. *ff. de usuris et fruct.; l.* 173. §. 2. *ff. de diversis reg. juris.*

1206. *L.* 5. *cod. de duobus reis stipul. et promit.*

1207. *Argum. ex l.* 5. *cod. de duobus reis stipul. et promit.*

1209. *L.* 10. *et* 19. *ff. de duobus reis constit.*

1209. *L.* 71. *in pr. ff. de fidejus. et mandatoribus, L.* 95. §. 2. *ff. de solution. et liberation.*

1211. *L.* 18. *cod. de pactis* — *L.* 8. §. 1. *ff.*

de legatis 1. — *Argum. ex l.* 23. *cod. de fidejus. et mandator.*

1212. Alciat, *ad l.* 8. §. 1. *de legatis* 1.

1213. *L.* 2. *cod. de duobus reis stipul. et promittendi.*

1214. *L.* 36. *et* 39. *ff. de fidejus. et mandat. l.* 11. *cod. eod. tit.*; *l.* 79. *ff. de solution.*

SEZIONE V.

Delle Obbligazioni divisibili e delle indivisibili.

1217. L'obbligazione è divisibile o indivisibile secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua tradizione, od un fatto che nella esecuzione, è o no suscettibile di divisione materiale od intellettuale.

1218. L'obbligazione è indivisibile quantunque la cosa o il fatto che ne è l'oggetto, sia di sua natura divisibile, se il rapporto sotto cui è considerato nell'obbligazione non lo renda suscettibile di esecuzione parziale.

1219. La *solidarietà* stipulata non imprime all'obbligazione il carattere d'indivisibilità.

1217. *L. 2. §. 1. ff. da verborum obligation.*

1218. *L. 72. in pr. l. 85. in pr. et §. 2. ff. de verbor. obligat. l. 80. §. 1. ff. ad legem Falcidiam.*

---

§. I.

Degli effetti dell' obbligazione divisibile.

1220. L' obbligazione che è suscettibile di divisione, deve eseguirsi fra il creditore, ed il debitore come se fosse indivisibile. La divisibilità non è applicabile, che riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti di pagarlo, che per le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il creditore od il debitore.

1221, Il principio stabilito nel precedente articolo, è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore.

1. Nel caso in cui il debito sia ipotecario;

2. Quando sia dovuto un determinato corpo;

3. Quando si tratti di debito alternativo

di cose a scelta del creditore, delle quali una è indivisibile;

4. Quando un solo degli eredi è, in forza del titolo, incaricato dell'adempimento dell'obbligazione.

5. Quando risulti, o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione de' contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Ne' primi tre casi, l'erede che possiede la cosa dovuta o il fondo ipotecato per il debito, può essere convenuto per il totale sulla cosa dovuta o sul fondo ipotecato, salvo ad esso il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso, l'erede unicamente incaricato del debito, o nel quinto caso, ciascun erede può egualmente essere convenuto per la totalità; salvo il suo regresso verso i coeredi.

1220. *L. 2. cod. de haereditariis actionibus; l. 33. ff. de legatis 2.*

1221. *L. 2. in fin., cod. de haeredit. action. l. 2. cod. si unus ex pluribus haered. creditoris; l. 55. ff. de rei vindicat. — L 85. ff. de verbor. obligat. l. 80. §. 1. ff. ad legem Falcidiam.*

§. II.

Degli effetti dell' obbligazione indivisibile.

1222. Coloro, che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità del debito, ancorché l' obbligazione non sia stata contratta solidariamente.

1223. Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di quello, che ha contratto una simile obbligazione.

1224. Ciascun erede del creditore può esigere l' intiera esecuzione dell' obbligazione indivisibile.

Non può egli solo fare la remissione della totalità del debito: nemmeno egli solo ricevere il valore invece della cosa. Se uno solo fra gli eredi ha fatto la remissione o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può dimandare la cosa indivisibile che addebitandosi la porzione del coerede, il quale ha fatto la remissione o ricevuto il valore.

1225. L' erede del debitore, convenuto per la totalità dell' obbligazione, può dimandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di

tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall' erede convenuto, il quale in tal caso può essere egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi.

1222. *Argum. ex l.* 192. *ff. de reg. juris* — *L.* 2. §. 1. 2. *et* 4. *ff. de verbor. obligat.*

1223. *L.* 192. *in pr. ff. de reg. juris; l.* 80. §. 1. *ff. ad leg. Falcidiam: l.* 2. §. 2. *ff. de verborum obligat.; l.* 11. §. 25. *ff. de legatis* 3.

1224. *L.* 25. §. 9. *ff. famil. erciscundae; l.* 2. §. 2. *ff. de verbor. obligat. l.* 18. §. 1. *ff. de solut. et liberat.; l.* 13. §. 12. *ff. de acceptationibus.*

1225. *L.* 11. §. 23. *ff. de legatis* 3.

SEZIONE VI.

Delle Obbligazioni con clausole penali.

1226. La clausola penale è quella con cui una persona, per assicurare l' adempimento

di una convenzione si obbliga a qualche cosa nel caso d'inadempimento.

1227. La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non porta quella dell'obbligazione principale.

1228. Il creditore può agire per l'esecuzione dell'obbligazione principale in vece di domandare la pena stipulata contro il debitore che è in mora.

1229. La clausola penale è la compensazione dei danni ed interessi che soffre il creditore per l'inadempimento della obbligazione principale.

Non può egli dimandare nel tempo medesimo la cura e la pena, quando non l'abbia stipulata per il semplice ritardo.

1230. Tanto nel caso che l'obbligazione principale contenga un termine nel quale debba eseguirsi, quanto nel caso che non lo contenga, la pena non s'incorre, se non quando è in mora colui che si è obbligato o a dare, o a ricevere, o a fare.

1231. La pena può essere modificata dal giudice, allorchè l'obbligazione principale è stata eseguita in parte.

1232. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per ogget-

to una cosa indivisibile, la pena s' incorre per la controvvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione; può anche domandarsi coll' azione ipotecaria per il tutto, salvo il loro regresso contro colui per il cui fatto si è incorsa la pena.

1233. Quando l' obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non s' incorre la pena, che da quello degli eredi del debitore, che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente della obbligazione principale, per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l' hanno eseguita.

Questa regola ammette eccezione allorchè essendo stata opposta la clausola penale ad oggetto che non si potesse fare il pagamento parzialmente, un coerede ha impedito, che l'obbligazione venisse per intiero adempita: in questo caso può esigersi da esso la pena intiera, e dagli altri eredi la sola porzione salvo a questi il regresso.

1226. *L. 71., l. 137. §. 7. ff. de verbor,*

obligat. l. 44. §. 6. ff. de obligat. et actionibus; l. 13. §. 2. ff. de rebus dubiis.

1227. *L. 129. §. 1., l. 135. ff. de reg. juris; l. 97. in pr.; l. 126. §. 3. ff. de verbor. obligat.*

1228. *L. 122. §. 2. ff. de verbor. obligat. l. 28. ff. de action. empti, et venditi; l. 2. et 3. ff. de lege commis.; l. 40. cod. de transactionibus — Argum. ex l. 6. cod. de legibus.*

1229. *L. 41. et 42. ff. pro socio; l. 28. ff. de action. empti et venditi; l. 16. et 17 ff. de transaction. l. 10. §. ff. de pactis.*

1230. *L. 23. ff. de obligat. et action. l. 113. ff. de verbor. obligat,*

1231. *L. 9. §. 1. ff. si quis cautio in judicio sistendi; l. unica, cod. de sententiis quae pro eo.*

1232. *L. 4. §. 1.; l. 85. §. 3. ff. de verborum obligation.*

1233. *L. 2. §. 5. et 6.; l. 72. ff. de verborum obligat.*

CAPO V.

De' modi con cui si estinguono le Obbligazioni.

1234. Le obbligazioni si estinguono,
Col pagamento,
Colla novazione,
Colla remissione volontaria,
Colla compensazione.
Colla confusione,
Colla perdita della cosa,
Colla dichiarazione di nullità, o colla rescissione,
Per effetto della condizione risolutiva spiegata nel precedente articolo,
E colla prescrizione, che formerà il soggetto d'un titolo particolare.

1234. *L.* 54. *ff. de solution. et liberat. l.* 47. *et* 116., *ff. de verbor. significatione; l.* 9. *cod. de solution.; l.* 1. *de novation. et delegat.; l.* 1. *ff. de acceptation. l.* 4. *cod. de compensation. l.* 75. *ff. de solution. et liberation. l.* 95. §. 2. *ff. de solution. et liberation. l.* 35. *et* 67. *ff. de verbor. obligation.*

SEZIONE I.

Del Pagamento.

§. I.

Del Pagamento in generale.

1235. Qualunque pagamento suppone un debito: ciò che fu pagato senza essere dovùto, è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

1236. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un obbligato, da un fidejussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non abbia interesse, se questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, o se agendo in nome proprio, non lo faccia per subentrare nei diritti del creditore.

1237. L' obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interessi che

venga adempita dal debitore medesimo.

1238. Per pagare validamente, è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace di alienare.

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di altra cosa che si consumi coll'uso, contro il creditore che l'abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non era il proprietario o non era capace di alienare.

1239. Il pagamento deve essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo o dal giudice o dalla legge.

È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato.

1240. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione.

1241. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il debitore provi la versione della cosa pagata in vantaggio del creditore.

1242. Il pagamento fatto dal debitore al

suo creditore, in pregiudizio di un sequestro o d' un atto d' opposizione, non è valido riguardo ai creditori sequestranti ed opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore;

1243. Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale ed anche maggiore.

1244. Il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

Non ostante i giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore, ed usando con molta riserva delle loro facoltà, possono accordare dilazioni moderate al pagamento, e sospendere l' esecuzione giudiziale, restando il tutto nello stato medesimo.

1245. Il debitore d' una cosa certa e determinata viene liberato con rimetterla nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano dal suo fatto o colpa, nè dalle persone di cui deve rispondere, o che non fosse in mora prima delle seguite deteriorazioni.

1246. Se il debito è di una cosa deter-

minata soltanto dalla sua specie, il debitore per essere liberato, non sarà tenuto a darla della migliore qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore.

1247. Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del contratto, si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore.

1248. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

1235. *L.* 1. *l.* 10. 13. *l.* 14. *l.* 16. *l.* 17. 18. *ff. de condictione indebiti. V. l.* 19. *ff. de legatis* 2.; *l.* 32. §. 3. *ff. de condictione indebiti.*

1236. *L.* 23. *l.* 40. *et* 53. *ff. de solutionibus et liberation. l.* 39. *ff. de negotiis gestis*, *l.* 1. §. 24. *ff. de exercitoria actione*, *l.* 8. §. 5. *ff. de novation. et delegation. l.* 39. *ff. de novation. et delegation. l.* 39. *ff. de negotiis gestis*; *l.* 69. *et* 133. *ff. de diversis regulis juris l.* 5. *cod. de solution. et liberation.*

1237. *L.* 31. *ff. de solutionibus et liberationibus.*

1238. *Argum. ex l.* 14. §. 8. *l.* 15. *l.* 94. *ff. de solution. et liberation. l.* 54. *ff. de regulis juris.*

1239. *L.* 12. *in pr. et* §. 4. *l.* 15. *l.* 49. *l.* 83. *ff. de solutionibus et liberation.*; *l.* 4. *et* 12. *cod. eod. tit. l.* 4. *ff. de negotiis gestis*; *l.* 180. *ff. de reg. juris*; *l.* 4. §. 4. *ff. de dolo malo — Argum. ex l.* 206. *ff. de regul. juris*; *l.* 24. *de negot. gestis.*

1240. *Arg. ex l.* 17. *ff. de transactionibus.*

1241. *L.* 15.; *l.* 47. *in pr. et* §. 1. *ff. de solutionibus et liberation.*, *l.* 4. §. 4. *ff. de dolo malo l.* 4. *ff. de exceptionibus.*

1244. *L.* 21. *ff. de rebus creditis*, *l.* 41. §. 1. *ff. de usuris et fructibus.*

1245. *L.* 23. 33. 37. *et* 51. *ff. de verbor. obligation. l.* 33. *ff. de solution. et liberation. — Argum. ex l.* 15. §. 3. *ff. de rei vindicatione.*

1246. *L.* 18. §. 1.; *l.* 19. §. 4. *ff. de edilitio edicto*, *l.* 37. *in pr. ff. de legatis* 1., *l.* 3. §. 1. *cod. communia de legatis et fideicommis. l.* 33. §. 1. *in fin. l.* 72. §. 5. *ff. de solutionibus et liberationibus.*

1247. *L.* 2. §. 2., *t.* 9. *ff. de eo quod certo loco — l.* 22., *in pr. ff. de verbor. obligat.*, *l.* 21. *ff. de obligat. et action.*

§. II.

Del pagamento del subingresso.

1249. Il subingresso nei diritti del creditore a favore di un terzo che lo paga, è convenzionale o legale.

1250. Il subingresso è convenzionale.

1. Quando il creditore ricevendo il suo pagamento da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni privilegi ed ipoteche contro il debitore: questa surrogazione deve essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento.

2. Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che la scrittura di prestito e la quitanza si facciano avanti notaro; che nella scrittura di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare il pagamento, e che nella quitanza pure si dlchiari che il pagamento è stato fatto con i danari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Questa surroga si opera senza il concorso della volontà del creditore.

1251. Il subingresso ha luogo *ipso jure*,

1. A vantaggio di colui che essendo egli stesso creditore paga a un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi od ipoteche;

2. A vantaggio dell' acquirente d' un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo era ipotecato;

3. A vantaggio di colui che essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, avesse interesse di soddisfarlo;

4. A vantaggio dell' erede beneficiario che ha pagato con i proprj denari i debiti creditarj.

1252. Il subingresso stabilito negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fidejussore quando contro i debitori: esso non può nuocere al creditore quando questi non ha pagato che in parte; in tale caso egli può far valere le sue ragioni per il restante che gli è dovuto in preferenza a quello da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale.

1250. *L.* 24. §. 3. *ff. de rebus auctoritate judicis possidendis*.

1251. *L. 1. et 5. cod. qui potiores in pignore habentur l. 3. cod. de his qui in prior. creditor. loco succed. L. 22. §. 9. cod. de jure deliberandi.*

---

§. III.

Dell' imputazione dei pagamenti.

1253. Il debitore che ha più debiti ha diritto da dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

1254. Il debitore per un debito che produce frutti od interessi, non può senza il consenso del creditore, imputare nel capitale in preferenza dei frutti e degli interessi, ciò ch' egli paga. Il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi, ma che non è integrale, s' imputa prima negl' interessi.

1255. Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quietanza, per cui il creditore abbia specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può chiedere più l' imputazione sopra un debito differente, purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

1256. Quando la quietanza non esprima alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato nel debito che a quell'epoca il debitore avesse maggiore interesse d'estinguere fra quelli che fossero parimenti scaduti: altrimenti, nel debito scaduto quantunque meno oneroso di quelli non per anco scaduti.

Se i debiti sono di eguale natura, l'imputazione si fa sopra il più antico, e si fa *pro rata* in parità di cose.

1253. *L.* 1. *ff. de solution. et liberation. l.* 1. *cod. eod.*

1254. *L.* 5. *l.* 97. *ff. de solutionibus et liberationibus.*

1255. *Argum. ex l.* 1. *ff. de solution. et liberation.*

1256. *L.* 1. *l.* 2. *l.* 3. *l.* 4. *l.* 5. *l.* 7. *l.* 8. *et* 103. *ff. de solution. et liberation.*

§. IV.

Dell' offerta di pagamento, e del deposito.

1257. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso l'offerta reale, ed in caso di rifiuto di accettarla per parte del creditore, può depositare la somma o la cosa offerta.

Le offerte reali sussoguite da un deposito liberano il debitore; esse a suo riguardo tengono luogo di pagamento, e quando sono fatte validamente, e la cosa in tal modo depositata rimano a rischio del credirore.

1258. Affinchè le offerte reali sieno valide, è necessario.

1. Che siano fatte al creditore capace di esigere, o a quello che ha facoltà di ricevere per il meeesimo;

2. Che sieno fatte da persona capace di pagare;

3. Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, dei frutti od interessi dovuti, delle spese liquide, e d'una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento;

4. Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore;

5. Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;

6. Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto per il pagamento, e non essendovi convenzione speciale per il luogo del pagamento, sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto.

7. Che l'offerta sia fatta per mezzo d'un ufficiale pubblico autorizzato a questa sorta di atti.

1259. Non è necessario per la validità del deposito, che venga autorizzato dal giudice, ma basterà.

1. Che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore, e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2. Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola unitamente agl'interessi decorsi sino al giorno del deposito,luogo nel indicato dalla legge per ricevere queste consegne;

3. Che siasi esteso dall'ufficiale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4. Che nel caso in cui il creditore non

sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale di deposito con l' intimazione di ritirare la cosa depositata.

1260. Le spese per l' offerta reale e per il deposito, qualora siano legittime, sono a carico del creditore.

1261. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o sigurtà non restano liberati.

1262. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuta una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarate buone e valide le sue offerte e il deposito, a lui non è più lecito, nemmeno col consenso del creditore di ritirare il deposito in pregiudizio de' suoi condebitori o fidejussori.

1263. Il creditore il quale ha acconsentito, che il debitore ritiri il suo deposito dopo ch' esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può pel pagamento del proprio credito, più valersi dei privilegj e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l' atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito, sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un' ipoteca.

1264. Se ciò che è dovuto è una cosa

certa la quale debba essere consegnata nel luogo in cui si trova il debitore, deve questi far ingiungere al creditore di eseguire il trasporto, con atto notificato alla sua persona, o al suo domicilio, od all'abitazione eletta per l'esecuzione della convenzione. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, e se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata, questi potrà ottenere dalla giustizia il permesso di depositarla in qualche altro luogo.

1257. *L.* 9. *cod. de solut. et liberat. l.* 19. *cod. de usuris. V. Argum. ex l.* 72. §. 2. *ff. de solution. et liberat.*

1258. *L.* 9. *cod. de solutionibus et liberationibus.*

1262. *Argum. ex l.* 62. *ff. de pactis.*

1263. *Argum. ex l.* 6. *ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.*

1264. *Argum. ex l.* 1. §. 3. *ff. de periculo et commodo rei venditae.*

§. V.

Della cessione de' beni.

1265. La cessione de' beni é un atto col quale il debitore dimette tutti i suoi beni ai suoi creditori, quando non si trova più in caso di pagare i proprj debiti.

1266. La concessione de' beni, è o volontaria o giudiziaria.

1267. La cessione de' beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto fuori che quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi ed il debitore.

1268. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore di buona fede ed insolvibile per causa d'un infortunio, cui, per conservare la libertà personale; è permesso di fare giudicialmente l'abbandono di tutti i suoi beni ai suoi creditori, nonostante qualunque stipulazione in contrario.

1269. La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il diritto di far vendere i beni a loro vantaggio, e di percepirne i frutti sino alla vendita.

1270. I creditori non possono ricusare la cessione giudiziaria, se non ne' casi eccettuati dalla legge.

Essa esime il debitore dall' arresto personale.

Essa non libera il debitore che sino alla concorrenza del valore de' beni ceduti; e nel caso in cui non fossero sufficienti, se ne acquista di nuovi, egli è obbligato a cederli sino all' intero pagamento.

1268. *L.* 1. *et* 4. *cod. qui bonis cedere possunt.*

1269. *L.* 4. *cod. qui bonis cedere possunt.*

1270. *L.* 2. *in fin., cod. qui bonis cedere possunt, l.* 7. *ff. de cessione bonorum.*

SEZIONE II.

Della Novazione.

1271. La navazione si fa in tre maniere:

1. Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito il quale viene sostituito all' antico che rimane estinto;

2. Quando un nuovo debitore è sostituito all' antico, il quale viene liberato dal creditore;

3. Quando in forza d' una nuova obbligazione, un nuovo creditore viene sostituito all' antico; verso cui il debitore è liberato.

1272. La novazione non può effettuarsi che tra persone capaci di contrattare.

1273. La novazione non si presume; conviene che risulti chiaramente dall' atto la volontà di effettuarla.

1274. La novazione col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

1275. La delegazione per cui un debitore essegna al creditore un altro debitore il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

1276. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro questo debitore, se il delegato diviene insolvibile; purchè l' atto non contenga una riserva espressa, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito, o prossimo a fallire al momento della delegazione

1277. La semplice indicazione fatta dal debitore, d'una persona che debba pagare in sua vece non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore, d'una persona che debba per lui ricevere.

1278. I privilegi e le ipoteche dell'antico credito non possono in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

1279. Quando la novazione si effettua colla sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi ed ipoteche primitive del credito non possono ritenersi per trasferire sui beni del nuovo debitore.

1280. Se la novazione si effettua tra il creditord ed uno de' debitori solidarj, i privilegi e le ipoteche dell'antico credito non possono essere riservate che sui beni di quello che cotrae il nuovo debito.

1281. Mediante la novazione fatta fra il creditore ed uno dei debitori solidarj, i condebitori restano liberati.

La novazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fidejussori.

Nondimeno, se il creditore, nel primo caso, esiga l'adesione dei condebitori, o, se nel secondo quella de' fidejussori, e che essi ricusino di accedere alla nuova convenzione, sussiste l'antico credito.

1271. *L.* 1. *et* 11. *ff. de novationibus et delegationibus*, *l.* 1. *et* 3. *cod. eod. tit.*

1272. *L.* 3. *l.* 10. *l.* 20. §. 1. *l.* 31. §. 1. *ff. et de delegation. ff. de novation. l.* 4. *cod. eod.*, *l.* 27. *ff. de pactis*.

1273. *L.* 2. *ff. de novation. et delegation. l. ult.*, *cod. eod.*

1274. *L.* 1. *l.* 6.; *cod. eod. de novat. et delegat.*

1275. *L.* 11. *ff. de novationibus et delegationibus*.

1276. *L.* 3. *cod. de novationibus et delegationibus*.

1277. *Argum. ex l.* 1. *et* 6. *cod. de novationibus et delegationibus*. *L.* 10. *l.* 20. *l.* 25. *ff. eod. tit.*

1278. *L.* 18. *et l.* 29. *ff. de novat. et delegation. l.* 12. §. 1. *ff. qui potiores in pignore vel hypotheca habentur*.

1179. *L.* 30. *ff. de novationibus et delegation.*

1180. *Argum. ex l.* 18. *ff. de novation. et delegation.*

1281. *Argum. ex l. ff. de duobus reis constit.* — *L.* 44. *cod. de fidejus. et mandatoribus*.

SEZIONE III.

Della Rimissione del debito.

1282. La volontaria consegna della scrittura originale dell' obbligo sotto firma privata, fatta dal creditore al debitore; costituisce la prova della liberazione.

1283. La consegna volontaria della prima copia autentica in forma esecutoria della scrittura d'obbligo fa presumere la rimissione del debito od in pagamento, senza pregiudizio della prova in contrario.

1284. La consegna dello scritto originale d' obbligo sotto firma privata, o della copia anzidetta ad uno dei debitori solidarj, produce rispettivamente lo stesso effetto a vantaggio de' condebitori.

1285. La rimissione del debito o la liberazione pattuita a vantaggio di uno de' condebitori solidarj, libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente riservato i suoi diritti contro questi ultimi.

In questo caso, non può ripetere il credito, se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la rimissione.

1286. La restituzione del pegno non basta per far presumere la rimissione del debito.

1287. La rimissione o la liberazione convenzionale accordata al debitore principale, libera i fidejussori;

Quella accordata al fidejussore non libera il debitore principale;

Quella accordata ad uno dei fidejussori non libera gli altri.

1288. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fidejussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito, e portarsi in iscarico del debitore principale e degl' altri fidejussori.

1282. *Argum. ex l. 2. ff. de pactis.*

1284. *Argum. ex l. 3. ff. de duobus reis constit.*

1285. *L. 34. §. 11. ff. de solutionibus et liberationibus. l. 19. ff. de duobus reis constituendis.*

1286. *L. 3. ff. de pactis; l. 2. cod. de remis. pignoris.*

1287. *L. 60. l. 68. §. 2. de fidejus. et mandator. L. 4. cod. tit. — L. 155. §. 1. ff. de fidejus. et mandatoribus.*

1288. *L. 15. §. 1. de fidejus. et mandatoribus.*

SEZIONE IV.

Della Compensazione.

1289. Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra, ha luogo trà esse una compensazione che estingue i due debiti, nel modo e nei casi da esprimersi in appresso.

1290. La compensazione si fa *ipso jure* per la sola operazione della legge, ed anche senza saputa dei debitori, nel momento stesso in cui i due debiti esistono contemporaneamente, questi reciprocamente si estinguono, fino alla concorrenza delle loro rispettive quantità.

1291. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danàro, od una determinata quantità di cose *fungibili* della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo de' pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

1292. Le dilazioni, che si fossero accordate non sono di ostacolo alla compensazione.

1293. La compensazione ha luogo, quatunque siano le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i seguenti casi.

1. Della dimanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2. Della dimanda per la restituzione del deposito o del commodato;

3. Di un debito il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro.

1294. Il fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale;

Ma il debitore principale non può opporre la compensazione di quello che il creditore deve al fidejussore.

Il debitore solidario non può parimenti opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore.

1295. Il debitore che puramente e semplicemente acconsente alla cessione che il creditore fa delle sue ragioni ad un terzo, non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione però alla quale il debitore non ha aderito, ma che fu al medesimo notificata, non impedisce la compensazione fuorichè dei crediti posteriori alla notificazione;

1296. Quando i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione se non computate le spese di trasporto nel luogo del pagamento.

1297. Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano, per la compensazione, le stesse regole che si sono stabilite per l'imputazione nell'articolo 1256.

1298. La compensazione non ha luogo a pregiudizio de' diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro ordinato presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1299. Quegli che ha pagato un debito il quale era di diritto estinto in forza della compensazione, proponendo il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei privilegi e delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

1289. *L. 1. l. 2. et 3. ff. de compensation.*

1290. *L.* 20. *l.* 11. *et* 12. *ff. de compensationibus; l.* 4. *l.* 5. *et* 21. *cod. eod. tit.; l.* 7. *cod. de solutionibus*.

1291. *L.* 14. §. 1. *cod. eod. de compensationibus; l.* 7. *et* 22. *ff. eod. tit.*

1292. *L.* 15. §. 1. *ff. de compensationibus*.

1293. Paul. *sentent. lib.* 2. *tit.* 5. §. 3.; *l.* 8. *et* 11. *cod. de compensat. l.* 5. *ff. eod.* — *l.* 14. §. 2. *cod. de compensat.* — Sebast. *de medicis tract. de compens., p.* 1. §. 3. — *l.* 4. *cod. de commodato*. — *t.* 25. §. 1.; *l.* 29. §. 1. *ff. deposit.* — *l.* 3. *cod. de compensat. L.* 17. *l.* 20. *et* 24. *ff. eod. leg.* 46. §. 6. *ff. de jure fisci*.

1294. *L.* 4. *l.* 5. *ff. de compensat.* — *Argum. ex l.* 9. *cod. de compensat. et l.* 18. §. 1. *ff. eod.; l.* 10. *ff. de duobus reis constit.* — *l.* 23. *ff. de compensationibus*.

1295. *Argum. ex l.* 16., *ff. ad senatusconsultum Maced.*

1296. *L.* 15, *ff. de compensationibus*.

1297. *V. l.* 1. *cod. de solution. et liberat.; l.* 1. *l.* 5. §. 1.; *l.* 102. §. 1.; *l.* 3. *l.* 94. §. *fin.; l.* 103. *l.* 1. 7., *l.* 4. *eod. tit.*

1299. *L.* 10. §. 1. *ff. de compensat.* — *l.* 1. *cod. de condit. indebiti*

SEZIONE V.

Della Confusione.

1300. Quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, succede una confusione di diritto, che estingue il debito ed il credito.

1301. La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale, giova ai suoi fidejussori.

Quella che succede nella persona del fidejussore, non produce l' estinzione dell'obbligazione principale.

Quella che ha luogo nella persona del creditore, non giova a suoi condebitori solidarj se non per la porzione di cui viene ad essere debitore.

1300. *Argum. ex l. 75. ff. de solut. et liberation. — l. 50. ff. de fidejus. et mandat. l. 6. cod. de haered. actionibus.*

1301. *L. 38. §. 1. ff. de fidejussoribus et mandatoribus. l. 34. §. 8. ff. de solutionibus et liberationibus — l. 129. §. 1. ff. de regulis juris, l. 2. ff. de peculio legato, l. 71. ff. de fidejussoribus et mandatoribus.*

SEZIONE VI.

Della Perdita della cosa dovuta.

1302. Quando una certa e determinata cosa che formava il soggetto della obbligazione, viene a perire, od è posta fuori di commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente la esistenza, l' obbligazione s' estingue se la cosa sia perita o smarrita senza colpa del debitore e prima che fosse in mora.

Quando pure il debitore sia in mora, e non abbia assunto in se stesso il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l' obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore ove già gli fosse stata rimessa.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una cosa rubata, la di lei perdita non dispensa colui che l' ha sottratta, dalla restituzione del valore.

1303. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio o smarrita, senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti e le azioni d' indennità, se alcuna gliene competa riguardo alla medesima.

1302. *L. 33. l. 37. et 51.; l. 91. in pr. § 1. ff. de verbor. obligation. l. 23. in fin. ff. de reg. juris. — l. 15. §. 3. ff. de rei vindicat. l. 47. §. 5. ff. de legatis 1. l. 14. §. 1. ff. depositi; l. 12. §. 3. ff. ad exhibendum; l. 40. in pr. ff. de haeredit. petitione; l. 12. in pr. ff. de condictione furtiva; l. 19 ff. de vi et vi armata — Arg. ex l. 1. cod. de probation. l. 2. ff. cod. tit. — l. 4. cod. de edendo; l. 1. ff. de exception. praescription. et praejudiciis; l. 19. ff. de condict. furtiva.*

SEZIONE VII.

Delle Azioni di nullità, o di rescissione delle convenzioni.

1304. L'azione di nullità o di rescissione d'una convenzione in tutti i casi dura per dieci anni, quando non sia stata ristretta ad un minor tempo da una legge particolare.

Nel caso di violenza, questo tempo non comincia a decorrere, che dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti, e riguardo

agli atti delle donne maritate fatti senza autorizzazione, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

Relativamente agli atti fatti dagl'interdetti, il tempo non decorre se non dal giorno in cui è tolta l'interdizione, e riguardo a quelli dei minori, che dal giorno della loro maggior età.

1305. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato, contro qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore emancipato, contro tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, come è determinato al titolo *della Minore età, della Tutela e della Emancipazione*.

1306. Il minore non può restituirsi in intiero per causa di lesione, quando questa unicamente provenga da un evento fortuito ed impreveduto.

1307. La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione.

1308. Il minore che è negoziante, banchiere od artigiano, non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni contratte per ragione del suo commercio o della sua arte.

1309. Il minore non può restituirsi in intiero contro le convenzioni stipulate nel suo

contratto di matrimonio, quando queste furono fatte coll'approvazione ed assistenza di quelli il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

1310. Il minore non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni nascenti dal suo delitto o quasi-delitto.

1311. Non è piú ammesso ad impugnare l'obbligazione assunta nella sua minore età, quando, divenuto maggiore, l'ha ratificata, sia che tale obbligazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione.

1312. Quando i minori, gl'interdetti o le donne maritate sono ammessi, in tale qualità, ad essere restituiti in intiero contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato in conseguenza di queste obbligazioni, nel tempo della minor età, dell'interdizione o del matrimonio, eccetto che venga provato che quanto fu pagato venne convertito in loro vantaggio.

1313. I maggiori non sono restituiti in intiero per causa di lesione se non ne' casi, e sotto le condizioni specialmente espresse in questo Codice.

1314. Quando si sono osservate le formalità richieste riguardo ai minori od agl' in-

terdetti, tanto nell' alienazione degl' immobili, che nelle divisioni delle eredità, sono i medesimi considerati, relativamente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior età o prima dell' interdizione.

1304. *Edict. perpet. lib. 4. tit. 2.; t. 14. in pr. et §. 11. ff. quod metus causa gestum erit. — l. 7. §. 4. cod. de praescript. triginta vel quadrag. annorum; l. 30. §. omnis, cod. de jure dot. — l. 7. cod. de tempor. in integrum restitutionis.*

1305. *L. 1. §. 1.; l. 7. §. 1. 3. 4. et 5.; l. 25. et 29. ff. de minor. l. 2. cod. si adversus rem judicatam; l. 1. 2. et 3. cod. si saepius in integrum restitutio; l. 8. eod. de in integrum restitut. minorum; l. 1. cod. si minor ab haereditate se abstineat.*

1306. *L. 11. §. 3. 4. et 5. l. 24. §. 1.; l. 44. ff. de minoribus. l. 9. cod. de in integrum restitut. l. 119. §. 1. ff. de regulis juris.*

1307. *L. 1. l. 2. et l. 3. cod. si minor se majorem dixerit.*

1309. *L. 9. §. 1.; l. 38. §. 2. de minoribus. l. unica cod. si adversus dotem.*

1310. *L. 9. §. 2. et 3. l. 37. §. 1. ff. de minoribus; l. 1. et 2.; cod. si adversus delictum.*

1311. *L. 3. §. 1. et 2. l. 38. ff. de minoribus; l. 1. et 2.; eod. si major factus ratum habuerit.*

1312. *L. 1. cod. de reputation. quae fiunt in judicio in integrum restitut. l. 24. §. 1.; l. 27. §. 1.; ff. de minor.; l. 32. §. 4. ff. de administrat. et periculo tutorum; l. 7. §. 5. l. 13. ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt; l. 206. ff. de reg. juris.*

1314. *V. tot. tit. ff. ex quibus causis majores 25. annis in integrum restituuntur.*

CAPO VI.

Della Prova delle Obbligazioni, e di quella del Pagamento.

1315. Quegli che dimanda l' esecuzione d' una obbligazione, deve provarla.

Ed all' incontro, colui che pretende di essere stato liberato, deve giustificare il pagamento od il fatto che ha prodotto l' estinzione della sua obbligazione:

1316. Le regole che riguardano la prova

per iscritto, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte ed il giuramento, sono spiegate nelle seguenti sezioni.

1315. *L. 1. cod. de probation.; l. 4. cod. de edendo.*

SEZIONE I.

Della Prova per iscritto.

§. I.

Del documento autentico.

1317. L' atto autentico è quello che è stato ricevuto da pubblici ufficiali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui fu esteso, e colle solennità richieste.

1318. L'atto non autentico per l'incompetenza od incapacità dell'ufficiale, o per un difetto di forma, vale come privata scrittura, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

1319. L'atto autentico fa piena fede della convenzione che contiene fra le parti contraenti e loro eredi od aventi causa da essi.

Ciò non ostante, nel caso di querela di falso promossa in via di domanda principale, l'esecuzione dell'atto impugnato per falso verrà sospesa coll'introduzione dell'accusa di falsità, e nel caso in cui questa accusa fosse promossa per incidente, i tribunali potranno, a norma delle circostanze, sospendere provvisionalmente l'esecuzione dell'atto.

1320. Tanto l'atto autentico, quanto la privata scrittura, fa prova fra le parti, anche di quelle cose le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione. Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova.

1321. Le contro dichiarazioni in iscritto non possono avere effetto che fra parti contraenti, e non contro terze persone.

1319. *Contr. l. 2. cod. ad leg. Corneliam de falsis.*

§. II.

Della privata scrittura.

1322. La scrittura privata riconosciuta da quello, contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto autentico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra loro eredi ed aventi causa.

1323. Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto di formalmente riconoscere o negare la propria scrittura, o la propria firma.

I suoi eredi od aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

1324. Quando la parte neghi la propria scrittura o firma, e quando i suoi eredi od aventi causa da essi dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.

1325. Le scritture private le quali contengono convenzioni *sinallagmatiche* non sono valide quando non siano state fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

Basta un solo originale per tutte le per-

sone che hanno uno stesso interesse.

In ciascun originale deve farsi menzione del numero degli originali che si sono fatti.

Ciò non ostante la mancanza della menzione che gli originali siano stati fatti in duplo, triplo ec. non può essere opposta da colui che ha eseguita per parte sua la convenzione contenuta nell' atto.

1326. La polizza o promessa per scrittura privata colla quale un solo si obbliga verso d' un altro a pagargli una somma di danaro o a dargli altra cosa valutabile, deve essere scritta per intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che oltre la sua sottoscrizione abbia scritto di propria mano un *buono* ovvero un *approvato* indicante in lettere per esteso la somma, o la quantità della cosa;

Si eccettua il caso in cui la polizza o promessa suddetta si rilasci da mercanti, artigiani, lavoratori, vignajoli, giornalieri e servitori.

1327. Quando la somma espressa nel corpo dell' atto diversifichi da quella espressa nel *buono*, si presume che l' obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l' atto, come pure il *buono*, fossero scritti per intiero di mano di quello che si è obbligato, eccetto che non si provasse ove precisamente sia incorso l' errore.

1328. La data delle scritture private non è computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui vengono registrate, dal giorno della morte di colui, o di uno ai quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero in processi verbali di sigillamento o d' inventario.

1329. I registri de' mercanti non fanno prova delle somministrazioni che vi sono allibrate, contro le persone che non sono mercanti, eccetto quando sarà dichiarato in proposito del giuramento.

1330. I libri di mercanti fanno prova contro di essi; ma quegli che vuole trarne vantaggio, non può prescindere da ciò che contengono di contrario alla sua pretensione.

1331 I registri e carte domestiche non formano prova a favore di colui che le ha scritte; fanno però fede contro di esso, 1. in tutti i casi in cui enunciano formalmente la ricevuta d' un pagamento, 2. quando contengono una espressa menzione che una annotazione fosse stata scritta per supplire un difetto di documento a favore di quello a vantaggio del quale esprimono una obbligazione.

1332. Qualunque annotazione posta dal

creditore appiedi, in margine od a tergo d' un documento che sia continuamente restato presso di lui, fa fede, quantunque non firmato, nè datato da esso, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

Lo stesso ha luogo per qualunque annotazione posta dal creditore a tergo, in margine od appiè d' un originale in duplo, di una scrittura o di una quietanza che si trovi presso il debitore.

1325. *V. l.* 17. *l.* 46. §. 2. *et* 3.; *l.* 101. §. 1. *ff. de verbor. obligationibus l.* 8. *ff. de obligat. et actionibus*.

1327. *Argum. ex l.* 9. *et l.* 34. *ff. de regulis juris*.

1330. *V. Doctor. ad l.* 42. *cod. de transactionibus*.

1331. *L.* 5. *l.* 6. *l.* 7., *cod. de probation.* — *l.* 31. *ff. eod. tit.*

§. III.

Delle Tessere, ossia tacche a riscontro.

1333. Le tacche d'un riscontro corrispondenti a quelle del riscontro compagno fanno fede fra le persone le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno, e ricevono al minuto.

§. IV.

Delle copie degl' istrumenti.

1334. Le copie, quando esista l'istrumento originale, fanno fede soltanto di ciò che si contiene nell' istrumento, di cui può chiedersi sempre l'esibizione.

1335. Quando non esiste più l'istrumento originale, le copie fanno fede in conformità delle seguenti distinzioni:

1. Le copie autentiche di prima edizione fanno la stessa fede che l'originale. Lo stesso ha luogo tanto per le copie che sono state fatte per ordine de' magistrati, presenti le parti o debitamente citate, quanto per quelle che sono state fatte in presenza delle

parti e di loro reciproco consenso.

2. Le copie che senza autorità del magistrato, o senza il consenso delle parti, e posteriormente al rilascio delle copie autentiche di prima edizione, saranno state trascritte dalla matrice dell atto dal notaro che lo ha ricevuto, o da uno dei suoi successori, o da ufficiali pubblici aventi la qualità di depositarj delle matrici notarili, possono, qualora fosse perduto l'originale, far fede purchè siano antiche.

Sono ricevute per antiche quando abbiano più di trent' anni;

Quando abbiano meno di anni trenta non possono servire che di principio di prova per mezzo di scritture.

3. Quando le copie fatte sulla matrice d'un atto non fossero state scritte dal notaro che l'ha ricevuto, o da uno de' suoi successori, o da ufficiali pubblici aventi la qualità di depositarj delle matrici notarili, non potranno servire che per un principio di prova in iscritto, qualunque sia la loro antichità.

4. Le copie delle copie potranno, secondo le circostanze, essere considerate come semplici indizj.

1336. La trascrizione d' un atto ne' registri pubblici non potrà servire che di principio

di prova in iscritto, ed anche per ciò sarà necessario;

1. Che sia indubitato essersi perdute tutte le matrici del notaro, di quell' anno in cui l' atto apparisce essere stato fatto, ovvero che si provi essersi perduta la matrice di quest' atto per un accidente particolare;

2. Che esista un repertorio in regola notarile, dal quale risulti che l' atto è stato fatto sotto la medesima data.

Quando mediante il concorso di queste circostanze verrà ammessa la prova per mezzo di testimonj, sarà necessario che vengano esaminati coloro che furono testimonj all' atto, se tuttora esistano.

§. V.

Degli atti di ricognizione e di conferma.

1337. Gli atti di ricognizione non dispensano dall' esibire il documento primordiale, qualora il tenore di esso non vi si trovi specificamente riportato.

Tutto ciò che contenessero di più del documento primordiale, o che vi trovasse di diverso, non ha alcun effetto.

Ciò non ostante, se vi fossero più atti

conformi di ricognizione, corroborati dal possesso, e uno dei quali fosse datato da anni trenta, il creditore potrà essere dispensato dall' esibire il documento primordiale.

1338. L atto di conferma o ratifica d'un' obbligazione contro la quale la legge ammette l' azione di nullità o di rescissione, non è valido che qualora vi si trovino la sostanza dell' obbligazione, il motivo espresso dell' azione di rescissione, e la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d' atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga eseguita volontariamente dopo l' epoca in cui l' obbligazione stessa poteva essere validamente cofermata o ratificata.

La conferma, ratifica od esecuzione volontaria secondo le forme e le epoche determinate dalla legge, producono la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto dei terzi.

1339. Il donante non può sanare con verun atto confermativo i vizj d' una donazione fra vivi nulla per le forme; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali.

1340. La conferma, ratifica od esecuzio-

ne volontaria d'una donazione per parte degli eredi od aventi causa del donante, dopo la sua morte, inducono la loro rinuncia ad opporre i vizj delle forme e qualunque altra eccezione.

1338. *L. 2. l. 1. cod. si major factus ratum habuerit. — L. 30. l. 3. §. 1. et 2. ff. de minoribus vigintiquinqu. annis.*

SEZIONE II.

Della Prova testimoniale.

1341. DEve essere fatto istromento avanti notaro o scrittura privata sopra qualunque cosa la quale ecceda la somma od il valore di cento cinquanta lire, come anche per i depositi volontarj, e non è ammessa veruna prova per mezzo di testimonj tanto contro che in aggiunta al contenuto negli atti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trat-

tasse di una somma o valore minori di cento cinquanta lire:

Resta però in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio.

1342. Le regola precedente s' applica al caso in cui l' azione, oltre la domanda del capitale contenga quella degl' interessi i quali, riuniti al capitale, oltrepassino la somma di cento cinquanta lire.

1343. Quegli, che ha fatto una domanda per una somma eccedente le cento cinquanta lire, non può essere più ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda.

1344. Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di una somma anche minore di lire cento cinquanta, quando sia dichiarato che una tale somma è un residuo o parte di un credito maggiore il quale non è provato per iscritto.

1345. Se nella medesima petizione una parte fa più domande delle quali non abbia documento in iscritto, e che, congiunte insieme, eccedano la somma di lire cento cinquanta, la prova per testimonj non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengono da differenti cause, e che furono formati in differenti tempi, purchè simili ragioni non

derivassero da diverse persone, per titolo di successione, donazione od altrimenti.

1346. Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non saranno intieramente giustificate in iscritto, dovranno essere proposte in un medesimo atto di citazione, dopo il quale non potranno riceversi altre domande delle quali non esista la prova in iscritto.

1347. Le regole superiormente stabilite soggiacciono ad eccezione quando esiste un principio di prova per iscritto.

E' principio di prova per iscritto qualunque atto ridotto in iscrittura proveniente da quello contro cui si propone la domanda, o da quello, che lo rappresenta, e che rende verosimile il fatto allegato.

1348. Le predette regole soggiacciono pur anche ad eccezione, ogni qual volta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione che è stata contratta verso di lui.

Questa seconda eccezione si applica,

1. Alle obbligazioni che nascono dai quasicontratti, dai delitti o quasi-delitti.

2. Ai depositi necessarj fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, e ciò secondo la qualità del-

le persone e le circostanze del fatto.

3. Alle obbligazioni contratte in caso d' accidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto.

4. Nel caso in cui il creditore avesse perduto il documento che a lui serviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito, impreveduto e proveniente da una forza irresistibile.

1344. *V. l.* 19. §. 1. *ff. de jurisdictione.*

1345. *L.* 11. *ff. de jurisd. — L.* 10. *ff. de appel.*

SEZIONE III.

Delle Presunzioni.

1349. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il magistrato deduce da un fatto noto per un fatto ignoto.

§. I.

Delle presunzioni stabilite dalla legge.

1350. La presunzione legale è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti od a certi fatti; tali sono,

1. Gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, come presuntivamente fatti in frode delle sue disposizioni;

2. I casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulti da circostanze certe e determinate.

3. L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4. La forza che la legge dà alla confessione od al giuramento della parte.

1351. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. E' necessario che la cosa addomandata sia la stessa; che la domanda si appoggi alla medesima causa; che l' azione sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nella medesima qualità.

1352. La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore del quale essa ha luogo.

Non è ammessa prova veruna contro la presunzione della legge, quando, sul fondamento di questa presunzione, essa annulla certi atti, o nega l' azione in giudizio, eccetto che la legge non abbia riservata la prova in contrario, e salvo ciò che è prescritto riguardo al giuramento ed alla confessione giudiziale.

1350. Menoch. *tractat. de praesumpt. lib.* 1. *quaest.* 3. — *L.* 2. §. 1.; *l.* 24. *ff.* de *pactis; l.* 3. *cod. de apochis publicis. L.* 25. *ff. de statu hominum; l.* 207. *ff.* de *reg. juris.*

1351. *L.* 13. *et* 14. *ff. de exceptione rei judicatae.*

1352. Menoc. *tract. de praesumption. lib.* 1. *quaest.* 3.

---

§. II.

Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge.

1353. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate alla dottrina

ed alla prudenza del magistrato, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e nel caso unicamente in cui la legge ammetta la prova testimoniale, quando però l'atto non sia impugnato per causa di frode, o di dolo.

SEZIONE IV.

Della confessione della Parte.

1354. La confessione che si oppone contro una parte, è stragiudiciale o giudiciale.

1355. E' inutile l'allegazione d'una confessione stragiudiciale semplicemente verbale, ogni qual volta si tratti d'una domanda cui prova testimoniale non sia ammisibile.

1356. La confessione giudiciale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte od il suo speciale procuratore.

Essa fa piena prova contro colui che l'ha fatta.

Non può essere divisa in di lui pregiudizio.

Non può rivocarsi, quando non si provi ch' essa fu la conseguenza di un errore di fatto. Non può ritrattarsi sotto pretesto d'un errore di diritto.

1356. *L.* 1. *ff. de confes.* — *L. unic., cod. de confessis.*

SEZIONE V.

Del Giuramento.

1357. Il giuramento giudiciale è di due specie:

1. Quello che una parte deferisce all' altra per farne dipendere la decisione della causa, e chiamasi *decisorio*.

2. Quello che vien deferito dal giudice *ex-officio* all' una o all' altra parte.

1357. *V. Tit. ff. de jurejurando; tit. ff. de in litem jurando; et in tit. cod. de rebus creditis et de jurejurando.*

§. 1.

Del giuramento decisorio.

1358. Il giuramento *decisorio* può essere deferito in qualsivoglia specie di controversia.

1359. Non si può deferire che sopra un fatto proprio di quello a cui viene deferito.

1360. Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di prova della domanda o della eccezione sulla quale si provoca la parte a giurare.

1361. Quegli cui viene deferito il giuramento, qualora lo ricusi o non elegga di riferirlo al suo avversario, o l' avversario al quale è stato riferito, e lo ricusi, deve soccombere nella sua rispettiva domanda od eccezione.

1362. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto che ne è l' oggetto, non sia il fatto d' ambe le parti, ma sia semplicemente proprio di quello cui si era deferito il giuramento.

1363. Quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l' avversario a provarne la falsità.

1364. La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più ritrattarsi, se

la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare.

1365. Il giuramento prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che l'ha deferito; ed a vantaggio de' suoi eredi od aventi causa o contro di essi.

Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno de' creditori solidarj, non lo libera che per la proporzione dovuta a questo creditore;

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fidejussori;

Quello che si è deferito ad uno dei debitori solidarj giova ai coudebitori;

Quello deferito al fidejussore giova al debitore principale.

In questi ultimi due casi il giuramento del condebitore solidario e del fidejussore non giova agli altri condebitori od al debitore principale, se non quando fu deferito sul fatto della *solidarietà* o fidejussione.

1358. *L.* 34. *ff. de jurejurando*.

1359. Paul. *sentent. lib.* 2. *tit.* 1. §. 4. — *l.* 34. §. 1. *et* 5. *ff. de jurejurando; l.* 11. §. 2. *ff. de actione rerum amotarum*. — *Arg. ex l.* 42. *ff. de regulis juris*.

1360. *L.* 34. §. 6.; *l.* 38. *l.* 31. *ff. de jurejurando*; *l.* 12. *cod. de rebus creditis et de jurejurando* — *V. Gloss. ad l.* 3. *cod. de rebus creditis et de jurejurando*. — Cujac. *observat.* 23. *n.* 28.

1361. *L.* 34. §. 3. *e* 9. *l.* 38. *ff. de jurejur. l.* 9. *cod. de rebus creditis et jurejur.*

1362. Paul. *sentent. l.* 2. *tit.* 1. §. 4. — *L.* 34. §. 1. *et* 3., *ff. de jurejur.*; *l.* 11. §. 2. *ff. de actione rerum amotarum*.

1363. *L.* 2. *l.* 5. §. 2., *l.* 9. §. 1. *ff. de jurejur. l.* 1. *cod. de rebus creditis et jurejur. l.* 1. *ff. quarum rerum actio non datur*.

1364. *L.* 6. *l.* 9. §. 1. *ff. de jurejurando*; *l.* 11. *cod. de rebus creditis et de jurejurando.*

1365. *Argum. ex l.* 27. §. 4. *ff. de pactis l.* 1. *cod. res inter alios acta*; *l.* 3. *ff. de jurejur.* — *Contr. l.* 28. *l.* 27. *ff. de jurejur.* — *L.* 28. §. 1. *ff. de jurejur.* — 28. §. 1. *ff. de jurejurando*.

---

§. II.

Del giuramento deferito ex officio.

1366. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per fare da esso

dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare l' ammontare della condanna.

1367. Il giudice non può deferire *ex officio* il giuramento, tanto sulla dimanda dell' attore, quanto sull' eccezione opposta, se non quando vi concorrano le seguenti due condizioni;

1. Che la dimanda o l' eccezione non sia pienamente provata;

2. Che le medesime non siano mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare puramente e semplicemente la dimanda.

1368. Il giuramento deferito dal giudice *ex officio* ad una delle parti, non può da questa riferirsi all' altra parte.

1369. Il giudice non può deferire all' attore il giuramento sul valore della cosa dimandata, se non quando sia impossibile di comprovarlo altrimenti.

Deve pure, in questo caso, determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all' attore in conseguenza del suo giuramento.

1366. *L. 31. ff. de jurejurando : l. 3. cod. de rebus creditis et de jurejurando.*

1368. *L. 31. ff. de jurejurando.*

1369. *L. 64. ff. de judiciis : l. 1. l. 4. §. 2.; l. 5. §. 1. et 2. ff. de in litem jurando.*

TITOLO IV.

Delle Obbligazioni che si contraggono senza Convenzione.

1370. Alcune obbligazioni nascono senza precedente convenzione, né per parte di chi si obbliga, nè per parte di quello, verso cui si é obbligato.

Le une risultano dalla sola autorità della legge. Le altre nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato.

Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietarj vicini, o quelle dei tutori o degli altri amministratori i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengono attribuite.

Le obbligazioni che nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato, risultano o dai quasi-contratti, o dai delitti,

o dai quasi-delitti. Esse formano il soggetto di questo titolo.

1370. *L. 5. ff. de obligationibus*.

CAPO I.

Dei Quasi-Contratti.

1371. I quasi-contratti sono i fatti puramente volontarj dell'uomo, dai quali risulta un'obbligazione qualunque verso un terzo e talvolta un obligazione reciproca delle due parti.

1372. Quegli che volontariamente intraprende un affare altrui, tanto se il proprietario ne sia conscio, quanto se lo ignori, contrae una obbligazione tacita di continuare l'amministrazione che ha incominciato, e di condurla al termine sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso; deve egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare;

Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario.

1373. E' tenuto a continuare l' amministrazione ancorchè, il proprietario morisse prima che l' affare fosse terminato, e fino a che l' erede abbia potuto intraprenderne la direzione.

1374. E' parimenti tenuto ad usare nell' amministrazione dell' affare tutte le cure di buon padre di famiglia.

Il giudice però è autorizzato a moderare la valutazione dei danni e degli interessi che fossero derivati da colpa o da negligenza dell' amministratore, a norma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell' affare.

1375. Il proprietario il cui affare fu bene amministrato, deve adempire le obbligazioni contratte dall' amministratore in suo nome, deve tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsarlo di tutte le spese utili o necessarie da esso fatte.

1376. Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirlo a quello da cui lo ha indebitamente ricevuto.

1377. Quando una persona che per errore si credeva debitrice, ha pagato un debito, essa ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Tale diritto però cessa quando il creditore in conseguenza del pagamento si è privato del suo documento relativo al credito; nel qual caso è salvo il regresso a colui che ha pagato, contro il vero debitore.

1378. Se quegli che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire, tanto il capitale che gli interessi o i frutti, dal giorno del pagamento.

1379. Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile od è un corpo mobile, quegli che l'ha ricevuta è obbligato a restituirla in natura, quando esista, od il suo valore, quando sia perita o deteriorata per di lui colpa; è altresì risponsabile della sua perdita per caso fortuito, se l'ha ricevuta in mala fede.

1380. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede; non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita.

1381. Colui al quale è restituita la cosa; deve rimborsare anche al possessore di mala fede, tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della stessa cosa.

1371. *Instit. de obligationibus quae ex contractu nascuntur*.

1372. *Instit.* §. 1. *de obligation. quae ex delicto nascuntur*; *l.* 11. *ff. de negot. gestis*; *l.* 20. *cod. eod. tit.*; *l.* 24. *cod. de usuris*.

1373. *L.* 3. *in pr.*, §. 6. *L.* 12. §. *ultim. L.* 2. §. 2. *ff. de negotiis gestis*.

1374. *L.* 11. *ff. de negot. gestis*. — *L.* 3. §. 9. *ff. cod. tit.*

1375. *L.* 2. *et* 3.; *l.* 10., *in pr.*, *et* §. 2. *L.* 22. *l.* 27. *et* 44. *ff. de negot. gestis*. — *V. l.* 1. §. 1. *et* §. *ult. L.* 2. *et* 3. *ff. de impensis in res dotales factis*. *L.* 79. *ff. de verbor. significat.* — *V. l.* 79. §. 1. *ff. de verbor. significat. L.* 5. §. *ultim. L.* 6. *l.* 14. §. 1. *ff. de impensis in res dotales factis*.

1376. *L.* 7. *ff. de condictione indebiti*.

1377. *L.* 1. §. 1.; *l.* 10., *l.* 17. *ff. de condictione indebiti*, *l.* 1. *cod. eod. tit.*

1378. *L.* 65. §. 5., *l.* 15. *ff. de condictione indebiti*.

1379. *L.* 62. *in pr. et* §. 1. *l.* 15. §. 3. *ff. de rei vindicatione*.

1380. *L.* 26. §. 12., *l.* 65. §. 8., *ff. de condict. indebiti*.

1381. *L.* 6. §. 3. *ff. de negotiis gestis*; *l.* 13. §. 1.; *l.* 14. *ff. de condictione indebiti*.

CAPO II.

Dei delitti, e dei quasi-delitti.

1382. Qualunque fatto dell' uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1383. Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

1384. Ciascuno parimenti è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali ognuno deve essere garante, o colle cose che ha in propria custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del marito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi:

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell' esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta responsabilità non ha luogo,

allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili.

1385. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è responsabile per il danno cagionato da esso, tanto che si trovi sotto la sua custodia, quanto che siasi smarrito o fuggito.

1386. Il proprietario d'un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione o per un vizio nella sua costruzione.

1383. *Argum. ex l.* 8. §. 1.; *ff. ad legem Aquiliam*, *l.* 7. §. 8.; *l.* 8. *l.* 9. §. 3. *et* 4. *l.* 11. *l.* 27. §. 9.; *l.* 29. §. 2. *et* 4.; *l.* 30. §. 3.; *l.* 52. §. 2. *ff. eod. tit.*; *l.* 132. *ff. de reg. juris*.

1384. *L.* 5. §. 3. *ff. de his qui effunderint vel dejecerint*.

1385. *L.* 1. §. 4. *et* 7.; *l.* 5. *ff. si quadrup. pauper. fecisse dicatur*.

1386. *L.* 6. *l.* 7. §. 2.; *l.* 8. *l.* 9. *l.* 24. §. 2. 3. 4. 10. *et* 12.; *l.* 44. *ff. de damno infecto*.

TITOLO V.

Del Contratto di Matrimonio, e dei Diritti rispettivi degli Sposi.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1387. La legge non regola la società conjugale relativamente ai beni, se non in mancanza di speciali convenzioni, le quali gli sposi possono fare, come giudicano piu conveniente, purchè non siano contrarie ai buoni costumi, e siano, inoltre, osservate le seguenti modificazioni.

1388. Gli sposi non possono derogare nè ai diritti risultanti dall' autorità maritale sulle persone della moglie e dei figli, o a quelli che appartengono al marito come capo della famiglia, nè ai diritti che vengonono attribuiti al conjuge superstite dal titolo *della patria Potestà*, e da quello *della Minor età*, *della Tutela*, e *dell' Emancipazione*, nè alle disposizioni proibitive contenute nel presente Codice.

1389. Non possono fare alcuna convenzione o rinuncia il di cui oggetto fosse tendente ad immutare l' ordine legale delle suc-

cessioni, tanto riguardo ad essi medesimi nella successione de' loro figli o discendenti, quanto rapporto ai loro figli fra essi; salve però le donazioni fra vivi o per testamento le quali potranno aver luogo secondo le forme e ne' casi determinati nel presente Codice.

1390. Non è più permesso ai conjugi di stipulare in un modo generico che la loro associazione verrà regolata da una delle consuetudini, leggi, o statuti locali che per lo addietro fossero state in vigore nelle diverse parti del territorio del Regno, e che dal presente Codice sono abrogate.

1391. Possono però dichiarare in modo generico che è loro intenzione di maritarsi o colle leggi della comunione, o colle leggi dotali.

Nel primo caso, i diritti degli sposi e de' loro eredi saranno regolati dalle disposizioni del capo secondo di questo titolo.

Nel secondo caso i loro diritti saranno regolati dalle disposizioni del capo terzo.

1392. La semplice stipulazione con cui la moglie si costituisce o le vengono costituiti dei beni in dote, non basta perchè siano questi beni sottomessi al *regime* dotale, se nel contratto di matrimonio non siasi fatta sopra di ciò un' espressa dichiarazione,

Parimenti non risulta che gli sposi si siano sottomessi al *regime* dotale colla semplice dichiarazione da essi fatta di maritarsi senza comunione, ossia di rimanere separati di beni.

1393. In mancanza di stipulazioni speciali che derogano al *regime* della comunione o che lo modifichino, le regole stabilite nella prima parte capo secondo formeranno il diritto comune del Regno.

1394. Le convenzioni matrimoniali saranno stese, prima del matrimonio, in un atto avanti notaro.

1395. Esse non possono cangiasi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

1396. I cangiamenti fatti prima della cecelebrazione del matrimonio, devono essere comprovati da un atto del notaro stesso nella medesima forma del contratto di matrimonio.

Inoltre, nessun cangiamento o contro dichiarazione in iscritto è valida quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1397. Ogni cangiamento e contro-dichiarazione in iscritto, quantunque rivestita delle forme prescritte nel precedente articolo, sarà senza effetto riguardo ai terzi, se

non sarà stata estesa appiè della minuta del contratto di matrimonio ; ed il notaro non potrà sotto pena dei danni ed interessi verso le parti , ed ove occorra, sotto pene più gravi , rilasciare nè le copie autentiche di prima edizione , nè le ulteriori del contratto di matrimonio , senza riportare in fine di esse il cangiamento o la contro-dichiarazione.

1398. Il minore capace a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le convenzioni delle quali è suscettibile questo contratto , e le convenzioni e donazioni che con esso avesse fatte , sono valide , purchè nel contratto sia stato assistito delle persone , il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio .

1388. *Argum. ex l. 23. et 36. ff. de pactis ; l. 5. §. 7. ff. de administrat. et periculo tutorum* ; *l. 5. et 6. de pactis dotalibus*.

1395. *Contr. l. 72. §. 2. ff. de jure dotium*.

1398. *Argum. ex l. 8. de pactis dotalibus ; l. 73. l. 61. §. 1. de jure dotium*.

CAPO II.

Del Regime *della Comunione*.

1399. La comunione, tanto legale, che convenzionale, incomincia dal giorno del matrimonio contratto avanti l' ufficiale dello stato civile. Non si può stipulare che essa incomincerà in un' altra epoca.

1399. *Argum. ex l.* 16. §. 3. *de aliment. vel cibar. legat.*; *l.* 52. §. 24. *ff.* de *donat. int. vir.*

PARTE I.

Della Comunione legale.

1400. La comunione che si stabilisce colla semplice dichiarazione di maritarsi sotto il *regime* della comunione, o che deriva dalla mancanza d' ogni contratto, soggiace alle regole spiegate nelle sei seguenti sezioni.

SEZIONE I.

Di ciò che forma la comunione tanto attivamente che passivamente.

§. I.

Delle attività della Comunione.

1401. Lo stato attivo della comunione è composta,

1. Di tutti gli effetti *mobiliari* che i conjugi possedevano nel giorno della celebrazione del matrimonio, come pure di quelli che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di successione od anche di donazione, quando il donante non abbia dichiarato il contrario;

2. Di tutt' i frutti, rendite, interessi ed annualità, qualunque sia la loro natura, scadute o percette durante il matrimonio, e provenienti da beni, che appartenevano ai conjugi al tempo del loro matrimonio, o di quelli che loro sono devoluti durante lo stesso, per qualsivoglia titolo.

3. Di tutti gl' immobili acquistati durante il matrimonio.

1402. Qualunque immobile si ritiene co-

me acquistate in comunione, se non è provato che uno de' conjugi ne aveva primo del matrimonio la proprietà od il legale possesso, ovvere che gli è pervenuto dappoi per titolo di successione o di donazione.

1403. I tagli de' boschi ed i prodotti delle cave e delle miniere cadono nella comunione per tutto ciò che è considerato come usufrutto, secondo le regole spiegate al titolo *dell' Usufrutto dell' Uso e della Abitazione*.

Se durante la comunione, non sono stati fatti i tagliamenti de' boschi che potevano essere fatti a norma delle suddette regole, ne sarà dovuta la compensazione al conjuge non proprietario del fondo od a' suoi eredi.

Se le cave e le miniere sono state aperte durante il matrimonio, i prodotti non cadono nella comunione, salvo che colla compensazione od indennizzazione a favore di quello fra i conjugi cui potrà essere dovuta.

1404. Non cadono in comunione gli immobili posseduti dai conjugi avanti la celebrazione del matrimonio, o che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di successione.

Nonostante, se dopo d'avere stipulato il contratto del matrimonio, col patto della

comunione, e prima della sua celebrazione, uno degli sposi avrà in quest' intervallo acquistato un immobile, esso cadrà nella comunione, purchè l'acquisto non sia stato fatto in esecuzione di qualche clausula matrimoniale; nel qual caso esso sarà regolato a termini della convenzione.

1405. Le donazioni d'immobili che durante il matrimonio sono state fatte ad uno soltanto de'conjugi, non cadono nella comunione, ed appartengono al solo donatario, purchè la donazione non contenga espressamente che la cosa donata deve spettare alla comunione.

1406. L'immobile rilasciato o ceduto dal padre, madre od altro ascendente ad uno dei conjugi per soddisfarlo di quanto gli deve, o col peso di pagare ad estranei i debiti del donante, non cade nella comunione, salvo il diritto di compensazione od indennità.

1407. L'immobile acquistato durante il matrimonio, a titolo di permuta con un immobile spettante all'altro dei conjugi, non cade nella comunione, ed è surrogato nel luogo di quello alienato; salvo il compenso in caso d'eccedenza.

1408. L'acquisto fatto durante il matrimonio, col mezzo di *licitazione*, od altri-

menti, della porzione d'un immobile di cui uno dei conjugi era proprietario per indiviso, non si considera come un acquisto fatto alla communione, purchè questa venga indennizzata della somma che avrà somministrato par tale oggetto.

Nel caso in cui il marito venisse egli solo ed in nome proprio, ad essere acquirente od *aggiudicatario* di tutto, o parte d'un immobile spettante per indiviso alla moglie, questa all'epoca della dissoluzione della comunione, ha la scelta o di rilasciare l'effetto alla comunione, la quale in tal caso resta debitrice verso la moglie della parte che ad essa appartiene del prezzo, o di prendere l'immobile, rimborsando alla comunione il prezzo dell'acquisto.

1402. *L.* 51. *ff. de donat. inter virum et uxorem.*

1403. *L.* 9. §. 7. *ff. de usufr. et quaemadmod. l.* 30. *ff. de usufr. et quaemadmod. l.* 7. §. 13. *l.* 6. *ff. soluto matrim. l.* 18. *ff. de fundo dotali.*

1404. *L.* 9. *l.* 73. *ff. pro socio; l.* 45. §. 2. *ff. de adquir. vel omit. haered.*

1407. *L.* 26. *et* 27. *ff. de jure dotium.*

1408. *L.* 78. §. 4. *ff. de jure dotium.*

§. II.

Delle passività della comunione, e delle azioni che ne risultano contro di essa.

1409. La comunione si compone passivamente.

1. Di tutti i debiti *mobiliari* da cui gli sposi si trovavano gravati prima della celebrazione del loro matrimonio, o da cui si trovassero gravate le eredità ad essi pervenute durante il matrimonio, salva la compensazione per quelli relativi agl' immobili proprj dell' uno o dell' altro dei conjugi;

2. Dei debiti, tanto in capitali quanto in annualità od interessi, contratti dal marito durante la comunione, o dalla moglie con il consenso del marito; salva la compensazione, ove abbia luogo.

3. Delle annualità ed interessi soltanto delle rendite passive o dei debiti che sono particolari a ciascuno dei conjugi,

4. Delle riparazioni ordinarie degli immobili che non cadono in comunione;

5. Degli alimenti dei conjugi, dell'educazione e mantenimento dei figli e di tutti gli altri pesi del matrimonio,

1410. La comunione non è tenuta per i

debiti *mobiliari* contratti dalla moglie prima del matrimonio, se non quando risultino da un atto autentico anteriore al medesimo, o che prima della stessa epoca abbiano acquistato una data certa, o col registro, o per la morte di una o più persone sottoscritte a tale atto.

Il creditore della moglie, in virtù d'un atto che non abbia una data certa anteriore al matrimonio, non può agire contro la medesima per il pagamento che sulla nuda proprietà dei suoi immobili particolari.

Il marito che pretendesse d'avere pagato per sua moglie un debito di tale natura, non può domandarne il rimborso alla moglie nè a' di lei eredi.

1411. I debiti delle eredità puramente *mobiliarie* pervenute ai conjugi durante il matrimonio, cadono interamente a peso della comunione.

1412. I debiti d' un' eredità puramente *immobiliare* pervenuta ad uno dei conjugi durante il matrimonio, non sono a carico della comunione; salva ai creditori la ragione di agire per il pagamento, sopra gl' immobili della predetta eredità.

Nonostante, se l'eredità è pervenuta al marito, i creditori verso la detta eredità possono pretendere il loro pagamento tanto

sopra i beni proprj del marito, quanto sopra quelli della comunione, salvo, nel secondo caso, il rimborso dovuto alla moglie od ai suoi eredi.

1413. Se l'eredità puramente *immobiliare* sia pervenuta alla moglie, ed essa l abbia accettata coll' assenso del marito, i creditori dell' eredità possono domandare il loro pagamento sopra tutti i beni particolari della moglie; ma se l'eredità non è stata accettata dalla moglie, che mediante autorizzazione giudiziale per causa del rifiuto del marito, i creditori, nel caso che gl' immobili ereditarj non siano sufficienti, non possono agire che sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.

1414. Quando l'eredità pervenuta ad uno degli sposi consista parte in effetti *mobiliari* e parte in *immobiliari*, i debiti da cui essa è gravata, non sono a carico della comunione che fino alla concorrenza di quella porzione degli effetti *mobiliari*, che deve erogarsi per l' estinzione de' debiti, in proporzione del valore dei predetti effetti *mobiliari* confrontato con quello degl' immobili.

Questa porzione erogabile si desume dall' inventario cui il marito deve far procedere in proprio nome, se l'eredità lo risguarda

particolarmente, o come dirigente ed autorizzante le operazioni della moglie, quando si tratti di una eredità ad essa pervenuta.

1415. In mancanza d'inventario, ed in qualunque caso questa mancanza pregiudichi alla moglie, essa od i suoi eredi possono, al tempo dello scioglimento della comunione, domandare di essere indennizzati a termini di ragione; come pure comprovare la preesistenza e valore degli effetti *mobiliari* non inventariati, tanto con documenti e scritture private, quanto con testimonj, ed occorrendo, per pubblica fama.

Il marito non è mai ammesso a fare questa prova.

1416. Le disposizioni contenute nell'articolo 1414. non impediscono che i creditori d'un'eredità in parte *mobiliare* ed in parte *immobiliare* dimandino il loro pagamento sopra i beni della comunione, tanto nel caso che l'eredità sia devoluta al marito, come in quello che sia devoluta alla moglie, quando questa l'abbia accettata coll'assenso del marito; il tutto però senza pregiudizio delle rispettive compensazioni.

Lo stesso ha luogo se l'eredità fu accettata dalla moglie con l'autorizzazione giudiciale, e che ciò nonostante gli effetti mobili siano stati confusi con quelli della co-

munione senza che siavi preceduto l'inventario.

1417. Se l'eredità fu accettata dalla moglie con l'autorizzazione giudiciale atteso il rifiuto del marito, e se si è fatto l'inventario, i creditori non possono domandare il loro pagamento che sopra i beni tanto mobili che immobili di detta eredità, ed in caso d'insufficienza, sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.

1418. Le regole stabilite negli articoli 1411. e successivi devono osservarsi egualmente riguardo ai debiti dipendenti da una donazione, come per quelli risultanti da un' eredità.

1419. I creditori possono dimandare il pagamento dei debiti contratti dalla moglie col consenso del marito, tanto sopra tutti i beni della comunione quanto sopra quelli del marito o della moglie; salvo il compenso dovuto alla comunione, o l'indennità dovuta al marito.

1420. Qualunque debito contratto dalla moglie come procuratrice generale o speciale del marito, è a carico della comunione; ed il creditore non può domandarne il pagamento contro la moglie e sopra i suoi beni particolari.

1420. *Argum. ex l. 20. ff. mandati.*

SEZIONE II.

Dell' Amministrazione della Comunione, e dell' effetto degli atti di uno dei conjugi relativamente ala società conjugale.

1421. Il solo marito amministra i beni della comunione.

Li può vendere, alienare ed ipotecare senza l' intervento della moglie.

1422. Non può disporre per atto fra vivi a titolo gratuito degl' immobili della comunione, nè della totalità o di una quota della sostanza *mobiliare*, eccetto che per dare uno stabilimento ai figli comuni.

Non ostante può disporre a titolo gratuito e particolare, degli effetti mobili a vantaggio di qualunque persona, purchè non se ne riservi l' usufrutto.

1423. La donazione fatta dal marito per atto d' ultima volontà non può eccedere la parte che gli spetta nella comunione.

Se in questa forma ha donato una cosa della comunione, il donatario non può pre-

tenderla in natura, se non nel caso in cui per accidentalità della divisione, la cosa donata cada nella quota pervenuta agli eredi del marito: se l'effetto non cade nell' indicata quota, il legatario riceve l'equivalente dell'intero valore dell'effetto donato, sulla parte spettante agli eredi del marito nella comunione e sopra i beni particolari di quest'ultimo.

1424. Le multe in cui è incorso il marito a causa di delitto non producente la morte civile, possono esigersi sopra i beni della comunione, salva l'indennizzazione dovuta alla moglie: quelle in cui è incorsa la moglie non possono esigersi che sulla nuda proprietà de' suoi beni particolari, sin che dura la comunione.

1425. Le condanne pronunciate contro uno de' conjugi a causa di delitto producente la morte civile, non percuotono che la sua parte della comunione ed i suoi beni particolari.

1426. Gli atti che la moglie ha fatto senza il consenso del marito, anche coll' autorizzazione giudiciale, non obbligano i beni della comunione, fuorchè nel caso in cui essa contratti in qualità di esercente pubblica mercatura, e per oggetti di suo commercio.

1427. La moglie non può, senza l'autorizzazione giudiciale, obbligare nè sè stessa, nè i beni della comunione, nemmeno per liberare il marito dalla prigione, o pel collocamento de' figli in caso di assenza del di lei marito.

1428. Il marito ha l' amministrazione di tutti i beni particolari della moglie.

Può esercitar solo tutte le azioni mobiliari e possessorie le quali appartengono alla moglie.

Non può alienare gl' immobili particolari della medesima senza il di lei consenso.

E' risponsabile di qualunque deperimento de' beni particolari della moglie, occasionato da mancanza di atti conservatorj.

1429. Le affittanze de' beni della moglie che il marito da sè solo ha pattuito per un tempo eccedente il novennio, non sono obbligatorie in caso di scioglimento della comunione, nè rispetto alla moglie, ne a' di lei eredi fuori che per il tempo, che rimane a decorrere, tanto del primo periodo del novennio, s' esso non fosse scaduto, quanto del secondo, e così successivamente di maniera che l' affittuario non abbia se non la ragione di godere del fondo locato soltanto sino al compimento del periodo del novennio che dura ancora.

1430. Le affittanze de' beni della moglie per un novennio o a minor tempo che il solo marito ha pattuite, o rinnovate per più di tre anni prima dello spirare della corrente locazione se tali beni sono rustici, e più di due anni prima di detta epoca, questi consistono in case, non hanno verun effetto, purchè la loro esecuzione non abbia incominciato prima che si sciogliesse la comunione.

1431. La moglie, che si obbliga solidariamente col marito per gli affari della comunione o del marito, non si ritiene obbligata a riguardo di questi, che in qualità di cauzione; essa deve essere indennizzata per l'obbligazione che ha contratta.

1432. Il marito che si fa mallevadore solidariamente od in altro modo della vendita fatta dalla moglie di un immobile a lei proprio, venendo molestato, ha similmente il regresso contro di essa, tanto sulla di lei parte nella comunione, quanto sopra i di lei beni particolari.

1433. Se fu venduto un immobile appartenente ad un de' conjugi, ed egualmente se mediante sborso di danaro si è accordata la liberazione di servitù prediali, dovute a fondi proprj di uno di essi, che il prezzo sia stato versato nella comunione senza rin-

vestirlo, vi è luogo a dedurre un tal prezzo dalla comunione, a vantaggio del conjuge proprietario dell' immobile venduto, o delle servitù redente.

1434. Il rinvestimento si ritiene fatto per parte del marito ogni qual volta all' occasione d' un acquisto, egli ha dichiarato ch' esso è stato fatto con danari provenienti dall' alienazione di un immobile suo proprio, e che il detto acquisto tien luogo di rinvestimento.

1435. Non basta la dichiarazione del marito che l' acquisto sia stato fatto con danari provenienti da un immobile venduto dalla moglie e per rinvestirli a suo vantaggio, se ciò non sia formalmente accettato dalla moglie: non avendo acconsentito, allorchè la comunione si scioglie, essa ha semplicemente un diritto al rimborso del prezzo dell' immobile venduto.

1436. La compensazione del prezzo dell' immobile appartenente al marito non a effetto che sulla massa della comunione; quella del prezzo dell' immobile appartenente alla moglie, ha effetto ancora sui beni proprj del marito, quando siano insufficienti quelli della comunione. In tutti i casi la compensazione non ha luogo che in relazione al prezzo della vendita non ostante qualunque

cosa potesse allegarsi intorno al valore dell' immobile alienato.

1437. Ogni qual volta si prende dalla comunione una somma tanto per soddisfare debiti od obblighi personali d' uno de' conjugi, come sarebbe il prezzo o parte del prezzo d' un suo immobile o di servitù prediali redente, quanto per ricuperare, conservare o migliorare i suoi beni proprj e generalmente ogni qualvolta uno de' conjugi ha ritratto un particolare vantaggio dai beni della comunione, egli è tenuto a compensarla.

1438. Se il padre e la madre hanno unitamente dotata una figlia comune senza dinotar la porzione per cui intendevano di contribuire, si ritiene che ciascuno sia concorso a dotarla per una metà; tanto se la dote è somministrata o promessa sui beni della comunione, quanto se fu costituita in beni proprj d' un solo de' conjugi.

Nel secondo caso, il conjuge il cui immobile od effetto di sua privata reggione fu costituito in dote, ha sui beni dell' altro un' azione d' indennità per la metà di essa dote avuto riguardo al valore dell' effetto assegnato al tempo della donazione.

1439. La dote costituita dal solo marito, in effetti della stessa comunione alla figlia

comune, è a carico della stessa comunione e qualora la comunione è accettata dalla moglie, questa deve concorrere nella metà della dote, purchè il marito non abbia dichiarato espressamente ch' ei se ne assumeva il peso per intiero o per una quantità maggiore della metà.

1440. All' assicurazione della dote è obbligato chiunque l' abbia costituita; e gl' interessi decorrono dal giorno del matrimonio, ancorchè sia concessa una dilazione al pagamento, quando non siavi stipulazione in contrario.

1425. *Argum. ex l. 9. in pr., cod. de bonis proscript. l. si fratres, §. ultim., ff. pro socio; l. sancimus, cod. de poenis.*

1427. *L. 73. §. 1.; l. 20. ff. de jure dotium — l. 21. §. 1. ff. ad senatus-consultum Vellejanum — l. 21. ff. soluto matrimonio.*

1428. *L. 3. cod. de rei vindic.; l. 2. cod. de rebus alienis non alien. l. 58. ff. soluto matrim. l. 6. §. 2. ff. de jure deliber.*

1429. *Argum. ex l. 25. §. 4. ff. soluto matrimonio; et l. 3. §. 16. ff. de jure fisci.*

1432. *Argum. ex l. 10. §. 11. ff. mandati.*

1435. *L. 12. codice de jure dotium.*

1440. *L. 41. in prin.; l. 84. ff. de jure dotium; l. 1. l. 31. §. 1. cod. eod. tit.; l. unic. §. 1. cod. de rei uxoriae actione, — l. 17. in pr. et §. 1. ff. soluto matrimonio. V. l. 9. §. 1. ff. de condict. caus. dat.; l. 5. ff. de dol. mal. l. 79. §. 5. ff. de jure dot. V. l. 12. l. 35. cod. ad senat. cons.*

SEZIONE III.

Dello Scioglimento della Comunione, e di alcune conseguenze di esso.

1441. La comunione si scioglie, 1. per la morte naturale; 2. per la morte civile; 3. pel divorzio; 4. per la separazione personale; 5. per la separazione de' beni.

1442. La mancanza d' inventario dopo la morte naturale o civile d' uno de' conjugi, non da luogo alla continuazione della comunione; salve le azioni delle parti interessate relativamente alla prova dell' esistenza de' beni ed effetti comuni, la quale prova potrà farsi tanto per documento quanto per pubblica fama.

Se vi sono figli minori, la mancanza d'

inventario fa inoltre perdere al conjuge superstite il godimento delle loro rendite; ed il surrogato tutore che non lo ha costretto a far l'inventario, è solidariamente tenuto con lui a tutte le condanne, che potessero pronunziarsi a favore de' minori.

1443. La separazione de' beni non può domandarsi, che in giudizio della moglie la quale si trovi in pericolo di perdere la dote, e quando il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i di lui beni non siano sufficienti per soddisfare i diritti e le azioni di ricupera della moglie. Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

1444. La separazione de' beni ancorchè pronunciata dal giudice è nulla, se non è stata eseguita colla reale soddisfazione dei diritti e ragioni di ricupera competenti alla moglie, fatta per atto autentico; fino alla concorrenza de' beni del marito, od almeno con istanze introdotte entro quindici giorni successivi alla sentenza, e continuate senza interruzione.

1445. Ogni separazione de' beni deve, prima della sua esecuzione rendersi pubblica mediante un affisso ad una tabella a ciò destinata, nella sala principale del tribunale di prima istanza, ed inoltre, se il marito è mercante, banchiere, o commerciante,

in quella del tribunale di commercio del luogo del suo domicilio, e ciò sotto pena di nullità della esecuzione.

La sentenza che pronuncia la separazione de' beni ha effetto, dal giorno della domanda.

1446. I creditori particolari della moglie non possono, senza il di lei consenso, dimandare la separazione dei beni.

Nondimeno in caso di fallimento o di prossima decozione del marito, possono valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza dell' ammontare de' loro crediti.

1447. I creditori del marito possono reclamare contro la separazione de' beni pronunciata dal giudice, ed anche mandata ad esecuzione in frode de' loro diritti; possono ancora intervenire al giudizio per opporsi alla dimanda di separazione.

1448. La moglie che ha ottenuto la separazione de' beni deve contribuire in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quello d' educazione della prole comune.

Queste spese sono intieramente a di lei carico, se niente rimane al marito.

1449. La moglie separata, tanto di beni e di persona, quanto di beni solamente, ne riassume la libera amministrazione.

Essa può disporre de' suoi beni mobili, ed alienarli.

Non puo alienare i suoi immobili senza l'assenso del marito, e se ricusi di prestarlo senza l'autorizzazione giudiziale.

1450. Il marito non è risponsabile per la mancanza d'impiego o di rinvestimento del prezzo dell'immobile che la moglie separata ha alienato con giudiziale autorizzazione, eccetto che sia egli concorso nel contratto, ovvero risulti che il danaro sia stato ricevuto da lui o convertito in suo vantaggio.

E però risponsabile della mancanza d'impiego, o rinvestimento, quando la vendita sia stata fatta in sua presenza e col suo consenso; ma non è tenuto a garantire l'utilità dell'impiego.

1451. La comunione sciolta per la separazione di persona e beni, o dei beni solamente, può ristabilirsi di consenso d'ambedue le parti.

Ciò però non può farsi che per atto ricevuto da un notaro e con minuta, una copia della quale deve essere affissa in conformità dell'articolo 1445.

In questo caso, la comunione ristabilita riacquista i suoi effetti dal giorno del matrimonio; le cose sono restituite nel medesimo stato, come se non vi fosse stata se-

parazione senza pregiudizio però della esecuzione degli atti che nel tempo intermedio si fossero potuti fare dalla moglie a tenore dell'articolo 1449.

E' nulla qualunque convenzione per cui i conjugi ristabilissero la loro comunione sotto condizioni diverse da quelle che la reggevano anteriormente.

1452. Lo scioglimento della comunione prodotto dal divorzio o dalla separazione di persona e beni, o dei beni solamente, non fa luogo ai diritti competenti alla moglie nel caso di sopravvivenza al marito; essa conserva la facoltà di valersene dopo la di lui morte tanto naturale, che civile.

1441. *L.* 59. *l.* 63. §. *in haered. ff. pro socio.*

1443. *Argum. ex l.* 24. *l.* 22. §. 8. *ff. soluto matrimonio* — *Novell.* 97. *cap.* 6. — *l.* 29. *l.* 50. *cod. de jure dotium.*

1447. *Tot. tit. ff. quae in fraudem creditorum.*

1448. *L.* 29. *cod. de jure dotium.*

1449. *L.* 29. *cod. de jure dotium* — Mornae, *ad l.* 21. *cod. de procuratoribus.*

SEZIONE IV.

Dell' Accettazione della Comunione, e della Rinuncia che vi si può fare, colle condizioni che le sono relative.

1453. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie ed i suoi eredi, ed aventi causa hanno la facoltà di accettarla, o di rinunciarvi. Qualunque convenzione in contrario è nulla.

1454. La moglie che ha presa ingerenza nei beni della comunione, non può rinunciarvi.

Gli atti semplicemente amministrativi o conservatorj non inducono che abbia avuto ingerenza.

1455. La moglie in età maggiore che in un atto ha assunta la qualità dichiarativa della di lei comunione, non può più rinunciarvi nè essere restituita in intiero contro questa qualità non ostante che essa l' abbia assunta prima della confezione dell' inventario, se pure non vi è stato dolo per parte degli eredi del marito.

1456. La moglie superstite che vuole conservare la facoltà di rinunziare alla comunione, deve, entro tre mesi successivi alla

morte del marito, far procedere ad un fedele ed esatto inventario di tutti i beni della comunione in contraddittorio degli eredi del marito, o citandoli formalmente.

Compiuto che sarà tale inventario deve essa col proprio giuramento dichiarare, avanti l' ufficiale pubblico che lo ha ricevuto, essere l' inventario stesso fedele e veritiero.

1457. Nei tre mesi e quaranta giorni dopo la morte del marito, ella deve fare la rinuncia nella cancellaria del tribunale di prima istanza nel distretto del quale il marito aveva domicilio; quest' atto deve inscriversi nel registro destinato a ricevere le ripudiazioni delle eredità.

1458. La vedova può, secondo le circostanze, dimandare al tribunal civile una proroga del termine prescritto col precedente articolo per la sua rinuncia; questa proroga, se vi è luogo, è pronunziata in contraddittorio degli eredi del marito, od essi formalmente citati.

1459. La vedova che non ha fatta rinnuncia nel termine sopra stabilito, non è privata della facoltà di rinunziare quando non siasi ingerita ne' beni, ed abbia fatto procedere all' inventario; può soltanto essere convenuta come vivente in comunione sino

a che vi abbia rinunziato, e deve pagare le spese fatte contro di lei sino alla sua rinuncia.

Può egualmente essere convenuto dopo la scadenza dei quaranta giorni successivi al compimento dell' inventario, qualora questo sia stato compito prima dei tre mesi.

1460. La vedova che ha distratto od occultato qualche effetto della comunione è dichiarata in comunione, non ostante la sua rinunzia: lo stesso ha luogo riguardo a' di lei eredi.

1461. Morendo la vedova prima della scadenza dei tre mesi senza che abbia fatto o compito l' inventario, i suoi eredi avranno, per fare o per compire l' inventario medesimo, un nuovo termine di tre mesi decorribili dal giorno della morte della vedova, e dopo il compimento di esso, quello di giorni quaranta per deliberare.

Se la vedova muore dopo compito l' inventario, i suoi eredi avranno il nuovo termine di quaranta giorni dopo la di lei morte, per deliberare.

Inoltre possono essi rinunciare alla comunione nelle forme superiormente stabilite, essendo anche ad essi applicabili gli articoli 1458 e 1459.

1462. Le disposizioni degli articoli 1456.

e seguenti, sono applicabili alle mogli delle persone morte civilmente, dal momento in cui ebbe luogo la morte civile.

1463. La moglie che ha fatto divorzio o che è separata personalmente, se non ha accettata la comunione entro i tre mesi e quaranta giorni dopo il divorzio o la separazione definitivamente pronunciata, si considera che vi abbia rinunziato, purchè prima della scadenza del detto termine, non abbia ottenuto una proroga dal giudice in contradditorio del marito, o questo formalmente citato.

1464. I creditori della moglie possono impugnare la rinuncia fatta da essa, o da' suoi eredi in frode de' loro crediti, ed accettare la comunione in nome proprio.

1465. La vedova, tanto accettando che rinunziando, ha diritto, durante i tre mesi e quaranta giorni che le sono concessi per fare l' inventario e per deliberare, di percepire dalle provvisioni esistenti, gli alimenti per se e per i suoi domestici, ed in mancanza di queste, può supplirvi prendendo danaro ad imprestito a conto della massa comune, coll' obbligo però di farne un uso moderato.

Essa non è tenuta ad alcuna pigione per aver abitato, duranti questi termini, in

una casa dipendente dalla comunione o spettante agli eredi del marito; e se la casa che abitavano i conjugi al tempo dello scioglimento della comunione, era da essi posseduta per titolo d' affitto, la moglie non sarà obbligata a contribuire, pendenti gli stessi termini, per il pagamento della pigione, il quale sarà levato dalla massa.

1466. Nel caso di scioglimento della comunione per la morte della moglie, i suoi eredi possono rinunciare alla comunione nei termini e colle forme che la legge accorda alla moglie superstite.

1453. *L. 2. de jure dotium.*

1454. *Argum. ex l. 20. in pr. et §. 1. ff. de acquir. vel ammit. haered. — L. 1. cod. de repud. vel abstin. haered. — L. 2. cod. de jure deliberandi.*

1455. *V. Argum. ex l. 7. §. 3. ff. de minorib.; l. 1. cod. si min. ab haered. se abstin. — L. 11. §. 3. ff. de minor. l. 9. cod. de in integr. restit.*

1460. *Argum. ex l. 71. §. 3. 4. et 9. ff. de acquir. vel amit. haereditate. — L. 6. ff. de his quae ut indignis auferuntur.*

1464. *Arg. ex tot. tit., ff. quae in fraudem credit.*

1466. *Argum. ex l. 24. ff. de verbor. significat.*

SEZIONE V.

Della Divisione della Comunione dopo l' accettazione.

1467. Dopo che la moglie od i suoi eredi hanno accettata la comunione, le attività si dividono, e le passività si sopportano nel modo seguente.

§. I.

Della divisione dell' attivo.

1468. I conjugi od i loro eredi conferiscono nella massa de' beni esistenti, tutto ciò che devono alla comunione per titolo di compenso o d' indennizzazione, a norma delle regole superiormente prescritte nella sezione seconda della prima parte del presente capo.

1469. Ciascun conjuge, o suo erede conferisce egualmente le somme che si sono le-

vate dalla comunione, od il valore dei beni che il conjuge ha preso da essa per dotare una figlia d'altro letto: o per dotare a conto proprio la figlia comune.

1470. Ciascun conjuge od il suo erede, prededuce dalla massa de' beni.

1. I suoi proprj beni non conferiti nella comunione, se esistono in natura, o quelli che sono stati acquistati in loro surrogazione;

2. Il prezzo de' suoi immobili alienati durante la comunione, che non sia stato rinvestito:

3. Le indenizzazioni che gli sono dovute dalla comunione.

1471. Le prededuzioni spettanti alla moglie hanno luogo prima di quelle del marito.

Si fanno riguardo ai beni che più non esistono in natura, primieramente sul danaro, quindi sugli effetti *mobiliari*, ed in sussidio sopra gli stabili della comunione: in questo ultimo caso la scelta degl' immobili spetta alla moglie ed a' suoi eredi.

1472. Il marito non può prededurre ciò che gli è dovuto che dai beni della comunione.

La moglie ed i suoi eredi, in caso d'insufficienza de' beni comuni, prededucono ciò che loro è dovuto dai beni proprj del marito.

1473. I rinvestimenti e le compensazioni, cui è tenuta la comunione verso gli sposi, e le compensazioni ed indennità che questi devono alla comunione, producono *ipso jure* gl'interessi dal giorno dello scioglimento della comunione stessa.

1474. Fatte da entrambi i conjugi tutte le prededuzioni sulla massa, il rimanente si divide per metà tra ciascuno d'essi, o fra quelli che li rappresentano.

1475. Se gli eredi della moglie sono discordi, in modo che l'uno abbia accettata la comunione cui l'altro ha rinunciato, quegli che l'ha accettata non può prendere sui beni cadenti nella porzione della moglie, che la sua quota virile ed ereditaria nella detta porzione.

Il di più rimane al marito, il quale resta obbligato verso l'erede rinunciante, per que' diritti che la moglie avrebbe potuto esperimentare in caso di rinuncia; ma soltanto fino alla concorrenza della porzione virile ereditaria del rinunciante.

1476. Inoltre, la divisione della comunione, per tutto ciò che risguarda le sue forme, per la licitazione degl'immobili allorchè ha luogo, per gli effetti della divisione, per l'assicurazione che ne risulta, e per i conguagli delle eccedenze, soggiace a

tutte le regole stabilite nel titolo *delle Successioni* per le divisioni fra coeredi.

1477. Quegli fra conjugi che avrà distratto, od occultato qualche effetto della comunione, sarà privato della sua porzione negli stessi effetti.

1478. Compita la divisione, se uno de' conjugi è creditore particolare dell'altro, come nel caso in cui il prezzo d'una sua proprietà fosse stato convertito nel pagamento d'un debito particolare dell'altro conjuge, o per tutt'altra causa, egli agisce per tal credito sulla parte pervenuta a questo dalla comunione o sopra i suoi beni particolari.

1479. I crediti particolari, che i conjugi possono proporre l'uno contro dell'altro, non producono interesse che dal giorno della domanda giudiziale.

1480. Le donazioni che l'uno de' conjugi avesse fatte all'altro, non si eseguiscono che sulla parte che ha il donante nella comunione, e sopra i suoi beni particolari.

1481 Le spese del lutto della moglie sono a carico degli eredi del defunto marito.

Tali spese sono regolate secondo le facoltà del marito.

Sono dovute anche alla moglie che rinuncia alla comunione.

1479. *Argum. ex l. 17. §. 3. in fin. ff. de usuris; l. 127. ff. de verbor. obligat. l. 88. ff. de reg. juris.*

1481. *Argum. ex l. 22. §. 9. cod. de jure deliberandi. — L. 12. §. 3. ff. de religiosis et sumptibus funerum. l. 3. cod. eod. tit. l. 13. cod. de negotiis gestis.*

---

§. II.

Delle passività della comunione, e della contribuzione al pagamento de' debiti.

1482. I debiti della comunione sono a carico per metà di ciascuno de' conjugi, o dei loro eredi; le spese per l'apposizione de' sigilli, inventarj, vendita di effetti *mobiliari*, liquidazione, licitazione e divisione, fanno parte di questi debiti.

1483. La moglie non è tenuta per i debiti della comunione, sia riguardo al marito, sia riguardo ai creditori, che sino alla concorrenza degli utili ad essa spettanti, purchè siavi stato un valido e fedele inventario, e si renda conto tanto di ciò che è compreso nell' inventario stesso, quanto di

ciò che le è pervenuto dalla divisione.

1484. Il marito è tenuto per la totalità dei debiti della comunione da esso contratti, salvo il regresso contro la moglie o suoi eredi per la metà dei debiti predetti.

1485. Non è tenuto che per la metà dei debiti particolari della moglie, e che fossero caduti a carico della comunione.

1486. La moglie può essere convenuta per la totalità dei debiti contratti in suo nome, ed entrati nella comunione, salvo il regresso contro il marito o suoi eredi, per la metà dei predetti debiti.

1487. La moglie, ancorchè obbligata in proprio nome per un debito della comunione, non può essere convenuta che per la metà di tale debito, purchè l'obbligazione non sia solidaria.

1488. La moglie che ha pagato un debito della comunione oltre la sua metà, non può ripetere il soprappiù dal creditore, purchè la quietanza non esprima che ciò che ha pagato, era per la sua metà.

1489. Quello dei due conjugi che viene molestato per la totalità d'un debito della comunione in forza dell' ipoteca, sopra l' immobile ad esso provenuto dalla divisione, ha di diritto il regresso contro l'altro conjuge o suoi eredi, per la metà di questo debito,

1490. Le disposizioni precedenti non impediscono che in forza della divisione, sia addossato all'uno, o all'altro il peso di pagare una quota dei debiti oltre la metà, ed anche di soddisfarli interamente.

Ogniqualvolta uno dei condividenti ha pagati debiti della comunione oltre la porzione per cui era tenuto, ha il regresso contro dell'altro.

1491. Tutto ciò ch'è stato dichiarato superiormente riguardo al marito od alla moglie, ha luogo pure riguardo agli eredi dell'uno o dell'altra; e questi eredi esercitano gli stessi diritti, e sono sottoposti alle stesse azioni cui erano soggetti i conjugi che rappresentano.

1488. *Argum.* ex *l.* 44. *l.* 19. §. 1. *l.* 65. §. 9. *ff. de condictione indebiti.*

1491. *Argum.* ex *l.* 24. *ff. de verborum significatione.* — *L.* 119. *ff. de acquirenda vel amittenda haereditat.*

SEZIONE VI.

Della Rinuncia alla Comunione, e dei suoi effetti.

1492. La moglie che rinuncia, perde qualunque sorta di ragione sopra i beni della comunione, come pure sopra gli effetti mobiliari che sono in essa pervenuti per sua parte.

Essa ricupera soltanto la biancheria e quanto è necessario per il suo ordinario abbigliamento.

1493. La moglie che rinuncia, ha diritto di ricuperare.

1. Gl'immobili ad essa spettanti, se esistono in natura, o l'immobile acquistato in suo luogo;

2. Il prezzo dei suoi immobili alienati, di cui non è stato fatto ed accettato il rinvestimento come è stato dichiarato di sopra.

3. Tutte le indennizzazioni che le possono essere dovute dalla comunione.

1494. La moglie rinunciante è liberata da qualunque contribuzione per i debiti della comunione, tanto a riguardo del marito, quanto dei creditori. Nondimeno essa è tenuta verso di essi, quando siasi obbligata unitamente al marito, o quando il debito

caduto a carico della comunione, fosse in origine a lei particolare, e tutto ciò salvo il regresso contro il marito o di lui eredi.

1495. Essa può valersi di tutte le azioni e diritti di ricupera superiormente specificati, tanto sopra i beni della comunione, che sopra i beni particolari del merito.

Lo stesso possono fare i suoi eredi, ad eccezione di ciò che concerne la previa ricupera della biancheria e di quanto è necessario all' ordinario abbigliamento della moglie, come pure di oiò che risguarda l' abitazione e mantenimento durante il termine accordato per fare l' inventario e per deliberare; i quali diritti sono meramente personali alla moglie superstite.

DISPOSIZIONE

Relativa alla Comunione legale, quando uno de' conjugi od ambidue abbiano figli di precedente matrimonio.

1496. Quanto è stato superiormente stabilito dovrà osservarsi anche nel caso in cui uno de' conjugi od ambidue avranno figli di precedente matrimonio.

Se però la confusione *del mobiliare* e dei

debiti producesse, a favore d'uno dei conjugi, un vantaggio superiore a quello che resta autorizzato dall'articolo 1098. al titolo *delle Donazioni tra vivi e dei Testamenti*, i figli del primo matrimonio dell'altro conjuge potranno agire per la riduzione.

Fine del Tomo Secondo.